



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 226

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 18 novembre 2009

## I N D I C E

### Commissioni riunite

1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro) . . . . .	Pag. 5
---	--------

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	Pag. 22
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	» 24
3 <sup>a</sup> - Affari esteri . . . . .	» 36
4 <sup>a</sup> - Difesa . . . . .	» 42
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	» 45
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	» 50
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	» 56
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	» 75
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	» 81
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo . . . . .	» 84
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	» 89
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	» 90
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	» 104
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea . . . . .	» 129

### Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . .	Pag. 184
Vigilanza sull'anagrafe tributaria . . . . .	» 186
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . . . . .	» 188
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti . . . . .	» 195
Per la semplificazione . . . . .	» 192

### Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale . . . . .	Pag. 197
Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro . . . . .	» 198

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-AP; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.*

**Sottocommissioni permanenti**

<i>1<sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri . . . . .</i>	<i>Pag.</i>	201
<i>2<sup>a</sup> - Giustizia - Pareri . . . . .</i>	»	202
<i>4<sup>a</sup> - Difesa - Pareri . . . . .</i>	»	203
<i>5<sup>a</sup> - Bilancio - Pareri . . . . .</i>	»	204
<i>6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro - Pareri . . . . .</i>	»	206

---

<i>CONVOCAZIONI . . . . .</i>	<i>Pag.</i>	207
-------------------------------	-------------	-----



## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE

**1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)**

**11<sup>a</sup> (Lavoro, previdenza sociale)**

Mercoledì 18 novembre 2009

**22<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 11<sup>a</sup> Commissione*  
GIULIANO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Viespoli.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1167) Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Riprende la trattazione degli emendamenti precedentemente accantonati.

Il PRESIDENTE riferisce che la Commissione bilancio ha formulato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 sugli emendamenti 7.0.9 (testo 3), 14.0.1 (testo 3), 14.0.1000 e 28.0.3 (testo 2); parere di semplice contrarietà sull'emendamento 14.2 (testo 3) e parere non ostativo sull'emendamento 6.0.1004, a condizione (ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione) che venga aggiunto l'inciso «fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 2008». A seguito di tale parere,

il Governo ha presentato l'emendamento 6.0.1004/2, pubblicato in allegato.

Quanto agli emendamenti 2.0.8, 2.0.1000, 6.0.100, 17.0.100/1 e 27.0.16, la Commissione bilancio ha testé espresso, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, ad eccezione della proposta 27.0.16, sulla quale il parere è di semplice contrarietà.

Infine, segnala che con l'emendamento 22.0.100 (testo corretto), l'emendamento 22.100 risulta assorbito.

La senatrice GHEDINI (*PD*) illustra l'emendamento 2.0.1000/1, sottolineando l'inopportunità di mantenere l'emendamento del Governo 2.0.1000 in materia di produzione di farmaci emoderivati, visto che sono stati dichiarati improponibili numerosi emendamenti in tema di sanità.

Gli altri emendamenti aggiuntivi all'articolo 2 si intendono illustrati.

Il relatore CASTRO (*PdL*), anche a nome dell'altro relatore Saltamartini, si esprime favorevolmente sull'emendamento 2.0.1000/2 e in senso contrario sul 2.0.1000/1. Quanto all'emendamento 2.0.1000, in considerazione dell'urgenza del tema e delle rilevanti conseguenze sociali attese per l'approvazione della proposta, esprime parere favorevole. Infine, esprime parere favorevole sull'emendamento 2.0.8.

Il sottosegretario VIESPOLI si esprime in modo conforme al relatore e ribadisce le ragioni di urgenza e di utilità sociale dell'emendamento 2.0.1000.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti in materia sanitaria erano stati accantonati anche su richiesta dei Gruppi dell'opposizione. Le ragioni di urgenza e di rilievo sociale dell'emendamento 2.0.1000, confermato dal Governo, lo hanno indotto ad ammetterlo all'esame, salve le valutazioni sull'ammissibilità che effettuerà il Presidente del Senato in vista della discussione del disegno di legge in Assemblea. In proposito, fa presente che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha trasmesso una nota, erroneamente indirizzata a lui, anziché al Presidente del Senato, nella quale si esprimono considerazioni negative sull'emendamento 2.0.1000.

Il senatore ICHINO (*PD*) chiede che si valuti attentamente la nota di cui ha appena dato notizia il Presidente. Il provvedimento in esame porta una congerie disomogenea di materie e la questione circa l'ammissibilità di una proposta emendativa, a suo avviso, non dovrebbe essere risolta solo in base al motivo dell'urgenza.

Il senatore CURSI (*PdL*) ricorda la condizione drammatica in cui si trovano le persone che hanno continuo bisogno di sangue. L'emendamento

del Governo consente di soddisfare la domanda di farmaci emoderivati e di fronteggiare una emergenza molto sentita dai cittadini.

Il senatore ICHINO (*PD*) ribadisce l'osservazione che non si dovrebbe motivare con l'urgenza la dichiarazione di ammissibilità di un emendamento.

L'emendamento 2.0.1000/2, posto in votazione, è accolto, mentre è respinto l'emendamento 2.0.1000/1.

Il senatore ICHINO (*PD*) insiste affinché l'emendamento 2.0.1000 sia accantonato, in modo da consentire ai senatori di acquisire la nota dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) sottolinea che le segnalazioni dell'Autorità garante sono previste dalla legge: è opportuno prendere visione e valutare attentamente le considerazioni svolte da quella Autorità prima di procedere alla votazione dell'emendamento 2.0.1000.

Il PRESIDENTE dispone che l'emendamento 2.0.1000 sia votato al termine della seduta.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) obietta che la votazione dell'emendamento 2.0.1000, se necessario, potrà essere differita ad altra seduta.

Il sottosegretario VIESPOLI condivide l'opportunità di approfondire le considerazioni svolte dall'Autorità garante, sottolineando tuttavia l'irritualità che un documento del genere, peraltro indirizzato erroneamente al Presidente delle Commissioni riunite, diventi parte integrante del procedimento legislativo.

Il senatore ICHINO (*PD*) nota che il documento reca la data del 21 ottobre 2009 ed è nella disponibilità della Presidenza delle Commissioni riunite da alcune settimane. Nello stigmatizzare la mancata comunicazione tempestiva di informazioni così rilevanti ai senatori, in base alle quali essi possono formare il proprio orientamento, ritiene che la nota dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ponga un problema politico di notevole gravità.

Il PRESIDENTE replica osservando che alla Presidenza giungono numerosissimi documenti che fanno riferimento alle proposte di modifica. Considerato che gli emendamenti in materia sanitaria erano stati accantonati, egli si era riservato di rendere nota la comunicazione dell'Autorità garante nel momento in cui si sarebbe passati all'esame dell'emendamento 2.0.1000.

Conferma quindi l'accantonamento dell'emendamento 2.0.1000.

L'emendamento 2.0.8, posto in votazione, è accolto.

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) dà per illustrato l'emendamento 6.0.100.

L'emendamento 6.0.1004/1 (testo 2) si intende illustrato.

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) si esprime favorevolmente sulla proposta 6.0.1004/2, nonché sull'emendamento 6.0.1004 modificato, e in senso contrario sull'emendamento 6.0.1004/1 (testo 2).

Il sottosegretario VIESPOLI si pronuncia in modo conforme al relatore ed esprime parere favorevole sull'emendamento 6.0.100.

L'emendamento 6.0.1004/2, posto in votazione, è accolto, mentre è respinto l'emendamento 6.0.1004/1 (testo 2). Sono poi accolti l'emendamento 6.0.1004 come modificato e l'emendamento 6.0.100.

Gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 7 si intendono illustrati.

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) esprime parere contrario sugli emendamenti 7.0.6 (testo 3), 7.0.7 (testo 3) e 7.0.8 (testo 3).

Analogamente si pronuncia il sottosegretario VIESPOLI.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 7.0.6 (testo 3), 7.0.7 (testo 3) e 7.0.8 (testo 3).

Gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 10 vengono dati per illustrati.

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) si esprime in senso contrario sull'emendamento 10.0.2 (testo 3) e invita a ritirare gli emendamenti 10.0.3 e 10.0.4, preannunciando, in caso contrario, un parere negativo.

Il sottosegretario VIESPOLI si pronuncia come il relatore.

Con distinte votazioni, gli emendamenti 10.0.2 (testo 3), 10.0.3 e 10.0.4 vengono respinti.

Gli emendamenti 14.2 (testo 3) e 14.3 si intendono illustrati.

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) si pronuncia negativamente sull'emendamento 14.2 (testo 3) e in senso favorevole sull'emendamento 14.3.

Concorda con tali valutazioni il sottosegretario VIESPOLI.



L'emendamento 14.2 (testo 3) viene posto in votazione ed è respinto, mentre è accolto il 14.3.

La senatrice GHEDINI (*PD*) dà conto dell'emendamento 17.0.100/1, diretto a correggere la formulazione dell'emendamento 17.0.100 del relatore Castro, che al comma 1 prevede una limitazione inopportuna, in particolare per le donne, precludendo la possibilità di chiedere il ricongiungimento al termine del periodo lavorativo o durante i periodi di congedo.

Il relatore CASTRO (*PdL*) esprime parere contrario sull'emendamento 17.0.100/1.

Il sottosegretario VIESPOLI si esprime in modo conforme e pronuncia un parere favorevole sull'emendamento 17.0.100.

L'emendamento 17.0.100/1, posto in votazione, è respinto. L'emendamento 17.0.100 è accolto.

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) presenta un'ulteriore riformulazione dell'emendamento 19.100 (19.100 nuovo testo corretto), pubblicato in allegato.

La senatrice GHEDINI (*PD*) dà conto degli emendamenti 19.100 (nuovo testo)/1, diretto a prevedere l'omissione dell'indicazione della diagnosi, e 19.100 (nuovo testo)/2, pubblicati in allegato.

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) si esprime contrariamente sull'emendamento 19.100 (nuovo testo)/1, giudicando ultronea la specificazione, visto che anche per via giurisprudenziale si è affermato il principio che la diagnosi deve essere omessa. Si esprime contrariamente anche sull'emendamento 19.100 (nuovo testo)/2.

La senatrice GHEDINI (*PD*) obietta che nel corso dell'esame sono state accolte proposte di modifica che confermavano norme vigenti e che la maggioranza ha ritenuto comunque utile inserire nel testo.

Il senatore ICHINO (*PD*) ritiene che la disposizione potrebbe essere riformulata precisando che l'attestazione riguarda la prognosi.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) conferma il parere contrario sull'emendamento 19.100 (nuovo testo)/1.

Il sottosegretario VIESPOLI si pronuncia in modo conforme al relatore ed esprime parere favorevole sull'emendamento 19.100 (nuovo testo corretto).

L'emendamento 19.100 (nuovo testo)/1, posto in votazione, è respinto. Accolto l'emendamento 19.100 (nuovo testo corretto), gli emenda-

menti 19.100/1, 19.100/2, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5 e 19.7 sono preclusi. Infine è respinto l'emendamento 19.100 (nuovo testo)/2.

Dato l'imminente inizio della seduta pomeridiana dell'Assemblea del Senato, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA POMERIDIANA*

Il PRESIDENTE comunica che le Commissioni riunite sono convocate per un'ulteriore seduta pomeridiana oggi, alle ore 18 o comunque al termine della seduta dell'Assemblea del Senato.

Le Commissioni riunite prendono atto.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1167

### 6.0.1004/2

IL GOVERNO

*All'emendamento 6.0.1004, aggiungere in fine le seguenti parole:*  
«fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 2008.».

---

### 6.0.1004/1 (testo 2)

MARINARO

*All'emendamento 6.0.1004, dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. In esecuzione di accordi culturali, debitamente ratificati, possono essere conferiti a cittadini stranieri incarichi annuali nelle università, rinnovabili, negli anni successivi, in deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, in corrispondenza di posti di lettore di ruolo.

L'incarico è conferito con decreto rettorale, previa deliberazione della Facoltà universitaria, su proposta del professore ufficiale della materia che sceglie tra una terna designata dalle competenti autorità del paese di origine.

La documentazione di rito è sostituita da dichiarazioni delle competenti Autorità diplomatiche attestanti che il prescelto è in possesso di tutti i requisiti, compreso il titolo di studio, richiesti per l'ufficio di lettore nella Università del paese di provenienza.

Con le stesse modalità, sempre in esecuzione di accordi culturali debitamente ratificati, possono essere conferiti a cittadini stranieri speciali incarichi di lettore di lingua e di lingua e letteratura straniera anche in aggiunta ai posti di lettore di ruolo. Il conferimento dell'incarico è subordinato alla autorizzazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il numero di tali incarichi viene determinato in base a quanto stabilito, a titolo di reciprocità, in applicazione dei rispettivi accordi culturali.

Ai lettori nominati ai sensi del presente comma, è corrisposto un assegno pari allo stipendio iniziale dell'assistente universitario incaricato, salvo quanto diversamente possa essere disposto a seguito di eventuale

proposta che la Commissione mista prevista dall'accordo culturale con il paese di origine abbia a sottoporre ai due Governi.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, determinati nel limite massimo di euro 4 milioni a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-quater.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

---

### 7.0.6 (testo 3)

ADRAGNA, GARRAFFA, PAPANIA, ROILO, Mariapia GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 7-bis.

1. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, la spesa di 375 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 si provvede mediante:

a) l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

b) l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo a 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.».

---

**7.0.7 (testo 3)**

ADRAGNA, GARRAFFA, PAPANIA, ROILO, Mariapia GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. Per la proroga delle attività delle cooperative di ex LSD, con funzioni ATA, transitate dagli EE.LL allo Stato ai sensi della legge n. 124 del 1999, comprese tra quelle di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa di 20 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.».

**7.0.8 (testo 3)**

ADRAGNA, GARRAFFA, PAPANIA, ROILO, Mariapia GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. Per la proroga delle attività del personale LSD, con funzioni ATA, attualmente impegnato in attività di collaborazione coordinata e continuativa è autorizzata per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa di 40 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.».

**7.0.9 (testo 3)**

ANTEZZA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 94, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono applicabili, altresì, al personale precario già utilizzato dai rispettivi comuni che abbiano sostenuto prove concorsuali terminate, con l'approvazione della graduatoria, prima della data del 28 settembre 2007 e la cui assunzione presso il rispettivo comune, con contratto a tempo determinato, sia avvenuta entro la data del 1° ottobre 2007. In tal caso, i predetti lavoratori possono essere stabilizzati dal comune, a partire dal 1° gennaio 2010, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.».

**10.0.2 (testo 3)**

LUSI, CASSON, RUTELLI, BIANCO, LEGNINI

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, ai Professionisti che per lo svolgimento della loro attività, acquistano *personal computer*, sistemi *hardware* e *software* nuovi, dotati di apposita licenza, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2010. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono superare l'importo di 5 mila euro annui.

2. Per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 50 milioni di euro annui per l'anno 2010, cui si provvede con le maggiori entrate di cui al comma 3.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2010».

---

#### 14.2 (testo 3)

DEL VECCHIO, PINOTTI, SCANU, SIRCANA, PEGORER, SERRA, AMATI, GASBARRI, NEGRI

*Al comma 2, sostituire le parole: «, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie» con le parole: «. A decorrere dal 2010 è istituito un fondo presso il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con una dotazione pari a 250 milioni di euro, da ripartire mediante negoziazione e contrattazione con le rappresentanze del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo dei Vigili del Fuoco. La ripartizione delle risorse ed il loro adeguamento per gli anni successivi sono definiti dal Governo, d'intesa con le suddette rappresentanze».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.».*

*Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Specificità delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo dei Vigili del Fuoco».*

---

**14.0.1 (testo 3)**

DEL VECCHIO

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Modifiche delle disposizioni a favore del personale militare deceduto o divenuto permanentemente inidoneo al servizio nell'adempimento dei compiti istituzionali)*

1. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, sono apportate le seguenti modifiche: le parole "ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative" sono sostituite dalle seguenti: "ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e nell'adempimento dei compiti istituzionali o per causa di servizio". Le parole ", previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento" sono sostituite dalle seguenti ", previo parere favorevole del Comandante di Corpo che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento".

2. All'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, le parole: "infermità o decesso dipendenti da causa di servizio" sono sostituite dalle seguenti: "decesso, ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e nell'adempimento dei compiti istituzionali o per causa di servizio, previo parere favorevole del Comandante di Corpo che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento".

3. all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1989, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, dopo le parole "se decorato al valor militare o civile" sono inserite le parole "nonché se decorato della croce d'onore, "; dopo il comma 1, è inserito il seguente comma "1-bis. Il beneficio di cui al comma 1 spetta anche al personale iscritto nel ruolo d'onore a seguito di eventi traumatici, riportati in servizio e per causa di servizio, che ne hanno cagionato un'invalidità pari o superiore all'80% della propria capacità lavorativa. ".

4. All'articolo 1, comma 4, della legge 10 ottobre 2005, n. 207, dopo le parole "atti comunque ostili commessi in suo danno", sono inserite le seguenti "in Patria o".

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge delle aliquote di base dell'imposta consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a partire dall'anno 2010.».



**19.100 nuovo testo/1**

GHEDINI, ROILO, TREU, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

*All'emendamento 19.100 (nuovo testo), al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «comunque omettendo l'indicazione della diagnosi».*

---

**19.100 nuovo testo/2**

GHEDINI, ROILO, TREU, BLAZINA, ADRAGNA, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

*All'emendamento 19.100 (nuovo testo), dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le disposizioni sulle fasce orarie di reperibilità del lavoratore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a *day hospital*, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita, o patologie oncologiche, neurodegenerative e croniche invalidanti, si applicano con il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore."».

---

**19.100 (nuovo testo corretto)**

SALTAMARTINI, *Relatore*

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 19.**

1. Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.».

---

**23<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 11<sup>a</sup> Commissione*  
GIULIANO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Viespoli.*

*La seduta inizia alle ore 19,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1167) Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa.

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Riprende la trattazione degli emendamenti accantonati.

La senatrice GHEDINI (*PD*) illustra l'emendamento 27.0.16 (testo 2), allegato al resoconto, osservando che il parere di semplice contrarietà espresso dalla Commissione bilancio ha un significato cautelativo, visto che dalle verifiche effettuate presso l'INPS risulta che la proposta non ha necessità di copertura.

Il relatore CASTRO (*PdL*) e il sottosegretario VIESPOLI si esprimono favorevolmente sull'emendamento 27.0.16 (testo 2), che, posto in votazione, è accolto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.0.1000, sul quale il relatore conferma il parere favorevole.

L'emendamento 2.0.1000 è accolto.

Si procede quindi alla votazione della proposta di coordinamento Coord.1 dei relatori, sulla quale il sottosegretario VIESPOLI esprime parere favorevole.

La proposta di coordinamento è accolta.

Le Commissioni riunite conferiscono quindi ai senatori Castro e Salmartini il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea richiedendo l'autorizzazione alla relazione orale sul testo risultante dalle modifiche accolte nel corso dell'esame, e ad apportarvi le modifiche di coordinamento eventualmente necessarie.

La senatrice INCOSTANTE (PD) invita la Presidenza a segnalare al Presidente del Senato l'opportunità di sentire la Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-*quater*, del Regolamento, ai fini della valutazione circa l'ammissibilità della disposizione derivante dall'approvazione dell'emendamento 2.0.1000.

Il PRESIDENTE assicura che si farà interprete di tale richiesta presso la Presidenza del Senato.

Il senatore ROILO (PD) preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza.

*La seduta termina alle ore 19,50.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1167**

**27.0.16 (testo 2)**

ADAMO, GHEDINI

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-bis. Il limite dei ventidue mesi di cui al comma 1 non si applica, a partire dall'insorgenza dello stato di inabilità ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e successive modificazioni, ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilità a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilità.''.

2. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola : "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5".».

---

**C1**

I RELATORI

Art. 1.

*Trasformare l'articolo 1-bis, introdotto dall'emendamento 1.0.1000, in comma 2 dell'articolo 1.*

Art. 2.

*All'articolo 2-bis, come introdotto dall'emendamento 2.0.9, sostituire le parole da: «delle risorse destinate» fino a: «come determinata» con le*

*seguenti: «dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge n. 459 del 1995, come determinata».*

Art. 8.

*L'articolo 8-bis, come introdotto dall'emendamento 8.0.1000 (testo corretto), è soppresso.*

Art. 22.

*L'articolo 22-bis, come introdotto dall'emendamento 22.0.103, è soppresso.*

Art. 24.

*All'articolo 24, come modificato dall'emendamento 24.7 (testo 2), al comma 2, capoverso: «Se non si raggiunge», sopprimere le parole: «di cui al precedente periodo» e sostituire il comma 2-bis con il seguente: «2-bis. All'articolo 420, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: "tenta la conciliazione della lite" sono inserite le seguenti: "e formula alle parti una proposta transattiva" e le parole: "senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione" sono sostituite dalle seguenti: "o il rifiuto alla proposta transattiva del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio".»*

Art. 26.

*Sopprimere l'articolo 26, come modificato dagli emendamenti 26.2, 26.3, 26.4 e 26.5.*

Art. 27.

*All'articolo 27-bis, come introdotto dall'emendamento 27.0.1, al comma 6, sostituire le parole: «trasmesso le informazioni» con le seguenti: «ricevuto le dichiarazioni».*

*All'articolo 27-bis, come introdotto dall'emendamento 27.0.9, al comma 1, sostituire la parola: «2009» con la seguente: «2010».*

*All'articolo 27-bis, come introdotto dall'emendamento 27.0.10, al comma 1, sostituire la parola: «2009» con la seguente: «2010».*

Art. 28.

*All'articolo 28-bis, come introdotto dall'emendamento 28.0.101, sopprimere il comma 3.*

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 novembre 2009

**144<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

VIZZINI

*La seduta inizia alle ore 14,40.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009**, approvato dalla Camera dei deputati

**(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, anno 2008**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1781. Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione per il documento LXXXVII, n. 2. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore BOSCKETTO (*PdL*) si sofferma sugli articoli del disegno di legge comunitaria 2009 di interesse per la Commissione.

L'articolo 1 conferisce una delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato allo stesso provvedimento e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi. L'articolo 2 detta i principi e i criteri direttivi di carattere generale – in gran parte conformi a quelli previsti dalle precedenti leggi comunitarie – per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie. L'articolo 5 conferisce una delega al Governo per l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite, con lo scopo di coordinarle con quelle vigenti. L'articolo 6 apporta modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11: la lettera *a*) rafforza il ruolo del Parlamento nel processo di elaborazione della posizione italiana da rappresentare in sede di Unione europea e nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione; la lettera *b*) è volta a potenziare gli strumenti conoscitivi delle Camere in merito alle procedure di infrazione intentate nei confronti dell'Italia. L'articolo 7 riformula l'articolo 15 della citata legge n. 11 del 2005, prevedendo la redazione di due distinte relazioni, in luogo dell'unica relazione annuale al Parlamento previ-

sta attualmente. L'articolo 8 apporta ulteriori modifiche all'articolo 15-bis, rendendo più frequenti nel tempo le informazioni che il Governo deve fornire a Parlamento e Corte dei conti sullo stato del contenzioso e del pre-contenzioso riguardante l'Italia. Si sofferma, infine, sugli articoli 23 e 25 che recano criteri e principi direttivi per l'attuazione di decisioni quadro e richiama l'articolo 20 sulla vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche.

Ricorda che il disegno di legge comunitaria 2009 contiene disposizioni volte a recepire direttive comunitarie per le quali provvede il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, approvato dal Senato e attualmente all'esame della Camera dei deputati. In particolare, ricorda la direttiva 2008/101/CE (Protocollo di Kyoto), la direttiva 2009/17/CE (monitoraggio traffico navale), la direttiva 2009/28/CE (promozione energia da fonti rinnovabili). Inoltre, l'articolo 15, in materia di etichettatura di prodotti alimentari, riproduce integralmente l'articolo 6 del citato decreto-legge.

In esito al dibattito, si riserva di formulare una proposta di relazione favorevole con eventuali osservazioni sul disegno di legge n. 1781 e sulla Relazione in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 889-B RECANTE DISTACCO DI COMUNI DALLA PROVINCIA DI MILANO E LORO AGGREGAZIONE ALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA*

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene di fissare alle ore 13 di venerdì 20 novembre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge n. 889-B.

*La seduta termina alle ore 15.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 novembre 2009

**97<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

**BERSELLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(601) GIULIANO.** – *Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria*

**(711) CASSON ed altri.** – *Disciplina dell'ordinamento della professione forense*

**(1171) BIANCHI ed altri.** – *Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare*

**(1198) MUGNAI.** – *Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente BERSELLI, dopo aver ricordato che nel corso della seduta antimeridiana di ieri era stato ritirato l'emendamento 15.7, avverte che si riprenderà quindi dall'esame dell'emendamento 15.8, sul quale il relatore aveva espresso parere favorevole.

La Commissione approva quindi l'emendamento 15.8, risultando precluso l'emendamento 15.9.

Dopo che è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 15.11, la Commissione respinge l'emendamento 15.12.

Con distinte e successive votazioni risultano invece approvati gli emendamenti 15.14, 15.19, 15.15 (testo 2), 15.16, 15.20 e 15.17 (testo



2), risulta precluso, dall'approvazione di quest'ultimo emendamento, l'emendamento 59.1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Dopo che la Commissione ha approvato l'emendamento 16.100, con distinte e successive votazioni risultano respinti gli emendamenti 16.1, 16.2 e 16.3.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 16.4, è invece respinto l'emendamento 16.5.

Dopo che la Commissione ha approvato l'emendamento 16.6, con distinte e successive votazioni sono respinti gli emendamenti 16.7 e 16.8.

Il senatore MARITATI (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 16.9, il quale posto ai voti è respinto.

Risultano altresì non approvati gli emendamenti 16.10, 16.11, 16.12 e 16.13.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Con distinte e successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 17.1 e 17.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 18.1, è approvato l'emendamento 18.2.

Respinto l'emendamento 18.3, la Commissione approva l'emendamento 18.4 (testo 2).

Dopo che è stato respinto l'emendamento 18.5, è approvato l'emendamento 18.6.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Con successive e distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 19.2 e 19.3, mentre è respinto l'emendamento 19.4.

Dopo che sono stati ritirati gli emendamenti 19.5 e 19.6, la Commissione approva con distinte e successive votazioni gli emendamenti 19.7, 19.11 e 19.12.

Dopo che il senatore CENTARO (*PdL*) ha ritirato l'emendamento 19.8, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 19.13. Risulta invece respinto l'emendamento 19.10.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

La Commissione, dopo aver respinto l'emendamento 20.1, approva l'emendamento 20.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21.

In esito a distinte e successive votazioni risultano approvati gli emendamenti 21.100 e 21.200.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 23, essendo stato ritirato l'unico emendamento (22.1) riferito all'articolo 22.

La Commissione, dopo aver approvato l'emendamento 23.3, respinge l'emendamento 23.2.

Si passa all'esame dell'emendamento 24.1, l'unico riferito all'articolo 24. Tale emendamento, posto ai voti, è approvato.

Il presidente BERSELLI avverte che non sono stati presentati emendamenti all'articolo 25 e che quindi si procederà direttamente all'esame delle proposte relative all'articolo 26.

La Commissione, dopo aver approvato, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 26.200 e 26.5, respinge, con distinte e successive votazioni, gli emendamenti 26.1, 26.2 e 26.3. Risulta invece approvato l'emendamento 26.4 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 27.

La Commissione, dopo aver approvato l'emendamento 27.1, respinge l'emendamento 27.0.1, volto ad aggiungere disposizioni dopo l'articolo 27.

Risulta ritirato l'emendamento 28.1, l'unico riferito all'articolo 28.

Il presidente BERSELLI avverte che non risultano presentati emendamenti agli articoli 29 e 30 e che pertanto si passerà direttamente all'esame delle proposte volte a modificare l'articolo 31.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 31.1, è invece ritirato l'emendamento 31.3.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) interviene sull'emendamento 31.4, invitando il relatore a rivedere il parere espresso o comunque insistendo per il temporaneo accantonamento della proposta in esame.

Si apre quindi un breve dibattito sull'emendamento, al termine del quale i senatori CASSON (PD), ALLEGRINI (PdL), GALLONE (PdL) e CHIURAZZI (PD) aggiungono la propria firma alla proposta 31.4.

L'emendamento 31.4 è quindi, posto ai voti e, nonostante il parere contrario relatore, approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 32.

Con distinte e successive votazioni la Commissione approva gli emendamenti 32.1 e 32.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 33.

La Commissione, in esito a distinte e successive votazioni, approva gli emendamenti 33.3, 33.1 e 33.2.

Il presidente BERSELLI avverte che non sono stati presentati emendamenti riferiti agli articoli 34 e 35 e che pertanto si passerà direttamente all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 36.

Sono approvati, in esito a distinte e successive votazioni gli emendamenti 36.1 (testo 2) e 36.2, è quindi assorbito l'emendamento 36.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 37.

Approvati gli identici emendamenti 37.1 e 37.2, risulta precluso l'emendamento 37.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 38.

Il presidente BERSELLI sottolinea che l'emendamento soppressivo 38.1 va nel senso indicato dalla Commissione affari costituzionali nel parere reso nella giornata di ieri sugli emendamenti.

La Commissione approva l'emendamento 38.1, risultano così preclusi gli emendamenti 38.2 e 38.3.

Il presidente BERSELLI avverte che non sono stati presentati emendamenti all'articolo 39, e che pertanto si passerà direttamente all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 40.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 40.1, in esito a distinte e successive votazioni risultano approvati gli emendamenti 40.2, 40.3 (testo 2), 40.4, 40.5 e 40.6.

La Commissione respinge, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 40.7 e 40.8.

Approvato l'emendamento 40.200, sono respinti, con distinte e successive votazioni, gli emendamenti 40.9 e 40.10.

Dopo che la Commissione ha approvato gli emendamenti 40.11 (testo 2) e 40.12, sono respinti, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 40.13, 40.14, 40.15, 40.16 e 40.17.

La Commissione, dopo aver approvato l'emendamento 40.20, respinge l'emendamento 40.18.

In esito a distinte e successive votazioni, risultano approvati l'emendamento 40.19 e l'emendamento aggiuntivo 40.0.1 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 41.

Dopo che sono stati respinti, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 41.1 e 41.3, il senatore MAZZATORTA (*LNP*) ritira l'emendamento 41.2.

È dichiarato decaduto, per assenza del proponente, l'emendamento 41.4.

La Commissione approva infine l'emendamento 41.0.1 (testo 2), al quale aggiunge la propria firma il senatore LI GOTTI (*IdV*).

Si passa all'esame dell'emendamento 42.1, l'unico riferito all'articolo 42.

L'emendamento in esame, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 43.

In esito a distinte e successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 43.1 e 43.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 44.

La Commissione, dopo aver respinto l'emendamento 44.1, approva l'emendamento 44.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 45.

Dopo che sono stati ritirati gli emendamenti 45.1 e 45.2, la Commissione, in esito a distinte e successive votazioni, respinge gli emendamenti 45.3 e 45.4.

Sono ritirati poi gli emendamenti 45.5 e 45.6.

Dopo che è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 45.7, sono respinti, con successive e distinte votazioni, gli emendamenti 45.9, 45.10 e 45.11.

La Commissione approva infine, con distinte e successive votazioni, gli emendamenti 45.12 e 45.13.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 46.

La Commissione, dopo aver respinto l'emendamento 46.1, approva l'emendamento 46.5.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 46.2, mentre risulta approvato l'emendamento 46.6.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 46.3, la Commissione accoglie l'emendamento 46.4.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 47.

Dopo che il senatore MAZZATORTA (*LNP*) ha ritirato l'emendamento 47.1, la Commissione approva l'emendamento 47.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 48.

La Commissione, con distinte e successive votazioni, respinge gli emendamenti 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 49.

La Commissione approva, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 49.1 e 49.2, risultano assorbiti gli identici emendamenti 49.3 (testo 2) e 49.4, nonché preclusi gli emendamenti 54.2 e 54.3.

È invece respinto l'emendamento 49.5.

Il presidente BERSELLI avverte che non sono stati presentati emendamenti all'articolo 50, e che si passerà quindi direttamente all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 51.

Dopo che il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) ha ritirato l'emendamento 51.1, la Commissione respinge l'emendamento 51.2.

Il presidente BERSELLI avverte che non sono stati presentati emendamenti agli articoli 52 e 53 e che si passerà pertanto direttamente all'esame dell'emendamento 54.1, il quale è dichiarato decaduto, per assenza del proponente.

Il presidente BERSELLI avverte che non sono stati presentati emendamenti all'articolo 55, e che pertanto si passerà direttamente all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 56.

L'emendamento 56.1 è quindi posto ai voti ed approvato.

Il presidente BERSELLI avverte che non sono stati presentati emendamenti agli articoli 57 e 58 e che l'unico emendamento (59.1), riferito all'articolo 59, è stato dichiarato precluso dall'approvazione dell'emendamento 15.17.

Non essendo stati presentati emendamenti riferiti agli articoli 60, 61, 62 e 63, si passerà direttamente all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 64.

L'emendamento 64.1 è quindi posto ai voti e respinto.

Il presidente BERSELLI, dopo aver fatto presente che non sono stati presentati emendamenti all'articolo 65, dichiara concluso l'esame degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI*

Su sollecitazione del senatore CASSON(PD), il presidente BERSELLI avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 14, è posticipata alle ore 15,30.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**98<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
BERSELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

(601) *GIULIANO*. – *Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria*

(711) *CASSON ed altri*. – *Disciplina dell'ordinamento della professione forense*

(1171) *BIANCHI ed altri*. – *Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare*

(1198) *MUGNAI*. – *Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il presidente BERSELLI fa presente che erroneamente nel corso della seduta antimeridiana di oggi è stato approvato l'emendamento 16.6, con il quale si limita l'incompatibilità dell'esercizio della professione forense solo con le attività di lavoro subordinato nel settore pubblico. A ben vedere in sede di Comitato ristretto prima e nel corso del dibattito poi si era convenuto di limitare le incompatibilità solo in relazione all'attività di tirocinante.

Si apre quindi un breve dibattito sull'emendamento 16.6, nel quale intervengono i senatori BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), CENTARO (*PdL*), LI GOTTI (*IdV*), GALPERTI (*PD*) e CASSON (*PD*), nonché il relatore VALENTINO (*PdL*). La Commissione conviene quindi all'unanimità di procedere alla reiterazione della votazione del suddetto emendamento, al fine di correggere tale evidente errore materiale.

L'emendamento 16.6 è quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore CENTARO (*PdL*) invita a valutare l'opportunità di procedere già nella seduta odierna al conferimento del mandato al relatore, circostanza che potrebbe rappresentare un importante segnale politico per l'intero mondo dell'avvocatura.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) si associa alla richiesta testè formulata.

Convenendo la Commissione, si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*) nel preannunciare l'astensione del proprio Gruppo, sottolinea come la mancata calendarizzazione, seppur formalmente sollecitata, da parte della Conferenza dei Capigruppo denoti la scarsa condivisione, quanto meno delle forze di maggioranza, sull'esigenza di procedere alla approvazione di una legge di modifica così ampia della professione forense.

Il senatore GALPERTI (*PD*) preannuncia l'astensione del proprio Gruppo. Pur essendo stato apprezzabile il lavoro svolto in sede di Comitato ristretto e successivamente di Commissione sul testo, ritiene che alcuni aspetti non siano stati adeguatamente affrontati in particolare la questione relativa alla retribuzione per i tirocinanti, ai minimi tariffari e alla ridefinizione dell'esame di abilitazione.

Il senatore MUGNAI (*PdL*) esprime una certa delusione per le dichiarazioni di voto di astensione da parte della Commissione, soprattutto in ragione dell'ampio e concordato lavoro svolto sia in sede informale che nel *plenum* della Commissione a ciò si aggiunga che nel corso dell'esame in Commissione sono stati approvati numerosi emendamenti anche dell'opposizione.

Il disegno di legge che la Commissione si appresta a licenziare rappresenta una valida e da lungo tempo attesa riforma della professione forense.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) preannuncia l'astensione anche del proprio Gruppo. Pur essendo apprezzabile il lavoro svolto in sede di Commissione, non appaiono condivisibili alcuni aspetti del testo ed in particolare la questione relativa all'incompatibilità, al compenso per i tirocinanti, alla fissazione di minimi tariffari vincolanti ma derogabili, al superamento del divieto di patto quota lite ed infine ai poteri di verifica della Cassa di previdenza.

Il senatore DIVINA (*LNP*) interviene per dichiarazioni di voto favorevole, esprimendo il proprio vivo apprezzamento per il lavoro svolto prima dai membri del Comitato ristretto e successivamente dalla Commissione nel suo complesso.

Il presidente BERSELLI nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione, auspica che la Conferenza dei Capigruppo possa calendarizzare quanto prima tale provvedimento in Assemblea.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea.



*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 settembre 2007 che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono» (n. 123)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3 della legge 25 febbraio 2008, n. 34. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 novembre scorso.

La relatrice dà lettura di una proposta di parere favorevole con un'osservazione, la quale, previa verifica del numero legale è posta ai voti ed approvata.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente BERSELLI dà lettura di una lettera inviata dal presidente della 12<sup>a</sup> Commissione in merito al mancato svolgimento della riunione del Comitato ristretto costituito in seno all'indagine conoscitiva sullo stato della sanità degli istituti penitenziari in ragione dell'assenza dei senatori componenti. Nel prendere atto quindi delle inefficienze di tale *modus operandi* il Presidente ritiene che sarebbe preferibile invitare ciascun membro delle Commissioni riunite ad indicare entro un termine perentorio le strutture penitenziarie che si intendono visitare.

Il senatore GALPERTI (*PD*) fa presente che il Comitato ristretto, dopo diversi mesi di inoperatività, è stato convocato solo su sollecitazione dei senatori del Partito Democratico. In merito al mancato svolgimento della seduta convocata per il 10 novembre fa presente di essere arrivato nell'Aula della 12<sup>a</sup> Commissione alle ore 14,10 e di non aver trovato nessuno dei senatori componenti il Comitato ristretto. A ben vedere infatti i colleghi della 12<sup>a</sup> Commissione si sono affrettati a far chiudere i lavori del Comitato ristretto in quanto in contemporanea presso la Commissione d'inchiesta sul servizio sanitario si stava svolgendo l'audizione dei familiari del signor Cucchi.

Concorda il senatore MUGNAI (*PdL*).

Il senatore LONGO (*PdL*) non condivide l'opportunità di procedere alla preventiva individuazione delle strutture penitenziarie da visitare.

*CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il presidente BERSELLI convoca l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari a conclusione della seduta.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA ODIERNA E DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che le sedute, già convocate per oggi alle ore 20,30 e domani alle ore 9, non avranno più luogo.

*SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocato per domani alle ore 8,30, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 123**

La Commissione, esaminato l'atto di Governo in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Si invita peraltro il Governo a valutare l'opportunità di redigere – attraverso il coinvolgimento della Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – linee guida per le attività di verifica e di controllo delle pellicce importate.

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 novembre 2009

**68<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

Alberto FILIPPI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Scotti.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1500-B)** *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore BETTAMIO (*PdL*) illustra il disegno di legge in esame, già approvato in prima lettura dal Senato il 24 giugno scorso, che è stato esaminato dalla Camera dei deputati, la quale ha apportato limitate modifiche sulle quali è chiamata ora ad esprimersi la Commissione.

Richiama preliminarmente che l'Accordo tra Italia ed Emirati Arabi Uniti sulla cooperazione nel settore della difesa si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare per favorire il processo di ammodernamento dello strumento militare, dando altresì un impulso allo sviluppo dell'industria della difesa.

Quanto alle modifiche citate, richiama l'avvenuta correzione di un errore meramente formale riguardante la formulazione dell'articolo 10 che, limitatamente alla sua versione inglese in possesso della parte italiana, non includeva il comma C, riguardante il diritto di denuncia dell'accordo: tale comma è invece regolarmente incluso nella versione originale in italiano ed in quella in possesso della parte emiratina. Conformemente all'articolo 79, lettera *a*), della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, il Ministero degli affari esteri ha già provveduto alla correzione dell'errore materiale in data 2 settembre 2009. Si è reso pertanto necessario un emendamento al fine di sanare la discrasia testuale, per cui all'articolo 2

comma 1, dopo le parole «di cui all'articolo 1,» sono state aggiunte le seguenti: «con la correzione risultante dal processo verbale del 2 settembre 2009».

Inoltre, presso la Camera dei deputati, in accoglimento dell'osservazione apposta al parere approvato dalla Commissione Difesa, è stato aggiunto al disegno di legge un ulteriore articolo 3, finalizzato ad evitare ogni equivoco interpretativo. Esso prevede che ai fini dell'esecuzione di quanto previsto dall'articolo 5 dell'Accordo – che disciplina la promozione degli scambi di materiali d'armamento in un'ampia gamma di tipologie aeree e terrestri – sono stipulate apposite intese intergovernative che indichino con precisione il contenuto delle relative operazioni.

Ciò premesso, auspica il conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea su provvedimento.

Il senatore PERDUCA (*PD*) rileva incidentalmente come l'articolo 3 dell'Accordo preveda che la cooperazione tra le parti si sviluppi, tra l'altro, nell'ambito delle attività culturali e sportive in campo militare. Esprime perplessità sull'attinenza di tale materia con i restanti contenuti dell'Accordo e, nel merito, sui profili di finanziamento pubblico in tale materia. Chiede quindi chiarimenti sul parere espresso dalla Commissione difesa.

Il presidente Alberto FILIPPI ricorda che l'esame della Commissione è limitato alle parti del disegno di legge oggetto di modifica da parte della Camera dei deputati e che non è possibile intervenire sui contenuti dell'accordo. Informa che la Commissione difesa ha espresso parere favorevole sul provvedimento

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1574-B) *Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore COMPAGNA (*PdL*) illustra il provvedimento in esame, già approvato in prima lettura dal Senato, che è stato oggetto di limitate modifiche da parte della Camera dei deputati, sulle quali la Commissione affari esteri è nuovamente chiamata a esprimersi.

Ricorda preliminarmente che la Convenzione internazionale sulla limitazione della responsabilità per i crediti marittimi del 1976, modificando le precedenti convenzioni di Bruxelles del 1924 e del 1957, ha dato vita alla riorganizzazione in senso unitario del regime di limitazione di responsabilità dei crediti marittimi.

La Convenzione originaria è stata ratificata da 35 Stati ed è entrata in vigore sul piano internazionale il 1° dicembre 1986, mentre l'Italia non l'ha firmata, né vi ha poi aderito.

Successivamente, nel 1996, è stato concluso un Protocollo di modifica di detta Convenzione con la principale finalità di aumentare le soglie massime di responsabilità. Le soglie si differenziano a seconda della tipologia di credito (vantato dei passeggeri della nave e non, per morte o lesioni personali e a seconda della stazza della nave).

Inoltre, il Protocollo modificativo precisa che la Convenzione e il Protocollo vanno letti e interpretati insieme, quale unico strumento, mentre lo Stato Parte del solo Protocollo, che non sia Parte della Convenzione, sarà vincolato dalle norme della Convenzione come emendate dal Protocollo nei confronti degli Stati Parte di quest'ultimo, mentre non sarà vincolato dalle disposizioni della Convenzione nei confronti degli Stati che sono Parti soltanto di quest'ultima.

Tale ultima ipotesi si attaglia proprio al caso dell'Italia, che non ha ratificato la Convenzione del 1976 a causa dei limiti troppo bassi di responsabilità da essa consentiti ai proprietari ed armatori delle navi, e che intende invece recepire il Protocollo di modifica poichè questo ha elevato i limiti di responsabilità, così garantendo maggiormente i diritti dei creditori.

Rileva quindi che il disegno di legge reca le consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore, ma contiene anche norme di adattamento dell'ordinamento interno rispetto ai contenuti del Protocollo.

In particolare, per quanto concerne le regole destinate a disciplinare il procedimento di limitazione della responsabilità, che l'articolo 14 della Convenzione rimette alle legislazioni degli Stati Parte, viene delegato il Governo ad emanare le norme necessarie a sostituire la disciplina vigente dettata dal codice della navigazione. L'articolo 3 specifica l'oggetto della delega e i principi e criteri direttivi.

A tale ultimo proposito, segnala che presso la Camera dei deputati, in accoglimento del parere espresso dal Comitato per la legislazione, si è introdotto un ulteriore comma 3 all'articolo 3, per cui gli schemi dei decreti legislativi ivi previsti sono trasmessi al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia.

Trattandosi di una novella volta a valorizzare il ruolo delle Commissioni parlamentari in sede consultiva su atti del Governo, auspica il conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento.

Alla richiesta di chiarimenti del senatore MICHELONI (*PD*) sul significativo lasso di tempo intercorso tra la negoziazione del Protocollo e la presentazione dello strumento di ratifica, il relatore COMPAGNA (*PdL*) fa presente che il Protocollo del 1996 è stato già ratificato da 15 Stati ed è entrato in vigore il 12 maggio 2004 e ribadisce che l'Italia ha sottoscritto unicamente il Protocollo e non la Convenzione del 1976.

La Commissione, previa verifica del numero legale, conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandolo altresì a chiedere di svolgere la propria relazione oralmente.

*(1774) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009*

(Esame e rinvio)

Il relatore NESSA (*PdL*) illustra il provvedimento in esame, concernente l'Accordo tra Italia e Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009.

Ricorda che l'Accordo mira ad incoraggiare e conferire garanzie agli investitori dei due Paesi ed è conforme alle raccomandazioni degli organismi internazionali quali la Banca mondiale ed il Fondo monetario internazionale; esso rientra pertanto nel novero degli Accordi sull'argomento che l'Italia ed altri Paesi dell'Unione europea hanno, negli ultimi anni, firmato con vari Paesi latino-americani.

L'attuazione della convenzione favorirà l'incremento del flusso di investimenti italiani nella Repubblica di Panama, con positivi influssi sulla evoluzione economica del Paese.

Nei contenuti, il testo reca norme finalizzate ad incrementare e tutelare gli investimenti di persone fisiche o giuridiche di una parte contraente nel territorio dell'altra parte.

Tra gli investimenti sono ricompresi i diritti di proprietà su beni mobili ed immobili, azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, crediti finanziari, diritti di proprietà intellettuale, diritti attribuiti per legge, per contratto o in virtù di licenze e concessioni per l'esercizio di attività economiche.

Segnala le disposizioni di maggiore rilievo, che riguardano anzitutto le operazioni di nazionalizzazione od esproprio che privino gli investitori dell'investimento medesimo (articolo V), le quali saranno consentite solo per motivi di pubblica utilità o di interesse sociale e su base non discriminatoria e secondo la corretta procedura legale.

L'articolo VI riguarda il libero trasferimento all'estero di capitali, redditi, profitti e retribuzioni mentre l'articolo IX regola la soluzione delle controversie tra una parte contraente ed un investitore dell'altra parte contraente, prevedendo la possibilità di ricorrere – a scelta – a tribunali nazionali, ad un tribunale arbitrale o al «Centro internazionale per il regolamento delle controversie relative ad investimenti».

L'articolo X, riguarda invece le modalità di risoluzione delle controversie sull'interpretazione dell'Accordo tra le parti contraenti, che, ove non si risolvano preventivamente per via diplomatica, saranno affidate ad un tribunale arbitrale. Dall'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Ciò premesso, auspica il conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento.

Il senatore PERDUCA (*PD*) sollecita l'attenzione della Commissione sui contenuti dell'articolo X, quarto capoverso, dell'Accordo, in materia di soluzione di controversie tra le parti contraenti. Esso individua quale organismo competente ad effettuare le nomine presso il Tribunale arbitrale – in assenza di designazioni – il Presidente della Corte internazionale di giustizia. Su tale profilo attende di conoscere il parere della Commissione giustizia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(1779) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007*

(Esame e rinvio)

Il relatore MARCENARO (*PD*) illustra il provvedimento in esame. Ricorda preliminarmente che l'Accordo Spazio economico europeo (SEE), vige dal 1° gennaio 1994 tra i Paesi membri dell'Unione europea (UE) e tre Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio-AELS (ovvero EFTA), Islanda, Liechtenstein e Norvegia, ed estende a questi ultimi l'accesso al mercato interno dell'UE, ad esclusione dei settori di agricoltura e pesca. Lo SEE prevede, altresì, una più stretta collaborazione fra le Parti nei settori di ricerca e sviluppo tecnologico, ambiente, politiche sociali e dell'istruzione, statistica, turismo, diritto societario, protezione dei consumatori.

Ogni Paese europeo che aderisca all'UE può chiedere di divenire Parte contraente anche dell'Accordo SEE, e occorrerà un Accordo tra il richiedente ed i Paesi SEE. Con l'adesione all'UE, il 1° gennaio 2007, anche Bulgaria e Romania hanno chiesto di entrare a far parte dello SEE ed è stato raggiunto l'Accordo oggetto della presente ratifica (oltre a specifiche intese con Norvegia e Islanda). Con l'accesso di Romania e Bulgaria, lo SEE comprende ora trenta Stati membri con un mercato interno di circa 500 milioni di consumatori.

I negoziati per l'allargamento dell'Accordo SEE a Bulgaria e Romania hanno subito un prolungamento dovuto alla difficoltà trovare un'intesa sui contributi finanziari che i Paesi EFTA/SEE si sarebbero impegnati a versare per lo sviluppo regionale di Bulgaria e in Romania e le collegate concessioni a favore di Norvegia ed Islanda nel settore della pesca fino al 30 aprile 2009.

Ricorda che l'Accordo consta di sette articoli e due allegati, e definisce i necessari adempimenti che verranno recepiti nel testo dell'Accordo SEE, a livello di adattamenti tecnici e periodi transitori, provenienti per lo più dal Trattato di adesione.



In particolare, l'articolo 1 stabilisce che Bulgaria e Romania diventino Parti contraenti dell'Accordo SEE e l'articolo 2 contiene le modifiche che si rendono necessarie al testo principale dell'Accordo SEE e ai relativi Protocolli. L'articolo 3 coordina i mutamenti indotti dalle nuove adesioni agli atti richiamati nell'Accordo SEE. L'articolo 4 stabilisce l'inserimento nell'Accordo SEE delle disposizioni, elencate nell'allegato B. L'articolo 5 regola le controversie sull'interpretazione o applicazione. L'articolo 6 dispone la ratifica dell'Accordo secondo le rispettive procedure nazionali. L'articolo 7 concerne il regime linguistico.

L'Accordo è corredato di due allegati. L'Allegato A indica gli atti di cui all'Accordo SEE modificati dall'Atto o dal Protocollo di adesione di Bulgaria e Romania all'UE; l'allegato B contiene le misure transitorie applicate ai due Paesi per l'attuazione dell'acquis comunitario relativo al mercato interno.

Gli Accordi e i Protocolli riguardanti le intese intercorse fra Islanda e Norvegia e l'UE e richiamati nell'articolo 6 dell'Accordo non sono stati incorporati nell'Accordo principale in quanto non devono ricevere ratifica da parte dei Paesi UE.

All'Accordo principale sono allegati alcune dichiarazioni, rese da una, più o tutte le Parti contraenti, riportate nel testo dell'Atto finale. Dall'attuazione dell'Accordo non derivano oneri per la finanza pubblica.

Ciò premesso, auspica il conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore MARCENARO (*PD*) chiede al rappresentante del Governo informazioni circa la ratifica dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, che nella scorsa legislatura era stato esaminato dal Senato, ma sul quale, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, erano emersi rilievi circa il contenuto dell'Accordo medesimo.

*La seduta termina alle ore 16.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 novembre 2009

**100<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente***CARRARA***La seduta inizia alle ore 14,30.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore SCANU (*PD*) rileva che la convocazione dell'odierna seduta della Commissione è stata diramata soltanto nella serata di ieri (a seguito della contestuale sconvocazione della prevista seduta delle Commissioni riunite Affari esteri e Difesa e lasciando ai commissari un margine temporale assai ristretto per procedere ad una ponderata disamina dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno). Osserva altresì che tale modo di procedere non appare rispettoso di quanto disposto dal vigente Regolamento (che attribuisce all'Ufficio di Presidenza specifiche competenze nella predisposizione del calendario dei lavori); oltretutto, sarebbe stato preferibile acquisire l'assenso dei componenti l'Ufficio di Presidenza allargato prima di procedere a convocazioni straordinarie della Commissione.

L'oratore sottolinea inoltre l'opportunità, giustificata da evidenti ragioni di correttezza istituzionale, di garantire – nelle ipotesi in cui il Presidente della Commissione sia impossibilitato a presiedere – un'alternanza tra il Vice presidente di maggioranza e quello appartenente alle forze politiche di opposizione, dotato delle stesse prerogative ed in grado, al pari del primo, di garantire che lo svolgimento dei lavori sia connotato da assoluta imparzialità.

Nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Scanu, il senatore PEGORER (*PD*) pone l'accento sull'opportunità di rinviare alla prossima seduta la trattazione degli atti del Governo nn. 137 e 138 (aventi ad oggetto degli schemi di regolamento sul patrimonio immobiliare della Difesa ed iscritti al secondo punto dell'ordine del giorno), stante la loro particolare complessità.

Il presidente CARRARA, dopo aver assicurato che le problematiche rappresentate dal senatore Scanu saranno portate tempestivamente a conoscenza del presidente Cantoni e tenute nel debito conto, osserva che la convocazione dell'odierna seduta si giustifica con la necessità di impedire un'eccessiva dilatazione dell'*iter* dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno, in ragione della loro particolare valenza e considerata la ristrettezza dei termini per l'espressione dei prescritti pareri.

Con riferimento, nello specifico, agli atti del Governo nn. 137 e 138 ricorda inoltre che il termine per l'espressione dei pareri era già stato prorogato dal Presidente del Senato al prossimo 26 novembre, e che entro tale data l'*iter* dei medesimi dovrà giungere, secondo quanto prescritto dal Regolamento, necessariamente a conclusione.

Preannuncia, infine, la convocazione di un Ufficio di Presidenza per la prossima settimana.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009**, approvato dalla Camera dei deputati

**(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione sul disegno di legge n. 1781. Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione sul documento LXXXVII, n. 2. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 ottobre.

Il presidente CARRARA, dopo aver brevemente riepilogato le fasi salienti dell'*iter* dei provvedimenti, dichiara aperta la discussione generale.

Con riferimento al disegno di legge n. 1781, il senatore DEL VECCHIO (PD) pone l'accento sulla necessità di un rapido adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dall'appartenenza alle Comunità europee, il cui mancato rispetto è innanzitutto fonte di rilevanti sanzioni di tipo economico. Gli aspetti di competenza, poi, investono tematiche assai delicate: la legislazione nazionale, pur prevedendo al suo interno delle specifiche fattispecie, dovrà infatti essere adeguata ad importanti decisioni-quadro in ordine alla repressione del soggiorno illegale (risalente al 2002), al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti (risalente al 2004) ed alla lotta contro la criminalità organizzata (risalente al 2008), che vedono coinvolta la Difesa attraverso le specifiche funzioni in materia espletate dall'Arma dei Carabinieri e, più in generale, dalle Forze di polizia ad ordinamento militare. L'oratore pone, inoltre, positivamente l'accento sulla previsione di uno specifico parere parlamentare in ordine agli schemi di decreto legislativo attraverso i quali si concretizzeranno i predetti interventi normativi.

Conclude esprimendo avviso favorevole sul provvedimento.

Il senatore PEGORER (*PD*) procede quindi alla disamina della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2008, rimarcando sia i positivi contenuti del rapporto sulla strategia di sicurezza europea (in particolare per quanto attiene al contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa), sia il rafforzamento delle operazioni condotte nell'ambito della politica europea di sicurezza e difesa (PESD).

Formula quindi alcuni rilievi critici, lamentando la tardiva presentazione dell'atto alle Camere e sottolineandone il carattere meramente ricognitivo, come attestato, a titolo di esempio, dall'assenza di analisi approfondite e puntuali in ordine alla delicata situazione nel teatro balcanico.

Conclude esprimendo comunque avviso favorevole.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente CARRARA dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 novembre 2009

**250<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1167) Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario)

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra gli ulteriori emendamenti 2.0.8, 2.0.1000, 6.0.100, 17.0.100/1, 27.0.16 riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la proposta 27.0.16 in quanto occorre acquisire la congruità della quantificazione per verificare la copertura finanziaria. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASERO rileva che la proposta 27.0.16 è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi in ordine agli enti previdenziali, effetti non quantificati in apposita relazione tecnica, per cui esprime il parere contrario dell'Esecutivo.

Il presidente AZZOLLINI propone, in ordine alla proposta 27.0.16, l'espressione di un parere di semplice contrarietà posto che la proposta pur non quantificata in apposita relazione tecnica risulta comunque dotata

di una copertura finanziaria. Pone quindi una voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.0.8, 2.0.1000, 6.0.100, 17.0.100/1 e 27.0.16, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, ad eccezione della proposta 27.0.16, sulla quale il parere è di semplice contrarietà.».

La Commissione approva.

**(1850) Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia**

(Parere alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite su testo ed emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il senatore LATRONICO (*PdL*), in sostituzione del relatore Saia, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, in ordine al comma 8 dell'articolo 1, che occorre acquisire conferma che la proroga prevista sia a valere sulle risorse di al comma 1 della disposizione, posto che la relazione tecnica non fa esplicito riferimento al comma 8 in questione. In relazione al comma 9, occorre acquisire conferma della effettiva disponibilità delle risorse secondo quanto affermato nella relazione tecnica. Occorre valutare il comma 11 dell'articolo 1, posto che si va a incidere su una norma cui risultavano associati risparmi (alla luce della deroga alle norme citate di cui alla legge n. 266 del 2005). Sotto tale profilo, segnala che la deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente al conferimento di incarichi di consulenza e alla stipula di contratti di collaborazione e a tempo determinato potrebbe comportare il venir meno di risparmi già scontati nei saldi a legislazione vigente in relazione alle norme ivi richiamate. Occorre acquisire elementi di chiarimento sulla quantificazione in ordine all'articolo 2, commi 3 e 13 (quest'ultimo, con riferimento alla spesa di 33.324 euro), rispetto alle quantificazioni originarie delle autorizzazioni di spesa di cui si dispone la proroga. In relazione all'articolo 3, comma 3, in relazione ai profili di copertura, secondo quanto osservato dalla Nota del Servizio del bilancio, atteso che la modifica alla disciplina degli indennizzi ai militari appare determinare un ampliamento della platea dei potenziali beneficiari, occorre acquisire conferma che l'estensione dei benefici in parola sia compatibile con il tetto di spesa a suo tempo previsto. In relazione all'articolo 3, comma 5, occorre acquisire chiarimenti circa la prevista disposizione, che appare comportare una estensione dei benefici riconoscibili, posto che in tale caso la norma originaria risulta peraltro formulata quale previsione di spesa e non come tetto. Segnala, in relazione ai profili contabili, gli articoli 3, comma 4 e 5, comma 3, che dispongono il mantenimento in bilancio di residui per l'anno 2009. In relazione all'articolo 5, comma 2, occorre acquisire conferma che le spese per i compensi per lavoro straordinario possano rien-

trare effettivamente nell'ambito delle risorse previste per il provvedimento in esame, al fine di compensare gli effetti della deroga alla disposizione della legge n. 244 del 2007 ivi richiamata.

In ordine all'articolo 6, recante la copertura finanziaria, in relazione alla lettera *a*), occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse, posto che dalla interrogazione informatica della banca dati della Ragioneria risulta un importo di 10 milioni accantonati per nuove leggi (occorrendo chiarire se tale accantonamento sia riferito al testo in esame). Occorre altresì conferma della disponibilità delle risorse in relazione alla lettera *b*) della norma, posto che l'autorizzazione di spesa sottesa allo stanziamento richiamato fa riferimento ad uno stanziamento complessivo, per il 2009, pari a 5.573.720, cifra di poco superiore all'importo della riduzione disposta a fini di copertura dalla norma in esame.

Il sottosegretario CASERO dà lettura di una Nota della Ragioneria generale dello Stato, nella quale si chiarisce, in relazione all'articolo 1, comma 11, che l'onere derivante dalle previste deroghe risulta coperto nell'ambito della copertura prevista per il provvedimento. Fornisce poi elementi di chiarimento in relazione ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3, rilevando inoltre che l'articolo 3, comma 5, ha carattere interpretativo e non determina effetti innovativi rispetto alla legislazione vigente, in quanto volto ad evitare disparità di trattamento. Fa poi rinvio a Note del Ministero della difesa e del Ministero degli esteri per ulteriori elementi al riguardo.

Il senatore MORANDO (*PD*) chiede ulteriori chiarimenti da parte dell'Esecutivo in relazione all'articolo 6, lettera *b*); in particolare, il Governo dovrebbe chiarire in che modo la destinazione dell'importo quasi totale delle risorse attualmente appostate sul capitolo in questione non pregiudichi le destinazioni già previste dalla legislazione vigente. Risulta inoltre necessario acquisire ulteriori elementi di chiarimento dal Governo in relazione all'articolo 3, comma 5, ove si prevede l'estensione di benefici a fronte delle medesime risorse previste. Chiarimenti sono altresì necessari in ordine all'articolo 1, comma 11, al fine di dare conto dell'assenza di effetti finanziari rispetto alla legislazione vigente posto che alle norme oggetto di deroga venivano associati risparmi di spesa. È dunque necessario acquisire tali elementi alla luce della carenza delle risposte fornite dal Governo su tali profili.

Il sottosegretario CASERO si riserva di fornire gli elementi richiesti con particolare riferimento all'articolo 6 e all'articolo 1, comma 11, rilevando comunque, in ordine a quest'ultima disposizione, che restano fermi i saldi a legislazione vigente rispetto a quanto stimato in relazione ai risparmi.

Il presidente AZZOLLINI propone quindi di rinviare il seguito dell'esame al fine di acquisire i necessari chiarimenti da parte del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche (Monte dei Paschi di Siena S.p.A.) (n. 151)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 12, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri

Il presidente AZZOLLINI ricorda che si era in attesa degli elementi da parte del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario CASERO esprime il parere favorevole dell'Esecutivo sul provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti una proposta di parere favorevole, che risulta approvata dalla Commissione.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche (Credito Valtellinese Società cooperativa) (n. 152)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 12, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri

Il presidente AZZOLLINI ricorda che si era in attesa degli elementi da parte del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario CASERO esprime il parere favorevole dell'Esecutivo sul provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti una proposta di parere favorevole, che risulta approvata dalla Commissione.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE informa che è pervenuto il testo del disegno di legge di riforma in materia contabile come modificato presso la Camera dei deputati (Atto Senato n. 1397-B). Propone quindi di procedere, già



nel corso della prossima settimana, alla calendarizzazione del provvedimento, in relazione al quale sarà di seguito fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 19 novembre 2009, già convocata alle ore 9, è integrato con l'esame, in sede consultiva, del testo unificato dei disegni di legge n. 601 e connessi, in materia di riforma della professione forense.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 novembre 2009

**117<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**BALDASSARRI**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Giuseppe Pignataro, responsabile mercato Pubblica Amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro, accompagnato dal dottor Paolo D'A-mico, dirigente, nonché dalla dottoressa Laura Terranova, responsabile istituzioni della medesima banca e il dottor Mario Ciaccia, amministratore delegato e direttore generale di Banca Infrastrutture, Innovazione e Sviluppo del Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A, accompagnato dal dottor Bruno Picca, Chief Risk Officer, dal dottore Nicolagiovanni Di Vico, responsabile Public Finance Risk Officer, nonché dal dottor Paolo Conte, responsabile Internal Auditing del medesimo gruppo.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente BALDASSARRI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata e delle cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni: audizione di rappresentanti della Banca Nazionale del Lavoro**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 21 luglio scorso.

Il presidente BALDASSARRI introduce i temi oggetto dell'audizione.

Il dottor PIGNATARO, dopo aver consegnato un documento scritto alla Commissione e svolto un inquadramento complessivo sulla struttura e l'attività del gruppo bancario BNL, si sofferma sul contesto economico e normativo di riferimento nell'ambito del quale ha avuto luogo la negoziazione con gli enti locali dei contratti aventi per oggetto strumenti finanziari derivati.

Dopo aver posto in risalto le finalità di copertura dei rischi di tasso e di ristrutturazione del proprio debito, fornisce una serie di dati sull'operatività della BNL nel settore della gestione del debito degli enti territoriali attraverso strumenti di finanza derivata, evidenziando che ad essi sono stati erogati finanziamenti fino a un importo complessivo di sei miliardi di euro.

Procede quindi a descrivere le linee generali adottate dalla BNL per disciplinare la vendita dei prodotti agli enti territoriali, sulla base dell'adozione di stringenti criteri di carattere prudenziale. In particolare, precisa che le operazioni perfezionate dalla BNL presentano un profilo di rischio contenuto al fine di preservare gli equilibri economici e finanziari delle controparti pubbliche; non sono stati mai erogati finanziamenti *bullet* né la BNL ha mai partecipato al collocamento di tale tipo di obbligazioni o alla gestione di *sinking funds*; infine il gruppo non ha mai riconosciuto alla rete commerciale incentivi o remunerazioni aggiuntive per la vendita di strumenti derivati.

Successivamente specifica i criteri di determinazione del valore di mercato delle operazioni perfezionate, osservando che tra i fattori adottati in proposito sono compresi il livello di rischio di credito del singolo cliente, il rischio di mercato del singolo prodotto, la classificazione della controparte e la durata effettiva del contratto. Aggiunge poi che la determinazione del valore dei prodotti derivati su tasse d'interesse prevede un margine per la banca calcolato in percentuale sul capitale nozionale dell'operazione, oltre a fare riferimento alla sua durata e struttura e al merito creditizio della controparte.

Nel fornire un complesso di dati sull'attività della BNL nei confronti delle controparti pubbliche, puntualizza che, al 31 ottobre 2009, i contratti stipulati ammontano a 469 per 337 controparti, con un nozionale di riferimento inferiore a 3,8 miliardi di euro.

Sottolinea dunque gli effetti positivi, in termini finanziari, dei contratti conclusi con la BNL, che hanno consentito agli enti locali interessati di ottenere un beneficio netto (da intendersi quale differenza fra flussi di cassa positivi e negativi) pari a 114 milioni di euro, calcolato nel periodo dal 2001 al 30 giugno scorso. Aggiunge poi che, dall'ammontare dei soli flussi negativi, pari a 27 milioni di euro complessivi, circa 18 riguardano posizioni di passaggio da tasso variabile a fisso, con un effetto previsto in origine, mentre 6 milioni si riferiscono a flussi di pagamento per sterilizzare gli effetti di precedenti operazioni contratte con altre banche.

Passa quindi ad analizzare i dati concernenti l'estinzione anticipata delle operazioni perfezionate, ammontanti a 213 contratti a fronte di 177 controparti; dedica poi alcuni ampi cenni alle principali criticità emerse tra il 2007 e il 2008, a causa anche della curva negativa dei tassi di interesse. Conclude la propria esposizione svolgendo una serie di considerazioni su alcuni aspetti qualificanti degli strumenti derivati per gli enti territoriali, con particolare riferimento al loro ruolo e alle loro caratteristiche. Fornisce in seguito dati numerici sulle operazioni di cartolarizzazioni perfezionate dalla BNL in favore di soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione.

Seguono quindi i quesiti dei senatori.

La senatrice LEDDI (*PD*) rivolge in via preliminare alla Presidenza della Commissione la richiesta di trasmettere ai suoi componenti con il maggior anticipo possibile i documenti inviati dagli auditi, in modo da svolgere un'interlocuzione effettiva con i soggetti invitati in merito al contenuto delle audizioni.

Dopo aver osservato che, contrariamente a quanto emerso nelle precedenti audizioni, è stato delineato da parte di BNL un quadro ampiamente positivo dell'operatività in derivati, in termini di vantaggi economici per gli enti locali, chiede se i vincoli prudenziali alla negoziazione di tali strumenti sono stati adottati in base a un'autonoma valutazione oppure traggono origine dalla stringente normativa introdotta con il recepimento della direttiva sul mercato degli strumenti finanziari.

Chiede poi conferma del fatto che, in base a quanto asserito dagli auditi, le operazioni perfezionate hanno avuto, considerate nel loro complesso, un effetto di riduzione del debito degli enti pubblici. Domanda poi informazioni sull'eventuale presenza di contenziosi con gli enti locali.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*), nell'associarsi alla richiesta avanzata dalla senatrice Leddi, al fine di una più compiuta delle osservazioni formulate dagli auditi sollecita chiarimenti in ordine all'esatta quantificazione dei benefici economici – e non soltanto finanziari – che sarebbero stati ottenuti dagli enti locali attraverso la stipula di derivati con la BNL e alla loro effettiva iscrizione in bilancio. Sottolinea infatti che tale valutazione riveste particolare importanza per orientare le scelte che

il Ministero dell'economia e delle finanze dovrà assumere in sede di emanazione del regolamento previsto dal decreto-legge n. 112 del 2008.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) ritiene assolutamente infondato il quadro illustrato dagli auditi, che edulcora, a suo avviso, in maniera eccessiva la reale situazione esistente nel settore dei derivati della pubblica amministrazione. Esprime poi scetticismo, in particolare, di fronte all'affermazione secondo cui la BNL non avrebbe erogato incentivi né *bonus* per la commercializzazione dei prodotti derivati.

Ribadisce infatti la necessità di riservare particolare attenzione al tema, considerati i danni all'economia causati dai titoli tossici diffusi da alcune istituzioni finanziarie internazionali, le quali hanno poi potuto beneficiare del salvataggio deciso dalle autorità politiche statunitensi – a spese dei cittadini – malgrado le loro responsabilità.

Il senatore COSTA (*PdL*) giudica positivamente l'operato e la presenza della BNL a sostegno dell'economia delle regioni del Centro-Sud, dopo la dissoluzione del sistema bancario meridionale.

Chiede quindi agli auditi se sono stati svolti approfondimenti sulle modalità attraverso cui risolvere le riscontrate criticità degli strumenti derivati e sulla loro corretta utilizzazione da parte degli enti pubblici.

Ad avviso del senatore CUTRUFO (*PdL*) assume particolare importanza comprendere le ragioni per le quali i benefici economici ottenuti dagli enti locali grazie al ricorso ai derivati sono emersi solo nella corrente seduta, di fronte al quadro estremamente negativo delineato dalle precedenti audizioni.

Il presidente BALDASSARRI, nel replicare alle senatrici Leddi e Bonfrisco, assicura comunque che, in futuro, si provvederà all'invio anticipato dei documenti relativi alle audizioni o, in alternativa, le risposte ai quesiti formulati dai senatori potranno essere fornite anche per iscritto.

In base all'interpretazione dei dati esposti, ritiene assolutamente positivo il complessivo effetto di riduzione del costo del debito degli enti locali, attraverso le operazioni da essi concluse con la BNL. Domanda tuttavia delucidazioni sulle modalità di calcolo e di determinazione del profilo di rischio assunto dagli enti locali in sede di negoziazione dei derivati e chiede inoltre se i benefici illustrati dall'auditano siano al netto oppure no di eventuali costi impliciti e di margini di guadagno a favore della BNL, in modo da verificare come è stato ripartito tra la banca stipulante e la controparte pubblica l'eventuale risparmio realizzato. Aggiunge comunque che i flussi finanziari positivi degli enti locali sono stati certamente favoriti anche dalla forte riduzione dei tassi di interesse: tuttavia, di fronte alla loro prevedibile risalita nei prossimi mesi, chiede se la BNL ha compiuto valutazioni sul permanere della loro convenienza finanziaria per gli enti locali.

Il dottor PIGNATARO assicura innanzitutto la propria disponibilità a rispondere per iscritto ai quesiti formulati dai senatori e aggiunge che la BNL si assume la piena responsabilità dei dati da lui esposti, che sono stati verificati e certificati dalle autorità di controllo.

Osserva che i vincoli prudenziali nell'attività nel settore dei derivati sono stati adottati dalla BNL fin dall'introduzione di tali strumenti, come conferma del resto l'omogeneità dei risultati economici descritti; i derivati hanno finalità di copertura del rischio di tasso e hanno potuto sfruttare, negli ultimi tempi, la favorevole curva dei tassi di interesse, con l'introduzione, da parte della banca, di clausole favorevoli agli enti locali e dirette a prevedere un limite massimo al rischio da essi assunto.

Informa che sono in corso dieci contenziosi con 500 controparti pubbliche, a partire dal 2008, a causa delle preoccupazioni emerse sull'andamento dei derivati. Essi traggono origine dalla volontà degli enti locali di procedere alla loro anticipata estinzione senza corrispondere tuttavia alla BNL l'importo del corrispettivo dovuto.

Assicura che i benefici indicati hanno dato luogo a effettive entrate iscritte a bilancio dagli enti locali, ad eccezione del periodo compreso tra la fine del 2007 e il 2008, a causa dell'andamento negativo dei tassi e dell'acuirsi della crisi.

Respinge le accuse di edulcorazione alla rappresentazione da lui svolta e conferma che non sono stati elargiti *bonus* per la commercializzazione dei derivati, come attesta l'esito positivo dei controlli svolti dagli organi pubblici competenti. Al senatore LANNUTTI (*IdV*), che eccepisce che la corresponsione di incentivi è prevista dal contratto collettivo nazionale del comparto bancario, fa presente che tali clausole sono ovviamente rispettate dalla BNL ma che esse prevedono la corresponsione di incentivi di produttività in via generale e non per l'incremento delle vendite di singoli prodotti, come i derivati. Evidenzia inoltre che i titoli tossici diffusi dalle banche d'affari internazionali non coinvolgono la BNL.

Rileva pertanto che è sbagliato demonizzare i derivati in quanto tali, giacché essi necessitano, a suo parere, di una specifica disciplina sul loro corretto utilizzo e sull'obbligatorietà di puntuali requisiti tecnico-professionali per la loro negoziazione, da possedere all'origine.

Fa presente che il quadro positivo illustrato dalla BNL è emerso nella presente audizione anche perché corrisponde a una decisione del gruppo la scelta di riferire sul proprio operato in via preferenziale nelle sedi politiche e istituzionali.

Nel confermare l'interpretazione dei dati compiuta dal presidente Baldassarri, ribadisce che i benefici economici registrati, pari a 114 milioni di euro nel loro complesso, corrispondono a entrate reali degli enti locali, senza comprendere alcuna voce di guadagno per le banche, poiché gli eventuali margini non discendono dalla regolazione dei flussi di pagamento con le amministrazioni pubbliche ma dall'attività di scambio sul mercato delle posizioni contenute nei prodotti sottoscritti dagli enti locali.

Il presidente BALDASSARRI dichiara quindi chiusa l'audizione.

**Audizione di rappresentanti del Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.**

Il presidente BALDASSARRI introduce i temi oggetto dell'audizione. Considerato il limitato tempo a disposizione prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, propone che si proceda soltanto all'esposizione da parte degli auditi, rinviando a una prossima seduta lo svolgimento della fase dei quesiti e delle risposte.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Il dottor CIACCIA illustra un documento scritto che consegna alla Commissione, svolgendo alcune considerazioni generali sulle caratteristiche e le finalità degli strumenti derivati.

Procede poi a illustrare l'esperienza del gruppo Intesa Sanpaolo nell'utilizzo di tali strumenti – precisando che non risulta in corso alcun contenzioso giudiziale con le controparti pubbliche – e fornisce alcuni spunti di riflessione sull'utilizzo delle cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni.

Conclude dedicando ampi cenni all'attività della Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo, che rappresenta l'articolazione del gruppo dedicata al settore dei servizi finanziari alle pubbliche amministrazioni.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) ritiene infondata l'affermazione della mancanza di contenziosi sui derivati, poiché a lui risultano invece già avviate numerose controversie con i consumatori e le imprese.

Il dottor CIACCIA ribadisce l'assenza di contenzioso con le pubbliche amministrazioni, che sono una realtà distinta da quella dei consumatori e delle imprese.

Il presidente BALDASSARRI, dopo aver fatto presente che sarà possibile rivolgere quesiti all'auditore anche in forma scritta, rinvia, come stabilito, il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 novembre 2009

**147<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**POSSA**

*indi del Vice Presidente*

**BARELLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Crimi.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1813) RUSCONI ed altri.** – *Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva*

**(645) BUTTI.** – *Interventi in favore dell'impiantistica sportiva*

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente relatore BARELLI (*PdL*) rammenta anzitutto le motivazioni che hanno condotto alla presentazione del disegno di legge n. 1813, i cui contenuti erano in parte presenti nel disegno di legge n. 1193, approvato lo scorso 7 ottobre in sede deliberante dalla Commissione. Ricorda in particolare che in quella sede si decise di scindere la disciplina dei grandi impianti da quella delle piccole strutture, delineando così diversi destinatari del provvedimento. Ciò anche al fine di rendere possibile la candidatura dell'Italia a prossimi Campionati internazionali, come ad esempio gli Europei di calcio, rispetto ai quali l'ammodernamento e la ristrutturazione degli stadi rappresenta un'esigenza pressante. Un'altra motivazione sottesa alla scissione delle due tematiche, prosegue il Presidente relatore, era correlata alla necessità di trovare adeguata copertura finanziaria per le agevolazioni fiscali a favore delle società sportive dilettantistiche. Fa presente quindi che il disegno di legge n. 1813 reca la disciplina dei piccoli im-



pianti unitamente alle misure di sostegno fiscale a vantaggio di tutte le associazioni dilettantistiche.

Dopo aver rammentato che in Italia operano oltre 100.000 associazioni sportive, che coinvolgono milioni di cittadini, ritiene infatti che lo sport di base poggi proprio sulle strutture di piccole dimensioni, che occorre razionalizzare in termini di distribuzione sul territorio nonché modernizzare. Sottolinea peraltro con rammarico che dette società vivono un profondo disagio, aggravato dalla crisi economica, e pertanto non possono essere lasciate sole dinanzi all'esigenza di ristrutturare complessi obsoleti. Il Parlamento deve perciò a suo giudizio dare un segnale di attenzione al mondo del dilettantismo, che agisce su base volontaria.

Ripercorre altresì le misure adottate fin dalla XIV Legislatura per assicurare anzitutto continuità al finanziamento del CONI, attraverso il quale sono di fatto supportate le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva, soffermandosi poi sulle disposizioni della legge finanziaria per il 2003 che ha introdotto alcune agevolazioni fiscali a favore del settore. Ritiene tuttavia che occorra aggiornare la normativa ad esempio innalzando la soglia della *no tax area*, affrontando gli aspetti di carattere previdenziale nonché quelli legati al pagamento dell'ICI. Reputa infatti necessario valorizzare l'apporto delle società sportive nei confronti delle quali – ribadisce – è indirizzato il disegno di legge n. 1813, cui è abbinato anche il provvedimento n. 645, di portata più limitata ma ugualmente rivolto al settore. Si augura conclusivamente che l'esame proceda in maniera spedita e che il Governo mantenga l'impegno di assicurare l'adeguato sostegno economico alle proposte normative.

Il senatore RUSCONI (*PD*) esprime apprezzamento per l'intervento incisivo e concreto del Presidente relatore, auspicando che la Commissione concluda in tempo breve l'esame dei provvedimenti così come è accaduto in occasione dei disegni di legge nn. 1193 e abbinati. Richiama quindi l'*iter* svolto in quella sede, proponendo di procedere ugualmente alla costituzione di un Comitato ristretto, onde apportare le eventuali modifiche al testo da sottoporre poi alla Commissione. In proposito, reputa necessaria la presenza del Governo, chiamato ad individuare una copertura idonea alle misure previste soprattutto all'articolo 7. Ritiene peraltro che l'introduzione di agevolazioni fiscali sia un incentivo per l'emersione delle attività sommerse.

Suggerisce altresì di sospendere temporaneamente l'indagine conoscitiva sullo sport dilettantistico, atteso che l'esito sarebbe evidentemente diverso qualora la Commissione approvasse il disegno di legge n. 1813.

Nel giudicare utili anche in questo caso le audizioni degli operatori interessati, propone di concentrarle, in quanto il testo già recepisce le esigenze del settore. Avviandosi alla conclusione, sottolinea come l'impiantistica minore possa beneficiare delle misure introdotte dal provvedimento che opera trasversalmente rispetto a tutti gli sport, non esclusivamente con riferimento al calcio.

Il sottosegretario CRIMI auspica che anche il disegno di legge n. 1813 possa procedere in sede deliberante come si è verificato per i disegni di legge nn. 1193 e abbinati. Assicura poi che parteciperà a tutti i lavori della Commissione, manifestando condivisione sull'ipotesi di istituire un Comitato ristretto se ciò può imprimere l'accelerazione necessaria all'esame.

Il presidente relatore BARELLI (*PdL*) domanda l'orientamento dei Gruppi circa l'ipotesi di costituire il Comitato ristretto, comunicando che riferirà al presidente Possa l'intenzione di sospendere l'indagine conoscitiva sullo sport dilettantistico.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) ritiene più celere proseguire i lavori nella sede plenaria, considerato che il disegno di legge n. 1813 è già il frutto di un accordo raggiunto in una sede ristretta, benché riferita al provvedimento sui grandi impianti.

Il senatore RUSCONI (*PD*) prende atto con favore che la maggioranza giudica positivamente l'accordo assunto in occasione dell'esame dei disegni di legge nn. 1193 e abbinati e pertanto rinuncia alla proposta di costituire un Comitato ristretto, stante la convergenza già registratasi. Occorre comunque che il Governo verifichi le risorse disponibili, nonché la loro congruità rispetto alle misure introdotte dal provvedimento.

Il sottosegretario CRIMI si associa al percorso individuato, suggerendo altresì di coinvolgere informalmente anche i deputati nella stesura del testo.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) assicura che si terrà conto della necessità di una concertazione con l'altro ramo del Parlamento; precisa infine che le audizioni potranno utilmente essere svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)» (n. 131)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Seguito dell'esame e sospensione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 novembre scorso, nel corso della quale il presidente relatore POSSA (*PdL*) ricorda di aver illustrato uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pub-

blicato in allegato al resoconto di quella seduta. Dà quindi conto di un nuovo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto, nel quale ha inserito l'osservazione n. 12 inerente l'opportunità che sia previsto un adeguato compenso per i presidenti dei soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca che presteranno la loro attività nel consiglio direttivo fino alla piena operatività degli organi dell'Agenzia.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) dichiara il proprio voto favorevole sul nuovo schema di parere proposto dal Presidente relatore.

Il senatore RUSCONI (*PD*) manifesta la disponibilità del suo schieramento a votare favorevolmente qualora fossero recepite nello schema di parere alcune modifiche. Considerata l'esigenza di approfondire ulteriormente il tema, propone dunque di rinviare la votazione a martedì.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) precisa che il termine per l'espressione del parere è fissato al 21 novembre e non è prorogabile.

Il senatore RUSCONI (*PD*) esprime dunque fin d'ora le richieste di modifica del suo Gruppo. Anzitutto, date le convergenze fra l'atto in titolo e il decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 2008, avrebbe ritenuto preferibile apportare dei correttivi direttamente sul predetto decreto del Presidente della Repubblica, senza emanare un nuovo regolamento.

Reputa comunque accettabile l'atto proposto, in quanto conferma l'impostazione del precedente decreto del Presidente della Repubblica, invitando poi ad eliminare, all'articolo 1, comma 3, il riferimento al decreto legislativo n. 300 del 1999, considerate le specificità dell'ANVUR. Sempre allo scopo di rafforzare la terzietà dell'Agenzia, suggerisce poi l'introduzione, tra i principi base di cui all'articolo 2, comma 1, anche di quello dell'indipendenza.

Dopo aver giudicato più corretto, all'articolo 2, comma 1, attribuire all'ANVUR compiti di promozione «della qualità e della cultura del merito» anziché di «cultura della qualità e del merito», invita a richiamare gli obiettivi del Consiglio europeo di Lisbona laddove si dispone il coordinamento fra le funzioni dell'Agenzia e gli accordi europei in materia, precisando che essa opera «nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca».

Passando all'articolo 3, ritiene doveroso fare riferimento ai fattori di contesto, quali le risorse disponibili, la condizione socio-economica del territorio e il livello di preparazione degli studenti neo iscritti. Auspica altresì la previsione di un coinvolgimento attivo degli studenti e dei loro organi rappresentativi.

Considera inoltre opportuno prevedere valutazioni periodiche e visite ispettive da parte dell'Agenzia, finalizzate a monitorare nel tempo la qualità delle sedi universitarie, e lamenta l'assenza di ogni riferimento alla

Carta europea dei ricercatori come elemento di valutazione della qualità di un'istituzione universitaria o di ricerca, sollecitandone l'introduzione all'articolo 3, comma 2.

Dopo aver posto in luce l'importanza del rapporto, dell'integrazione e del mutuo sostegno fra attività didattica e di ricerca, invita a reintrodurre nell'articolato la previsione secondo cui l'ANVUR fornisce criteri, metodi e parametri per l'attività dei Nuclei di valutazione interna degli atenei e deplora la scomparsa di una valutazione *ex post* della qualità del reclutamento.

Nel suggerire di rafforzare la differenza degli indicatori utili per i diversi ambiti disciplinari, auspica indi che l'Agenzia abbia fra i suoi compiti anche la promozione della formazione e degli studi in tema di qualità delle attività universitarie e di ricerca.

Quanto all'attribuzione di fondi premiali, ritiene opportuno stabilire che una quota prefissata e non consolidabile del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) sia assegnata dal Ministero in dipendenza della qualità delle attività svolte, misurata secondo criteri stabiliti dall'ANVUR. Occorrerebbe altresì che l'ANVUR potesse intervenire qualora riscontrasse situazioni di bassa qualità o di inadempienza.

Convieni poi che il Rapporto sullo stato del sistema universitario non debba avere cadenza annuale, bensì triennale, o quanto meno biennale. Il Rapporto dovrebbe del resto essere a suo avviso l'occasione per un inquadramento del sistema italiano in quello europeo e internazionale.

Soffermandosi sulla banca dati di esperti prevista dall'articolo 5, comma 3, osserva che essa non dovrebbe servire solo alla scelta dei consulenti, ma anche per altri scopi utili alla valutazione. Occorrerebbe altresì a suo avviso esplicitare che tra i possibili candidati da inserire nella banca dati vi siano cittadini italiani che lavorano stabilmente in università e centri di ricerca stranieri. Analogamente, ritiene che alcuni componenti del consiglio direttivo potrebbero essere di nazionalità straniera, per garantire all'Agenzia un punto di vista più internazionale.

Quanto al sistema del rinnovo parziale del consiglio direttivo, lo giudica in linea di massima condivisibile, anche se la versione proposta è forse un po' troppo complicata e richiederebbe una semplificazione.

Passando alla dotazione organica, giudica eccessivo il numero di quattro dirigenti rispetto a quindici dipendenti. Sollecita altresì l'affermazione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di consulenza agli esperti.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) si dichiara sorpreso per le molte critiche avanzate, la maggior parte delle quali non sono state manifestate in discussione generale e quindi non hanno potuto essere prese in considerazione con il dovuto approfondimento. Auspica pertanto che l'opposizione voglia concentrare i suoi suggerimenti in un numero più limitato di richieste, che possano essere analiticamente esaminate.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (n. 132)**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (n. 133)**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (n. 134)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguivo dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) riferisce sulle audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con riferimento all'atto n. 132. Comunica in particolare che martedì 10 novembre sono state audite le organizzazioni sindacali e quelle rappresentative dei dirigenti scolastici, che hanno sollevato alcune preoccupazioni comuni, a partire dai tempi di approvazione della riforma e dalla conseguente informazione alle famiglie. Pur con le prevedibili difficoltà del momento di avvio, molte organizzazioni hanno tuttavia sottolineato l'esigenza di non rinviare ulteriormente il riordino, mentre unanime è stata la richiesta di applicarlo solo dalle classi prime, escludendo le classi seconde. È stata altresì invocata la definizione di modalità più chiare per i passaggi da un segmento formativo all'altro. Diverse organizzazioni si sono poi soffermate sull'esigenza di misure di accompagnamento adeguate tra cui l'organico funzionale pluriennale di istituto, come del resto segnalato nella relazione introduttiva, al fine di garantire la prevista flessibilità. È stata inoltre sottolineata l'inopportunità di far confluire tutti gli istituti d'arte nel sistema liceale, atteso che molti di essi hanno invece una vocazione più professionale, ipotizzando un coinvolgimento dei collegi docenti nella decisione. Al riguardo, egli conviene sull'estrema differenziazione a livello territoriale e quindi si dichiara d'accordo a rimettere la scelta al collegio docenti, paventando tuttavia qualche difficoltà di carattere organizzativo e programmatico. Il relatore fa presente altresì che sono stati espressi giudizi positivi nei confronti della riduzione del tempo scuola, pur con il rilievo connesso all'esigenza di uniformare tutti e cinque gli anni sulle 30 ore. Tutte le organizzazioni hanno infine lamentato i pesanti tagli al settore e rimarcato l'esigenza di una forte riqualificazione del personale.

Con riferimento ad alcune richieste specifiche, il relatore comunica che la Gildea ha rimarcato l'urgenza di riordinare gli organi collegiali della scuola, ormai anacronistici, e di non reintrodurre la frammentarietà degli indirizzi con un uso indiscriminato della quota di autonomia, mentre l'ANP ha espresso parere favorevole all'insegnamento in lingua straniera di una materia non linguistica, all'alternanza scuola-lavoro (richiamata invero anche da altre organizzazioni) e alla pari dignità dei diplomi. Ha la-

mentato invece che i sei licei siano troppo diversi uno dall'altro, essendo mancato quello sforzo unificatore che ha caratterizzato il riordino di tecnici e professionali. La Rete della comunicazione didattica ha poi rivolto un accorato appello a non trascurare l'esigenza di ammodernamento del liceo classico gentiliano sottesa alle numerose sperimentazioni sviluppatesi negli ultimi decenni.

Mercoledì 11 novembre l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha audito invece le organizzazioni rappresentative dei genitori, che si sono espresse a favore di un riordino del secondo ciclo, seppur con alcuni distinguo, e hanno posto in luce l'esigenza di assicurare continuità nelle riforme e di investire su orientamento e formazione. Da più parti è stata anche evidenziata la necessità di chiarire lo spirito pedagogico del riordino.

In dettaglio, secondo l'AgeSC è positiva la riduzione degli indirizzi per contenere la frammentazione, ma occorre più chiarezza nella distinzione tra discipline obbligatorie, opzionali e facoltative. Hanno inoltre chiesto un chiarimento sulla possibilità per le scuole di integrare i piani di studio, sottolineando l'esigenza di un maggiore controllo. Il MOIGE ha ritenuto condivisibile la scelta in favore della qualità del tempo scuola a discapito della quantità, attuata attraverso la riduzione del carico orario, e ha poi posto l'accento sull'insegnamento dell'italiano, dell'inglese e di una seconda lingua comunitaria, auspicando che la riforma rifugga da mere logiche sindacali. Il FAES ha ribadito il ruolo della famiglia nell'orientamento, in qualità di primo soggetto educativo. Con riferimento all'articolo 2 dello schema di regolamento sui licei, ha ritenuto che l'identità di tali istituti non passi solo attraverso la misurazione di competenze, conoscenze e abilità, ma sia il frutto di una concezione dell'uomo nella sua globalità. Si è quindi soffermato sul tema delle competenze, illustrando alcune osservazioni dettagliate in merito agli articoli 2, comma 5, 10, comma 2, e 12 commi 1 e 3. In proposito ha proposto, fra l'altro, di rendere obbligatoria per le università la comunicazione alle scuole degli *standard* dei *test* di ingresso, di rappresentare anche le scuole paritarie all'interno dell'istituendo Comitato nazionale per l'istruzione liceale e di estendere l'attività dell'Invalsi anche alla scuola secondaria di secondo grado. L'AGE ha invitato a richiamare nel regolamento le parti più significative del decreto legislativo n. 226 del 2005, giudicando tuttavia riduttiva l'attenzione che l'atto dedica all'insegnamento di una lingua europea aggiuntiva all'italiano e all'inglese. Nel sollecitare una maggiore valorizzazione di Cittadinanza e Costituzione, l'Associazione ha invitato peraltro ad introdurre nell'articolo 10, comma 4, la definizione di autonomia scolastica contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, reputando superflua la creazione del comitato scientifico. Si è inoltre espressa a favore di dotazioni economiche più consistenti e ha chiesto a sua volta che la riforma non si applichi anche classi seconde funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011.

Il relatore rende noto altresì che ieri sono state audite le organizzazioni rappresentative dei docenti nonché i rappresentanti della sperimenta-

zione ERICA degli istituti tecnici. Tutte le associazioni hanno chiesto che il riordino parta solo dalle classi prime e non anche dalle seconde, l'adozione di misure di accompagnamento nonché un'adeguata formazione dei docenti. Alcuni auditi hanno poi addirittura chiesto il rinvio di un anno.

Quanto alle richieste specifiche, l'ADI ha lamentato l'eccessiva rigidità dei licei e ha sostenuto che i licei artistici dovrebbero invece essere qualificati come istituti tecnici, nei quali dovrebbe confluire anche l'insegnamento della danza e della musica. Pur pronunciandosi a favore della riduzione delle ore, ha affermato che non si può ridurre l'orario mantenendo lo stesso numero di discipline. Ha poi ritenuto che i nuovi licei mortifichino le competenze scientifiche e che il latino dovrebbe diventare una specialità studiata perciò da meno studenti ma meglio. La FIDAE ha manifestato il suo favore per una quota di flessibilità uguale nel corso dell'intero quinquennio e ha posto il problema delle modalità di valutazione dei crediti scolastici al fine del passaggio da un percorso ad un altro. Ha precisato indi che la composizione dei comitati scientifici dovrebbe essere a vantaggio della componente scolastica. L'AID si è soffermata prevalentemente sugli istituti tecnici e professionali, lamentando comunque carenze e inesattezze nella relazione tecnica di accompagnamento agli atti. L'AND ha rilevato che ai dipartimenti devono essere attribuite specifiche funzioni e si è dichiarata contraria ai comitati scientifici che potrebbero sovrapporsi ai collegi dei docenti. Ha poi invitato a potenziare gli insegnamenti obbligatori, giudicando addirittura troppo ampia la classificazione in sei licei. Ha affermato altresì che il numero previsto in prima applicazione per le sezioni del liceo musicale e coreutico è troppo esiguo rispetto a quello dei conservatori. Al riguardo, il relatore dichiara invece che il numero stabilito è per il momento sufficiente, salvo una rivalutazione dopo qualche anno di avvio. Dichiarandosi favorevole all'insegnamento nel V anno di una materia in lingua straniera, l'AND ha sollecitato altresì un chiarimento circa i docenti che avranno tale compito. Ha lamentato infine l'eliminazione della geografia economica. L'ANIES ha segnalato criticamente che il liceo classico non prevede opzioni, a differenza degli altri licei: rischia perciò di essere anacronistico tanto più che fino ad ora si è evoluto anche con l'introduzione del Piano nazionale di informatica e della lingua straniera nel quinquennio. Ha invitato perciò ad una rimodulazione del liceo classico, valutando se le ore di latino possano essere quanto meno rapportate a quelle di greco, senza perdere lo spazio per altre materie come la matematica e la lingua straniera.

La DIESSE ha invocato maggiore chiarezza nella definizione di insegnamenti obbligatori, opzionali e facoltativi. Con particolare riferimento al liceo scientifico, ha rilevato un'eccessiva attenzione alla concezione etica della scienza a discapito dell'esperienza diretta dei fenomeni naturali. Ha poi manifestato il suo favore per il richiamo all'EQF, chiedendo di precisare la compatibilità del riordino con il preannunciato indirizzo di riforma sull'organico funzionale. Il CIDI ha deplorato l'assenza di un biennio unitario orientativo per tutti i percorsi nonché la distinzione tra sapere e saper fare. Ha poi domandato assicurazioni circa le risorse, giudicando il rior-

dino lontano dalle esigenze dei ragazzi. L'AESPI ha stigmatizzato la divisione in due bienni e in un ultimo anno, ritenendo ancora troppo vasta la gamma dei licei. Ha espresso una posizione contraria a quella dell'ADI circa l'insegnamento del latino precisando che dovrebbe essere insegnato a tutti, anche nei licei musicali e artistici, e non solo nel primo biennio. Si è espressa negativamente sulle opzioni scientifico-tecnologica del liceo scientifico e economico-sociale del liceo delle scienze umane. Ha poi manifestato un avviso contrario all'affiancamento dell'indirizzo coreutico nei licei musicali, reputando preferibile un suo spostamento nei professionali. Il CNADSI ha concordato con l'AESPI circa la critica alla suddivisione tra due bienni e anno terminale. Ha giudicato più problematico l'inquadramento del liceo classico, il cui quadro orario necessiterebbe di un'ora in più di greco nel IV anno. Quanto al liceo scientifico, ha proposto l'incremento delle ore di filosofia nel triennio (da 2 a 3), lamentando la povertà culturale dell'opzione scientifico-tecnologica. Infine ha invitato a sostituire la dizione «scienze motorie» con «educazione fisica». La FNISM ha posto l'accento sull'esigenza di una logica di sistema e sul carattere trasversale dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. Ha inoltre valutato poco innovativi i nuovi licei, precisando che la lingua straniera dovrebbe essere insegnata per l'intero quinquennio. Ha manifestato condisione sull'insegnamento di una materia in lingua straniera, sottolineando a sua volta la necessità di una riforma degli organi collegiali. L'UCIIM si è associata alla FNISM sulla natura trasversale dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. Ha poi suggerito l'insegnamento di una materia in lingua straniera anche negli anni antecedenti all'ultimo, lamentando che nel liceo classico e artistico nel primo biennio mancano alcune discipline necessarie per la formazione delle competenze richieste a livello europeo.

L'ANIEF ha criticato il «sacrificio» del profilo economico-giuridico, diventato facoltativo nel solo liceo delle scienze umane, la cui identità è ritenuta poco chiara poiché c'è poco spazio per le discipline caratterizzanti. Ha sostenuto altresì che l'indirizzo scientifico-tecnologico dovrebbe essere la regola e non un'opzione, apprezzando l'introduzione del liceo musicale e coreutico. Ha poi espresso rammarico per il mancato riconoscimento di uno *status* proprio all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, giudicando inoltre positivamente che una materia venga insegnata in lingua straniera; a tale ultimo riguardo ha proposto che le materie vengano scelte tra quelle che non comportano la padronanza lessicale (come ad esempio una disciplina scientifica).

Questa mattina, prosegue il relatore, sono stati infine auditi i rappresentanti di Confindustria i quali si sono soffermati più diffusamente sull'istruzione tecnica. Quanto ai licei, hanno riscontrato un equivoco di fondo nell'opzione scientifico-tecnologica del liceo scientifico che rischia di mortificare l'esperienza fino ad ora acquisita dagli istituti tecnici, nei quali peraltro era potenziata la didattica laboratoriale.

Avviandosi alla conclusione, il relatore dà conto anche del parere reso dalla Conferenza unificata per quanto concerne il riordino dei licei, espresso in data 29 ottobre e trasmesso formalmente l'11 novembre. In par-



ticolare, la Conferenza delle Regioni ha reso un parere negativo a maggioranza, ad eccezione del Veneto e del Molise che hanno espresso in parere favorevole; la Lombardia e il Friuli hanno espresso parere favorevole con la richiesta che «per quanto riguarda il liceo musicale e coreutico sia quantificata a livello regionale la previsione di attivare in prima applicazione a livello nazionale 40 sezioni musicali e 10 coreutiche». L'ANCI e l'UNCEM hanno espresso un avviso positivo, mentre l'UPI ha prodotto un documento unico sui tre atti, lamentando in merito ai licei la mancanza di unitarietà complessiva del nuovo assetto in presenza di un quadro orario molto differenziato. L'UPI ha poi rilevato criticamente che il riordino dovrebbe applicarsi solo per le prime classi e non anche per le seconde e che la riforma degli ordinamenti non è priva di impatto economico per le province.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*) rivolge un sentito ringraziamento al relatore Asciutti per l'analitica disamina svolta delle diverse posizioni rappresentate dagli auditi.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 16, è ripresa alle ore 16,10.*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)» (n. 131)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame, dianzi sospeso.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*), ribadendo la disponibilità del suo Gruppo a giungere ad una proposta condivisa, avanza alcune specifiche richieste di modifica o chiarimento rispetto allo schema di parere precedentemente illustrato dal Presidente relatore.

Anzitutto, alla prima premessa, suggerisce di modificare il riferimento all'allora ministro Moratti con quello più generico di Governo.

Dopo aver chiesto delucidazioni in ordine alla condizione n. 3, ritiene necessaria una modifica sulla formulazione dei compiti di promozione dell'Agenzia. Ritiene altresì essenziale precisare il rapporto dell'ANVUR con i Nuclei di valutazione interni, stabilendo che l'Agenzia fissi criteri, metodi e parametri per la loro attività.

Domanda altresì spiegazioni sulla congruità della previsione di quattro dirigenti, a fronte di quindici dipendenti e sollecita la fissazione del principio di rotazione degli incarichi di consulenza.

Il senatore CERUTI (*PD*) chiede altresì una modifica del secondo capoverso delle premesse, laddove si fa riferimento al «progressivo superamento a livello mondiale della concezione humboltiana dell'università».

Si associa il senatore VALDITARA (*PdL*), il quale suggerisce altresì la soppressione, nel medesimo capoverso, del riferimento alla licealizzazione dell'università.

Replica il presidente relatore POSSA (*PdL*) il quale, con riferimento alla condizione n. 3, precisa che essa è volta a stigmatizzare la mancanza di corrispondenza tra la relazione illustrativa dell'atto, che fa espresso riferimento ad un coordinamento dell'Agenzia con l'organismo centrale di valutazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *f*), della legge n. 15 del 2009, e l'articolato, dove tale coordinamento non è esplicitato.

Quanto ai Nuclei di valutazione interna, ritiene che l'osservazione n. 2 esprima chiaramente la richiesta di un maggiore raccordo.

Dopo aver puntualizzato che, dei quattro dirigenti previsti, uno è il presidente del consiglio direttivo e gli altri tre sono i responsabili delle tre aree in cui si articola l'organismo, reputa indi che il criterio di rotazione degli incarichi sia assolutamente scontato.

Accoglie invece le proposte di modifica alle premesse e riformula conseguentemente lo schema di parere precedentemente illustrato, in un testo pubblicato in allegato al presente resoconto.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità lo schema di parere favorevole con condizioni ed osservazioni del Presidente relatore, come riformulato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 19 novembre, alle ore 14,30, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

#### *POSTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocata per domani giovedì 19 novembre, alle ore 8,45, per l'audizione del professor De Toni in ordine alla riforma della scuola secondaria superiore (atti nn. 132, 133 e 134), è posticipata alle ore 9.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 131

«La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,

premessi che:

già nella XIV legislatura l'allora ministro Moratti aveva condiviso l'idea di creare un'agenzia indipendente di valutazione dell'università e della ricerca,

nella XV legislatura il decreto-legge n. 262 del 2006 ha istituito l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), rinviando tuttavia la disciplina della struttura ad un successivo regolamento,

il regolamento è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 2008, ma non è stato mai applicato, poiché ad esso non ha fatto seguito il prescritto regolamento sulla dotazione organica dei dirigenti di livello dirigenziale generale e non generale dell'Agenzia, nonché sulla ripartizione del personale nelle aree funzionali,

nella presente legislatura è stato pertanto predisposto lo schema di regolamento in titolo che sostituisce il precedente, attribuendo inequivocabilmente al Ministro la responsabilità politica delle scelte e all'Agenzia una funzione propositiva,

preso atto del progressivo superamento a livello mondiale della concezione humboldtiana dell'università, secondo cui il professore universitario ideale deve essere un grande docente e insieme un grande ricercatore, conseguente all'enorme sviluppo dello scibile tecnico-scientifico, alla sua frammentazione in migliaia di discipline, alla maggiore distanza tra quello che si insegna e le nuove conoscenze, al costo dell'attività di ricerca, nonché alla licealizzazione dell'università, tanto che in America si è diffusa la distinzione tra le *teaching universities* e le *research universities*, con compiti ugualmente importanti ma diversi tra loro,

condiviso l'obiettivo di rafforzare un'attività di valutazione effettivamente terza sulla sfera universitaria e della ricerca,

tenuto conto che l'articolo 2, comma 634, della legge finanziaria 2008, sul riordino degli enti e degli organismi pubblici impone fra l'altro di razionalizzare gli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi riducendo il numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, sicché il nuovo regolamento prevede una diversa strut-

tura dell'ANVUR, con due posti di dirigente di prima fascia in meno ed un risparmio di spesa quantificato in 400.000 euro all'anno,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), si reputa necessario delimitare meglio l'oggetto dell'attività di valutazione dell'Agenzia per quanto riguarda le università, ad esempio identificandolo con le singole facoltà o, meglio ancora, con i singoli dipartimenti,

2) si ritiene indispensabile che l'Agenzia effettui le sue valutazioni più rapidamente possibile (tipicamente entro 5-7 anni dallo svolgimento dell'attività), atteso che essa costituisce l'elemento di un sistema di controllo retroazionato ed è quindi tanto più efficace quanto più il tempo di retroazione è breve;

3) si reputa necessario precisare il rapporto di coordinamento fra l'ANVUR e l'organismo centrale di valutazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *f*), della legge n. 15 del 2009, richiamato nella relazione illustrativa dell'atto (peraltro facendo riferimento ad un virgolettato del provvedimento che non è stato riscontrato) ma non chiaramente esplicitato nel testo,

4) si rimarca l'assoluta esigenza che l'Agenzia sia dotata di risorse adeguate al suo buon funzionamento. In proposito, pur prendendo atto della possibilità che il Ministro, sentita la CRUI, riservi annualmente ulteriori somme a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) e sul Fondo ordinario per gli enti di ricerca, si rileva che gli stanziamenti attualmente dedicati sono insufficienti per il corretto svolgimento dei compiti attribuiti all'Agenzia,

e con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 2, comma 1, in linea con quanto segnalato dal Consiglio di Stato, si manifesta perplessità sull'attribuzione all'ANVUR di compiti di promozione della cultura della qualità e del merito del sistema italiano dell'università e della ricerca, in quanto ciò rappresenta il risultato dell'attività di valutazione, ma non può essere una finalità primaria dell'Agenzia, dato il suo carattere tecnico-scientifico,

2) all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), si suggerisce una precisazione in ordine al rapporto dell'Agenzia con i nuclei di valutazione interna degli atenei,

3) all'articolo 4, comma 2, si sollecita un chiarimento circa la possibilità di richiedere – motivatamente – «per una sola volta» il riesame dei rapporti di valutazione approvati dall'Agenzia, in quanto non risulta chiaro quale sia l'arco temporale di riferimento,

4) al comma 3 del medesimo articolo 4, si ritiene che la redazione con frequenza annuale del Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca costituisca un impegno eccessivamente gravoso, giudicandone preferibile l'elaborazione a cadenza biennale,

5) all'articolo 6, comma 4, si reputa alquanto singolare la diversificazione della durata in carica dei componenti del primo consiglio diret-

tivo, sia pur giustificata con la volontà di fare in modo che nelle successive tornate quadriennali del consiglio vi sia sempre qualche componente con specifica esperienza di gestione. Al riguardo, si segnala che detta disposizione è stigmatizzata anche nel parere del Consiglio di Stato ed in quello della Commissione affari costituzionali del Senato e si ribadisce che il criterio usualmente adottato è quello del ricambio completo quadriennale dell'organo di gestione,

6) all'articolo 8, si rileva che sarebbe opportuno precisare meglio le modalità di funzionamento del consiglio direttivo, con riferimento ad esempio alla maggioranza con cui sono assunte le delibere e al numero minimo di componenti presenti in una seduta perché le delibere assunte siano valide, anche se la relativa disciplina trova evidentemente riscontro nei principi generali di funzionamento degli organi collegiali e potrà comunque essere definita nell'ambito dei regolamenti previsti dall'articolo 12, comma 4,

7) sempre all'articolo 8, si manifestano perplessità in ordine alla scelta di demandare ad alcune istituzioni straniere il compito di designare taluni membri del comitato di selezione incaricato di proporre al Ministro una rosa di candidati all'incarico di componente del consiglio direttivo, nonché del comitato consultivo. Tali perplessità sono motivate fra l'altro dalla prevedibile mancanza di conoscenze di contesto sulla situazione della ricerca e della università italiane da parte degli organismi decisionali stranieri indicati. Piuttosto, si ritiene che l'effettiva internazionalizzazione dell'Agenzia sia da ricercarsi attraverso il coinvolgimento di autorevoli personalità straniere nella valutazione fra pari,

8) all'articolo 11, comma 2, si esprime una certa perplessità sulla disposizione relativa alla nomina di due membri per alcune tipologie di componenti del comitato consultivo, qualora il soggetto sia «presente nel consiglio direttivo dell'ente», in relazione alla sua macchinosità,

9) all'articolo 12, comma 1, si ritiene che la distinzione più valida delle linee di attività dell'Agenzia sarebbe quella fra l'università (comprensiva di didattica e ricerca) e la ricerca. Si invita quindi il Governo a valutare l'opportunità di riorganizzare l'Agenzia secondo la predetta distinzione,

10) sempre all'articolo 12, comma 1, con riferimento all'allocatione del personale, si invita il Governo a riformulare più chiaramente l'allegato A del provvedimento, precisando che le aree ivi indicate non sono quelle di attività dell'Agenzia, bensì quelle contrattuali,

11) all'articolo 14, comma 2, si giudica inopportuna la soppressione dei comitati di valutazione previsti nei decreti legislativi nn. 127 e 128 del 2003, rispettivamente riferiti al Consiglio nazionale delle ricerche e all'Agenzia spaziale italiana, in analogia con il mantenimento dei nuclei di valutazione interna degli atenei, nella convinzione che la cultura della valutazione debba permeare in modo capillare tutte le strutture della didattica e della ricerca,

12) all'articolo 14, comma 3, non appare giustificato mantenere per un anno a titolo gratuito i presidenti dei soppressi Comitato nazionale per

la valutazione del sistema universitario e del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca nel consiglio direttivo. Se si ritiene opportuno – com'è effettivamente condivisibile – non disperdere l'esperienza e facilitare così la fase transitoria, si suggerisce quindi stabilire un adeguato compenso».

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 131**

«La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,

premessi che:

già nella XIV legislatura il Governo aveva condiviso l'idea di creare un'agenzia indipendente di valutazione dell'università e della ricerca,

nella XV legislatura il decreto-legge n. 262 del 2006 ha istituito l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), rinviando tuttavia la disciplina della struttura ad un successivo regolamento,

il regolamento è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 2008, ma non è stato mai applicato, poiché ad esso non ha fatto seguito il prescritto regolamento sulla dotazione organica dei dirigenti di livello dirigenziale generale e non generale dell'Agenzia, nonché sulla ripartizione del personale nelle aree funzionali,

nella presente legislatura è stato pertanto predisposto lo schema di regolamento in titolo che sostituisce il precedente, attribuendo inequivocabilmente al Ministro la responsabilità politica delle scelte e all'Agenzia una funzione propositiva,

preso atto del progressivo cambiamento a livello mondiale delle funzioni dell'università, conseguente all'enorme sviluppo dello scibile tecnico-scientifico, alla sua frammentazione in migliaia di discipline, alla maggiore distanza tra quello che si insegna e le nuove conoscenze, al costo dell'attività di ricerca, tanto che in alcuni Paesi occidentali si è diffusa la distinzione tra le *teaching universities* e le *research universities*, con compiti ugualmente importanti ma diversi tra loro,

condiviso l'obiettivo di rafforzare un'attività di valutazione effettivamente terza sulla sfera universitaria e della ricerca,

tenuto conto che l'articolo 2, comma 634, della legge finanziaria 2008, sul riordino degli enti e degli organismi pubblici impone fra l'altro di razionalizzare gli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi riducendo il numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, sicché il nuovo regolamento prevede una diversa strut-

tura dell'ANVUR, con due posti di dirigente di prima fascia in meno ed un risparmio di spesa quantificato in 400.000 euro all'anno,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), si reputa necessario delimitare meglio l'oggetto dell'attività di valutazione dell'Agenzia per quanto riguarda le università, ad esempio identificandolo con le singole facoltà o, meglio ancora, con i singoli dipartimenti,

2) si ritiene indispensabile che l'Agenzia effettui le sue valutazioni più rapidamente possibile (tipicamente entro 5-7 anni dallo svolgimento dell'attività), atteso che essa costituisce l'elemento di un sistema di controllo retroazionato ed è quindi tanto più efficace quanto più il tempo di retroazione è breve;

3) si reputa necessario precisare il rapporto di coordinamento fra l'ANVUR e l'organismo centrale di valutazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *f*), della legge n. 15 del 2009, richiamato nella relazione illustrativa dell'atto (peraltro facendo riferimento ad un virgolettato del provvedimento che non è stato riscontrato) ma non chiaramente esplicitato nel testo,

4) si rimarca l'assoluta esigenza che l'Agenzia sia dotata di risorse adeguate al suo buon funzionamento. In proposito, pur prendendo atto della possibilità che il Ministro, sentita la CRUI, riservi annualmente ulteriori somme a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) e sul Fondo ordinario per gli enti di ricerca, si rileva che gli stanziamenti attualmente dedicati sono insufficienti per il corretto svolgimento dei compiti attribuiti all'Agenzia,

e con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 2, comma 1, in linea con quanto segnalato dal Consiglio di Stato, si manifesta perplessità sull'attribuzione all'ANVUR di compiti di promozione della cultura della qualità e del merito del sistema italiano dell'università e della ricerca, in quanto ciò rappresenta il risultato dell'attività di valutazione, ma non può essere una finalità primaria dell'Agenzia, dato il suo carattere tecnico-scientifico,

2) all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), si suggerisce una precisazione in ordine al rapporto dell'Agenzia con i nuclei di valutazione interna degli atenei,

3) all'articolo 4, comma 2, si sollecita un chiarimento circa la possibilità di richiedere – motivatamente – «per una sola volta» il riesame dei rapporti di valutazione approvati dall'Agenzia, in quanto non risulta chiaro quale sia l'arco temporale di riferimento,

4) al comma 3 del medesimo articolo 4, si ritiene che la redazione con frequenza annuale del Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca costituisca un impegno eccessivamente gravoso, giudicandone preferibile l'elaborazione a cadenza biennale,

5) all'articolo 6, comma 4, si reputa alquanto singolare la diversificazione della durata in carica dei componenti del primo consiglio diret-



tivo, sia pur giustificata con la volontà di fare in modo che nelle successive tornate quadriennali del consiglio vi sia sempre qualche componente con specifica esperienza di gestione. Al riguardo, si segnala che detta disposizione è stigmatizzata anche nel parere del Consiglio di Stato ed in quello della Commissione affari costituzionali del Senato e si ribadisce che il criterio usualmente adottato è quello del ricambio completo quadriennale dell'organo di gestione,

6) all'articolo 8, si rileva che sarebbe opportuno precisare meglio le modalità di funzionamento del consiglio direttivo, con riferimento ad esempio alla maggioranza con cui sono assunte le delibere e al numero minimo di componenti presenti in una seduta perché le delibere assunte siano valide, anche se la relativa disciplina trova evidentemente riscontro nei principi generali di funzionamento degli organi collegiali e potrà comunque essere definita nell'ambito dei regolamenti previsti dall'articolo 12, comma 4,

7) sempre all'articolo 8, si manifestano perplessità in ordine alla scelta di demandare ad alcune istituzioni straniere il compito di designare taluni membri del comitato di selezione incaricato di proporre al Ministro una rosa di candidati all'incarico di componente del consiglio direttivo, nonché del comitato consultivo. Tali perplessità sono motivate fra l'altro dalla prevedibile mancanza di conoscenze di contesto sulla situazione della ricerca e della università italiane da parte degli organismi decisionali stranieri indicati. Piuttosto, si ritiene che l'effettiva internazionalizzazione dell'Agenzia sia da ricercarsi attraverso il coinvolgimento di autorevoli personalità straniere nella valutazione fra pari,

8) all'articolo 11, comma 2, si esprime una certa perplessità sulla disposizione relativa alla nomina di due membri per alcune tipologie di componenti del comitato consultivo, qualora il soggetto sia «presente nel consiglio direttivo dell'ente», in relazione alla sua macchinosità,

9) all'articolo 12, comma 1, si ritiene che la distinzione più valida delle linee di attività dell'Agenzia sarebbe quella fra l'università (comprensiva di didattica e ricerca) e la ricerca. Si invita quindi il Governo a valutare l'opportunità di riorganizzare l'Agenzia secondo la predetta distinzione,

10) sempre all'articolo 12, comma 1, con riferimento all'allocatione del personale, si invita il Governo a riformulare più chiaramente l'allegato A del provvedimento, precisando che le aree ivi indicate non sono quelle di attività dell'Agenzia, bensì quelle contrattuali,

11) all'articolo 14, comma 2, si giudica inopportuna la soppressione dei comitati di valutazione previsti nei decreti legislativi nn. 127 e 128 del 2003, rispettivamente riferiti al Consiglio nazionale delle ricerche e all'Agenzia spaziale italiana, in analogia con il mantenimento dei nuclei di valutazione interna degli atenei, nella convinzione che la cultura della valutazione debba permeare in modo capillare tutte le strutture della didattica e della ricerca,

12) all'articolo 14, comma 3, non appare giustificato mantenere per un anno a titolo gratuito i presidenti dei soppressi Comitato nazionale per

la valutazione del sistema universitario e del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca nel consiglio direttivo. Se si ritiene opportuno – com'è effettivamente condivisibile – non disperdere l'esperienza e facilitare così la fase transitoria, si suggerisce quindi stabilire un adeguato compenso».

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 novembre 2009

**139<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*

**MENARDI**

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1720) Disposizioni in materia di sicurezza stradale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzini ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

**(97) Marco FILIPPI ed altri. – Misure per il miglioramento della sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti con veicoli e delega al Governo per il riordino della segnaletica stradale**

**(116) CUTRUFO. – Modificazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, finalizzate all'incentivazione della mobilità con motocicli**

**(129) PORETTI e PERDUCA. – Restituzione dei ciclomotori sequestrati o confiscati ai sensi del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168**

**(363) GARRAFFA. – Norme in materia di occupazione abusiva degli spazi di sosta riservati ai veicoli delle persone invalide**

**(622) BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 173 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la guida**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

**(669) DIVINA. – Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale**

**(685) DIVINA. – Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente**

**(951) LANNUTTI ed altri. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità**

(1127) *CUTRUFO*. – *Istituzione della guida accompagnata a sedici anni ed altre norme legate alla sicurezza stradale*

(1242) *COSTA*. – *Ampliamento delle professionalità mediche deputate alla certificazione delle patenti di guida e nautiche*

(1444) *D'AMBROSIO LETTIERI ed altri*. – *Disposizioni per il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcol*

(1482) *SARO ed altri*. – *Disposizioni in materia di guidatore designato e guidatore singolo, nonché in materia di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche*

(1487) *CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO* – *Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato*

(1601) *ZANETTA ed altri*. – *Modifica all'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di sicurezza contro gli incendi automobilistici*

(1667) *MUSSO*. – *Modifiche all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento e notifica di infrazione*

(1692) *PINZGER*. – *Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell'utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale*

(1716) *BUBBICO ed altri*. – *Misure per la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti per ciclomotori e motoveicoli, nonché delega al Governo in materia di riordino della segnaletica stradale*

(1732) *COMINCIOLI ed altri*. – *Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di trasporto di bambini sui ciclomotori e sui motoveicoli*

– e petizioni nn. 42, 79, 84, 99, 153, 220, 231, 277, 291, 348, 353, 377, 387, 433, 472, 513, 514, 546, 635, 670, 731, 776, 804, 833 e 834 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 30 settembre scorso.

Il presidente *MENARDI* domanda se vi siano richieste di intervento in discussione generale sui provvedimenti in titolo.

Il senatore *DE TONI (IdV)* preannuncia l'intenzione di intervenire in una prossima seduta.

In assenza di altre richieste di intervento, il presidente *MENARDI* rinvia il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 8,50.*

**140<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GRILLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009**, approvato dalla Camera dei deputati

**(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, anno 2008**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1781. Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione per il documento LXXXVII, n. 2. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore, senatore BORNACIN (*PdL*), illustra la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno 2008, soffermandosi sui profili di competenza della 8<sup>a</sup> Commissione: in particolare, dà conto della fase ascendente e discendente del processo normativo comunitario, approfondendo le tematiche inerenti ai settori degli appalti pubblici, delle infrastrutture e trasporti, nonché delle telecomunicazioni.

Successivamente, procede all'illustrazione del disegno di legge comunitaria 2009, che reca, negli allegati A e B, numerose direttive di interesse della Commissione, di cui fornisce una puntuale analisi.

Nel dettaglio, la direttiva 2008/106/CE («Requisiti minimi di formazione per la gente di mare») definisce i requisiti minimi di formazione della gente di mare, basati su norme approvate a livello internazionale e il reciproco riconoscimento dei certificati di abilitazione rilasciati dagli Stati membri, al fine di rafforzare la sicurezza dei mari e di promuovere la mobilità professionale dei marittimi all'interno dell'Unione europea.

La direttiva 2009/15/CE («Disposizioni e norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime») procede ad una rifu-sione delle norme concernenti gli organismi competenti ad effettuare ispezioni e visite di controllo sulle navi, finalizzate a verificare la conformità alle convenzioni per la sicurezza in mare e alla prevenzione dell'inquinamento marino.

La direttiva 2008/96/CE («Gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali») contiene misure dirette a migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali che fanno parte della rete transeuropea dei trasporti, allo scopo di ridurre il tasso di mortalità e il numero di incidenti stradali.

La direttiva 2008/101/CE («Attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra») include il settore aeronautico nel Sistema comunitario di scambio di quote di emissione (ETS), al fine di diminuire le emissioni di CO<sub>2</sub> derivanti dalle attività di trasporto aereo.

La direttiva 2008/110/CE («Sicurezza delle ferrovie comunitarie») modifica la precedente direttiva 2004/49/CE, allo scopo di sviluppare la sicurezza del sistema ferroviario comunitario.

La direttiva 2009/4/CE («Contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi») interviene sulla disciplina dei controlli diretti a verificare il rispetto della normativa comunitaria in materia di durata dei periodi di lavoro e di riposo nel settore dei trasporti su strada.

La direttiva 2009/5/CE («Disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada») contiene un elenco più dettagliato di quello finora vigente delle infrazioni ai regolamenti comunitari in materia di durata dei tempi di lavoro e di riposo, indicando, per ciascun tipo di infrazione, il grado di gravità.

La direttiva 2009/12/CE («Diritti aeroportuali»), nell'ambito del percorso volto a garantire l'effettivo compimento del processo di liberalizzazione e privatizzazione del trasporto aereo, stabilisce principi comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti della Comunità, con riferimento a tutti gli scali comunitari con traffico annuale superiore a cinque milioni di movimenti passeggeri e a ciascun aeroporto con il maggior traffico di ogni Stato membro.

La direttiva 2009/13/CE («Convenzione sul lavoro marittimo») attua l'accordo raggiunto nel maggio del 2008 tra le organizzazioni che rappresentano le parti sociali nel settore del trasporto marittimo (Associazioni armatori della Comunità europea, ECSA, e Federazione europea dei lavoratori dei trasporti, ETF), al fine di recepire nell'ordinamento comunitario la convenzione sul lavoro marittimo adottata nel 2006 dall'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro).

La direttiva 2009/16/CE («Controllo da parte dello stato di approdo») disciplina i controlli ai quali gli Stati di approdo devono sottoporre le navi per il trasporto marittimo battenti bandiera diversa dalla propria, al fine di verificarne la conformità alle norme internazionali in materia di sicurezza, prevenzione dell'inquinamento e condizioni di vita e di lavoro a bordo.

La direttiva 2009/17/CE («Istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione») interviene sulla vigente normativa che ha istituito un sistema di informazione e di monitoraggio del traffico navale, allo scopo di rafforzare la sicurezza e l'efficienza di tale traffico e la risposta delle autorità in caso di incidente o in presenza di situazioni potenzialmente pericolose in mare.

La direttiva 2009/18/CE («Inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo») stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo, allo scopo di migliorare la sicurezza marittima e prevenire l'inquinamento causato dalle navi, riducendo in tal modo il rischio di futuri sinistri marittimi.

La direttiva 2009/21/CE («Rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera») intende assicurare che gli Stati membri ottemperino con efficacia e coerenza ai loro obblighi in quanto Stati di bandiera, facilitando così il raggiungimento di un miglior livello di sicurezza nella navigazione marittima e di protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento.

Il presidente GRILLO, dopo aver ringraziato il Relatore, dichiara aperta la discussione generale congiunta sui provvedimenti in titolo.

Il senatore VIMERCATI (*PD*) chiede chiarimenti in merito all'evoluzione della normativa comunitaria sul diritto di accesso a *internet*, anche in relazione al superamento del cosiddetto «decreto Pisanu».

Il senatore BORNACIN (*PdL*) dà conto dello stato dell'*iter* presso le istituzioni comunitarie, riservandosi di fornire alla Commissione ulteriori e più aggiornate precisazioni.

In assenza di altre richieste di intervento, il presidente GRILLO rinvia ad altra seduta il seguito della discussione congiunta sui provvedimenti in esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice DONAGGIO (*PD*), considerato che all'ordine del giorno è iscritto il seguito dell'esame, in sede consultiva, di atti del Governo, per la cui validità l'articolo 30, comma 1, del Regolamento richiede la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione, invita la Presidenza a garantire la puntuale osservanza di tale requisito.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) sottolinea che grava principalmente sui colleghi della maggioranza l'onere di garantire il raggiungimento del numero legale, tutte le volte in cui esso sia previsto dal Regolamento.

Il presidente GRILLO fornisce rassicurazioni in tal senso, precisando che la Presidenza ha sempre garantito la corretta applicazione delle norme regolamentari.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture» (n. 136)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 novembre 2009.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente GRILLO rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose» (n. 141)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 novembre 2009.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente GRILLO rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria» (n. 147)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 novembre 2009.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente GRILLO rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*



## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

Mercoledì 18 novembre 2009

### 104<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Vice Presidente*

PICCIONI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), il dottor Domenico Santececca, direttore centrale, il dottor Carlo Capoccioni, responsabile delle relazioni esterne, il dottor Mario Cataldo, responsabile dell'Ufficio interventi pubblici per le imprese e il dottor Riccardo Benincampi, del Settore studi.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente PICCIONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e che il Presidente del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato dell'indebitamento delle aziende del settore agricolo: audizione dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI)**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta dell'11 novembre scorso.

Il presidente PICCIONI, dopo aver introdotto brevemente le tematiche oggetto dell'audizione, dà la parola agli auditi.

Il dottor SANTECECCA rileva preliminarmente che in ambito europeo si riscontra un'evoluzione del sistema primario, che si sostanzia da un lato in più elevati *standard* di integrazione della filiera agroalimentare, dall'altro in una maggiore centralità dell'impresa agricola.

Il comparto agricolo, nel lasso temporale compreso fra il 2001 e il 2009, ha registrato una sostanziale tenuta, sul piano economico, anche se l'evoluzione tecnologica dello stesso ha determinato una riduzione dell'impiego di manodopera.

Nell'ultimo decennio i finanziamenti bancari destinati al settore agricolo hanno registrato un incremento quantitativo, fatta eccezione per il 2009, durante il quale il tasso di crescita tendenziale dei predetti finanziamenti ha manifestato una decelerazione, a seguito di una fase recessiva dell'economia italiana, che ha altresì determinato una crescita sensibile delle sofferenze lorde del settore primario.

Dopo essersi soffermato sulle innovazioni strategiche introdotte a seguito dell'accordo internazionale di «Basilea 2», l'audit sottolinea le criticità che ostacolano l'accesso al credito da parte delle aziende italiane, tra le quali cita il basso grado di patrimonializzazione delle imprese, il grado di «confusione» tra patrimonio aziendale e patrimonio personale dell'imprenditore – specie nel comparto agricolo – e infine una scarsa significatività dei dati di bilancio.

Le iniziative assunte recentemente dall'ABI a sostegno delle piccole e medie imprese, colpite dalla crisi economico-finanziaria, si sostanziano nella sottoscrizione di un avviso comune per la sospensione dei debiti aziendali, nella Convenzione stipulata con la Cassa depositi e prestiti, con la quale è stato messo a disposizione del sistema bancario un *plafond* complessivo di 8 miliardi di euro, in un Accordo quadro sottoscritto con la Società di Assicurazione del Commercio Estero, relativo alla concessione di garanzie per talune tipologie di credito e, infine, nella lettera di intenti sottoscritta congiuntamente alla Confindustria ed alla Banca Europea degli Investimenti.

L'audit si sofferma poi sul progetto promosso insieme all'ISMEA e finanziato dalla Commissione europea, finalizzato alla definizione di uno schema di *Business Plan*, destinato alle imprese agricole, volto alla riduzione delle asimmetrie informative tra queste ultime e il sistema bancario.

Altre linee di intervento del sistema bancario a sostegno dell'impresa agricola ineriscono all'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale 2007-2013, come pure agli interventi in tema di garanzia, promossi insieme all'ISMEA.

L'audit si sofferma infine sull'iniziativa «Patti Chiari», volta a diffondere presso gli imprenditori agricoli strumenti funzionali alla migliore interazione degli stessi con il mondo dei servizi finanziari.

La senatrice MONGIELLO (PD) sottolinea le rilevanti difficoltà di accesso al credito delle imprese agricole, specie nel Centro-Sud, evidenziando che i nodi problematici principali ineriscono da una parte al profilo della «dimensionalità» – che tende ad escludere le piccole imprese dalla

concessione di finanziamenti bancari – dall'altra alla tematica delle garanzie, che spesso non sono accettate dalle banche.

Nei vari ambiti territoriali si riscontra un atteggiamento ostativo da parte delle banche, rispetto alla concessione di finanziamenti alle aziende agricole, con tutti i conseguenti rischi, compreso quello del ricorso da parte delle imprese a finanziamenti illeciti di tipo usurario.

La senatrice BERTUZZI (PD) si sofferma sulle difficoltà emerse, in fase attuativa, rispetto alla strategia di Basilea 2, atteso che le linee di intervento attinenti alla stessa – in sé condivisibili ed elaborate durante una congiuntura economica favorevole – non sono tuttavia pienamente compatibili con la situazione di crisi che si è nel frattempo determinata.

Chiede inoltre all'auditore di chiarire se l'ABI effettui o meno un monitoraggio sulla sottoscrizione di accordi, da parte del sistema bancario, nelle varie aree territoriali, atteso che in tale ambito sono riscontrabili delle rilevanti criticità.

Il dottor SANTACECCA chiarisce, rispetto alle considerazioni espresse dalla senatrice Mongello, che la difficoltà di accesso al credito da parte delle aziende agricole è ascrivibile a fattori oggettivi e non certamente ad un atteggiamento ostativo da parte delle banche.

Queste ultime non possono abbassare il livello di valutazione dei rischi, atteso che un siffatto atteggiamento potrebbe determinare effetti nefasti per l'intero sistema economico, come ha dimostrato la recente crisi economica internazionale.

La strategia idonea a favorire l'accesso al credito va incentrata necessariamente sul rafforzamento delle garanzie offerte dalle imprese alle banche, operato con appositi interventi di sostegno da parte degli organi pubblici competenti.

Il ricorso da parte delle imprese agricole al mercato usurario – sottolineato dalla senatrice Mongello – costituisce una grave piaga sociale, che, tuttavia, non è sicuramente imputabile al sistema bancario.

Per quel che concerne il quesito posto dalla senatrice Bertuzzi, va evidenziato che l'ABI ha attivato appositi osservatori presso le singole Prefetture, in modo tale da monitorare gli accordi stipulati dal sistema bancario nei vari territori.

Il presidente PICCIONI ringrazia gli auditore e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 novembre 2009

**103<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**CURSI**

*indi del Vice Presidente*

**PICCONI**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Sergio Dompè, presidente di Farminindustria, accompagnato dal dottor Antonio Morelli, capo Ufficio Stampa di Farminindustria e dalla dottoressa Nadia Ruozzi, responsabile Area relazioni istituzionali di Farminindustria, e il presidente di Federchimica, dottor Giorgio Squinzi, accompagnato dal dottor Claudio Benedetti, direttore generale di Federchimica e dal dottor Andrea Cortesi, direttore centrale relazioni istituzionali di Federchimica.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009**, approvato dalla Camera dei deputati

**(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, anno 2008**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1781. Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione per il documento LXXXVII n. 2. Esame congiunto con esiti separati. Relazione favorevole con osservazioni per il disegno di legge n. 1781. Parere favorevole per il documento LXXXVII n. 2)

Riprende l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri

Il presidente CURSI (*PdL*), in sostituzione della relatrice Vicari, illustra una proposta di relazione con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto della odierna seduta, sul disegno di legge n. 1781 ed una proposta di parere favorevole sul Documento LXXXVII, n. 2.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni, la Commissione approva la relazione favorevole con osserva-

zioni sul disegno di legge n. 1781 e la proposta di parere favorevole sul documento LXXXVII, n. 2.

*La seduta, sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,30.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione competitiva delle imprese industriali italiane, con particolare riguardo ai settori manifatturiero, chimico, meccanico e aerospaziale: audizione del Presidente di Farindustria e del Presidente di Federchimica**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta dell'11 novembre scorso.

Il presidente CURSI rivolge un saluto di benvenuto al dottor Dompè e lo invita a svolgere la propria relazione.

Il dottor DOMPÈ illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, soffermandosi sugli scenari del settore farmaceutico e sulle strategie di sviluppo delle imprese italiane.

Fornisce quindi alcuni dati sul mercato farmaceutico italiano, evidenziando gli investimenti previsti in ricerca e sviluppo e dà conto delle azioni di politica industriale che garantirebbero maggiore competitività al settore. A questo proposito rileva l'importanza di assumere una stabilità del quadro normativo ed una maggiore certezza delle regole, di confermare e potenziare gli incentivi alla ricerca già introdotti e di tutelare la proprietà intellettuale, con particolare riguardo al allungamento della durata dei brevetti.

Il presidente CURSI ricorda come la grave crisi economica ha comportato un processo di ristrutturazione di diverse aziende del settore. A questo proposito si sofferma sulla necessità di prevedere adeguati incentivi pubblici, che garantiscano i livelli occupazionali, nonché sull'esigenza di puntare maggiormente sugli accordi di programma e di aumentare la copertura brevettuale per garantire una remunerazione minima degli investimenti delle case farmaceutiche.

Il senatore BUBBICO (*PD*) esprime condivisione per le osservazioni svolte dal presidente di Farindustria in merito agli investimenti nel settore della ricerca e richiama la necessità di introdurre, in forma stabile, un credito d'imposta per gli investimenti delle aziende nel comparto della ricerca e dell'innovazione.

Da ultimo, si sofferma sui problemi che derivano, per le imprese del settore, dal ritardato pagamento da parte della pubblica amministrazione dei debiti contratti per i servizi e le forniture.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) chiede alcuni chiarimenti sul sistema «Welfarma» promosso da Farindustria.

Il senatore PICCONE (*PdL*) ringrazia il presidente di Farindustria per l'importante aiuto fornito alle popolazioni abruzzesi colpite dal terremoto dello scorso aprile e chiede alcune informazioni circa la copertura brevettuale.

Il senatore PARAVIA (*PdL*) ricorda come, nell'ultimo anno, il settore farmaceutico abbia dovuto avviare diversi processi di ristrutturazione in cui hanno perso il lavoro numerosi dipendenti del comparto e si sofferma sulla pressione fiscale che grava sul settore farmaceutico.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) chiede alcuni chiarimenti sugli accordi di programma richiamati nel documento consegnato agli atti della Commissione e sui prezzi dei prodotti farmaceutici praticati in Italia rispetto a quelli vigenti negli altri Paesi europei.

Il dottor DOMPÈ risponde ai quesiti posti dai senatori intervenuti, soffermandosi sulle nicchie di eccellenza presenti nel settore farmaceutico italiano e sui principali investimenti che hanno consentito il rilancio di alcuni siti produttivi, come quello di Sesto Fiorentino, in cui sono impiegate circa settecento persone. Richiama le iniziative assunte dalle imprese farmaceutiche per aiutare le popolazioni dell'Abruzzo e fornisce alcune informazioni circa la copertura brevettuale dei farmaci e il sistema «Welfarma» predisposto da Farindustria.

Il presidente CURSI ringrazia il dottor Dompé per l'importante contributo fornito ai lavori della Commissione e lo congeda.

Il presidente PICCONE rivolge un saluto di benvenuto all'ingegnere Squinzi, presidente di Federchimica, per la sua presenza alla seduta odierna e lo invita a svolgere la propria relazione.

Il dottor Squinzi illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, soffermandosi sul ruolo della chimica nei nuovi processi di sviluppo e ricordando come l'Unione europea ritenga indispensabile

promuovere un'industria chimica orientata alla sostenibilità ambientale. Richiama, quindi, le forti difficoltà che sta affrontando la chimica di base non solo in Italia, ma anche in Europa, e si sofferma sugli interventi necessari per il settore, quali il rafforzamento del sostegno del sistema bancario alle imprese, la riduzione dei ritardi di pagamento da parte della pubblica amministrazione, la riduzione dei costi dell'energia.

Il senatore BUBBICO (*PD*) esprime apprezzamento per la relazione del Presidente di Federchimica e chiede alcuni chiarimenti sull'importanza che riveste oggi il cosiddetto «tavolo chimico». Sottolinea poi le difficoltà che a volte debbono affrontare gli operatori del settore nei rapporti con la burocrazia pubblica e con riferimento ai costi energetici, nettamente superiori rispetto agli altri Paesi europei.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) chiede alcune precisazioni sul settore della chimica di base e ricorda come alcune grandi multinazionali, in particolare nell'area di Brindisi, stanno spostando all'estero le proprie produzioni.

La senatrice FIORONI (*PD*) chiede alcune informazioni sui Paesi verso i quali si esportano prodotti chimici, sui rapporti tra industria chimica e mondo universitario, nonché sui rapporti tra settore chimico e mercato del lavoro, con riguardo alla ricerca di competenze specifiche.

Il senatore CAGNIN (*LNP*) chiede chiarimenti sul futuro dello stabilimento di Marghera, con particolare riguardo alla produzione di PVC.

Il dottor SQUINZI, in risposta ai senatori intervenuti, ricorda le difficoltà che stanno affrontando gli stabilimenti di Marghera e di Brindisi ed evidenzia come, sfortunatamente, la tendenza in atto sia quella di delocalizzare all'estero alcune produzioni che storicamente avvenivano in Italia.

Il presidente PICCONE ringrazia l'ingegnere Squinzi per l'importante contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara concluse le odierne audizioni.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## **RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1781**

La 10<sup>a</sup> Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

– espresso apprezzamento per le proposte di modifica della legge n. 11 del 2005 che mirano a rafforzare il ruolo del Parlamento nazionale nella fase ascendente della formazione del diritto comunitario, così come previsto anche dal nuovo Trattato di Lisbona,

– approva, per le parti di propria competenza, una relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

– in relazione alla direttiva n. 31 del 2009 (relativa allo stoccaggio geologico del CO<sub>2</sub>), il cui recepimento è previsto sia dall'art. 12, sia dall'allegato B, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un maggior coordinamento al fine evitare il conferimento di due distinte deleghe su un oggetto analogo;

– in merito all'art. 14 relativo alle norme di semplificazione in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare tali disposizioni con quanto contenuto nel disegno di legge n. 1784, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 135 del 2009, già approvato dal Senato e ora all'esame della Camera dei deputati.



## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Mercoledì 18 novembre 2009

**119<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

GIULIANO

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009**, approvato dalla Camera dei deputati

**(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1781. Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione per il documento LXXXVII, n. 2. Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE annuncia che con l'odierna seduta inizia, ai sensi dell'articolo 144-*bis* del Regolamento l'esame in sede consultiva del disegno di legge comunitaria 2009 e della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea. Avverte che, data l'oggettiva connessione, i provvedimenti verranno esaminati congiuntamente, fermo restando che i mandati a redigere una relazione con riferimento al disegno di legge n. 1781 e un parere con riferimento al documento LXXXVII, n. 2 verranno posti in votazione separatamente.

La Commissione prende atto.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra il disegno di legge n. 1781 e il Documento LXXXVII, n. 2, mettendone in risalto i rispettivi elementi rientranti nella competenza specifica della Commissione.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per la sua illustrazione e rinvia il seguito dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 novembre 2009

**125<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

**TOMASSINI**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Eleonora Artesio, assessore alla salute e sanità della Regione Piemonte.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla procedura di aborto farmacologico mediante mifepristone e prostaglandine – percorso genericamente indicato come «pillola abortiva RU486» – e valutazione della coerenza delle procedure proposte con la legislazione vigente; organizzazione dei percorsi clinici, valutazione dei dati epidemiologici anche in relazione agli studi internazionali sul rapporto rischio-benefici: audizione dell'assessore alla salute e sanità della regione Piemonte, dottoressa Eleonora Artesio**

Riprende l'indagine sospesa nella seduta di ieri.

L'assessore ARTESIO svolge una relazione sulla sperimentazione del protocollo clinico relativo all'interruzione volontaria della gravidanza con mifepristone e misoprostolo che ha preso avvio presso l'ospedale S. Anna di Torino nel settembre del 2005. Dopo aver illustrato l'*iter* relativo all'autorizzazione aziendale, si sofferma sulle modalità attuative della citata sperimentazione, precisando che essa ha avuto un andamento e un monitoraggio di studio randomizzato. Al riguardo ricorda che il protocollo operativo è stato oggetto di modifica in relazione alle indicazioni provenienti dal Ministro della salute *pro tempore*, con particolare riferimento al trattamento delle pazienti in regime di degenza ordinaria in luogo del regime in *day hospital* fino ad allora praticato. Quanto all'andamento degli esiti, riferisce che 17 pazienti hanno avuto bisogno di un intervento di revisione chirurgica ai fini del completamento della procedura interrutiva.

Dà quindi conto delle condizioni di inclusione e di esclusione della pratica farmacologica illustrate nell'ambito del protocollo clinico, il cui

studio è stato finalizzato al confronto dei parametri di sicurezza, efficacia ed accettabilità con il trattamento chirurgico. In particolare lo studio ha coinvolto 400 donne, articolate in due gruppi di 200 pazienti sulla base del dosaggio di mifepristone e misoprostol somministrato. Illustra quindi le modalità del protocollo operativo con cui si è avviata la sperimentazione che prevedeva modalità di ricovero articolate su tre giorni di *day hospital* non consecutivo.

Fa quindi presente che, a seguito della sperimentazione, la regione Piemonte si è uniformata alle altre realtà regionali procedendo a praticare l'interruzione di tipo farmacologico esclusivamente a fronte di richieste specifiche da parte delle pazienti. Del resto, in vista dell'autorizzazione da parte dell'AIFA, è in corso un'attività preparatoria per l'adozione di protocolli regionali nell'ambito di un gruppo tecnico di coordinamento costituito da rappresentanti del settore ospedaliero e consultoriale, nella duplice prospettiva di prevedere sia il ricovero in regime di *day hospital* che il trattamento di degenza ordinaria.

Consegna infine alla Commissione la documentazione relativa alla sperimentazione clinica condotta nell'ospedale S. Anna di Torino.

La senatrice RIZZOTTI (*PdL*) chiede chiarimenti in merito alla percentuale delle pazienti per le quali si è reso necessario un successivo intervento di revisione chirurgica sulla totalità delle donne che si sono sottoposte alla sperimentazione clinica.

Il senatore COSENTINO (*PD*) domanda se sia in corso una riflessione in sede di coordinamento degli assessori alla sanità riguardo alle prospettive di introduzione del farmaco RU 486.

La senatrice PORETTI (*PD*), alla luce dello studio istruttorio che la regione Piemonte ha attivato ai fini dell'utilizzo ordinario della procedura di aborto farmacologico, sottolinea l'esigenza di una valutazione in merito alle modalità di garanzia del ricovero e alle relative tipologie, domandando se esso debba intendersi per *day hospital* non continuativo ovvero come altre forme di trattamento ospedaliero. Al riguardo, ricorda che una delle ragioni che condussero alla sospensione della sperimentazione attecchiva proprio alle modalità di ricovero; tuttavia, l'inchiesta giudiziaria successivamente apertasi, si è conclusa con un decreto di archiviazione.

Il presidente TOMASSINI domanda se, rispetto alle 400 donne interessate dalla sperimentazione, l'attribuzione dei due rami della ricerca sia stata effettuata con metodo randomizzato ovvero per assegnazione diretta. Maggiore approfondimento merita infine la questione concernente la possibilità di proseguire la gravidanza, con particolare riferimento alle difficoltà specifiche connesse alle modalità terapeutiche del metodo combinato.

L'assessore ARTESIO, in risposta ai quesiti emersi nel corso del dibattito, fa presente che il tema non è stato istruito in sede di coordinamento regionale, motivo per cui il suo intervento in audizione non può considerarsi in alcun modo rappresentativo di una posizione unitaria, ma è esclusivamente volto a rendere un'informazione riguardo alla sperimentazione clinica, sicuramente più specifica rispetto a quelle regioni che non hanno condotto tali sperimentazioni.

Rende quindi noto che lo studio sperimentale si è svolto in base ad un metodo di randomizzazione secondo assegnazione sequenziale fissa, nell'ambito del quale si è provveduto all'effettuazione di 17 interventi di revisione chirurgica, non per causa di inefficacia della terapia farmacologica, bensì in conseguenza di specifica azione di sorveglianza successiva. Ad ogni modo, la possibilità di proseguire la gravidanza era specificamente menzionata nell'ambito del consenso informato e nelle note informative per i medici e gli operatori sanitari.

In via del tutto provvisoria precisa infine che è in corso una valutazione tecnica e politica riguardo alla possibilità di praticare l'interruzione farmacologica all'interno di un percorso ospedaliero in *day hospital* sulla linea delle esperienze condotte a livello europeo, fermo restando tuttavia il rispetto delle indicazioni di omogeneità che dovessero essere stabilite a livello ministeriale.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver ringraziato l'assessore Artesio e i senatori intervenuti nel dibattito, dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

### **126<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente  
TOMASSINI*

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente del Comitato nazionale di bioetica, Francesco Casavola.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente TOMASSINI comunica che è stata richiesta sia la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso, sia la trasmissione radiofonica per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla procedura di aborto farmacologico mediante mifepristone e prostaglandine – percorso genericamente indicato come «pillola abortiva RU486» – e valutazione della coerenza delle procedure proposte con la legislazione vigente; organizzazione dei percorsi clinici, valutazione dei dati epidemiologici anche in relazione agli studi internazionali sul rapporto rischio/benefici: audizione del presidente del Comitato nazionale di bioetica, Francesco Casavola**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente TOMASSINI informa che l'assessore alla sanità della Regione Lombardia, a causa di sopraggiunti impegni istituzionali, non ha potuto partecipare all'odierna audizione. Nel dare lettura di una nota inviata dallo stesso assessore, evidenzia che nella Regione Lombardia non risulta attivata alcuna sperimentazione in merito all'aborto farmacologico.

Il senatore COSENTINO (*PD*), in relazione a quanto comunicato dal Presidente, si riserva di prospettare la proposta di prevedere comunque, in un'altra data, l'audizione dell'assessore alla sanità della Regione Lombardia, in quanto reputa necessario rivolgere all'assessore alcuni quesiti.

Il PRESIDENTE, come già peraltro rilevato in altre circostanze, avverte che tale questione sarà valutata, al termine dell'audizione del professor Casavola, al quale rivolge, a nome della Commissione, un saluto di benvenuto.

Il professor CASAVOLA rileva preliminarmente che non interverrà in qualità di Presidente del Comitato nazionale per la bioetica, non essendo questo mai stato sinora investito del compito di elaborare uno studio sul tema della RU486. Ciò nondimeno fa presente che non esporrà valutazioni a titolo personale, ma che si limiterà a sollevare interrogativi sui profili etici implicati dalla introduzione del nuovo farmaco.

La prima questione che si pone, a suo avviso, è se e in quale misura venga alterato dalla metodica del rimedio chimico l'impianto legislativo della legge n. 194 del 1978, ispirato alla tutela sociale della maternità, e mirante a contrastare la pratica dell'aborto. Ricorda al riguardo che il

ricorso all'aborto è considerato non un diritto, ma un illecito penale, tuttavia legalizzato in via di eccezione solo quando, praticato in una struttura sanitaria pubblica, abbia finalità terapeutica per la salute della madre, come peraltro già stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27 del 1975. Tenuto conto che la *ratio* della legge n. 194 del 1978 ha realizzato un ricorso statisticamente decrescente alla interruzione volontaria di gravidanza, anche in comparazione con altri Paesi europei, occorre verificare se la disponibilità, accanto all'aborto chirurgico, dell'aborto chimico possa in qualche modo invertire questa tendenza. In questo quadro, osserva come, nell'ambito della ricaduta nell'immaginario collettivo di ogni prodotto del progresso scientifico, possa apparire più invogliante l'assunzione di una pillola, rispetto alle complessità dettate dalla sottoposizione all'anestesia e all'operazione chirurgica.

Si pone inoltre un interrogativo legato alla scelta, riguardo alla quale è necessario stabilire se sarà imputabile esclusivamente alla donna debitamente informata, oppure se debba intervenire in tale valutazione anche il medico curante.

Merita inoltre un approfondimento la questione relativa alla possibile influenza, nella decisione di interrompere la gravidanza, della scelta sulla metodica da adottare, con particolare riferimento alle ragioni bioetiche, laddove siano in gioco la salute fisica e psichica della madre, oppure ove altre e prevalenti siano le motivazioni.

Sarebbe inoltre a suo avviso opportuno verificare se, nell'ambito dell'impiego della via chimica, il ricovero ospedaliero abbia una valenza in linea di principio precauzionale oppure costituisca una regola inderogabile.

Occorre peraltro una riflessione in merito alle intenzioni del legislatore, se intenda ribadire o attenuare il fine della legge n. 194 del 1978 di prevenzione dell'aborto, che postula attività di consultori in grado di rendere consapevole e responsabile la scelta della donna fino alla sua totale riconsiderazione.

In questo quadro, è necessario infine riconsiderare i profili problematici legati all'obiezione di coscienza del medico, poiché essa, da un lato può valere come non condivisione della pratica sociale dell'aborto, ma dall'altro lato, possa generare l'abbandono della madre ad una scelta solitaria e non tempestivamente controllata.

La senatrice BIANCHI (*PD*), dopo aver ringraziato il professor Casavola per la relazione svolta su cui esprime ampio apprezzamento, nel richiamare la *ratio* della legge n. 194 del 1978, osserva come tale impianto normativo, tuttora attuale, necessiti tuttavia non solo di maggiori risorse ai fini della funzionalità dei servizi consultoriali, ma anche di un aggiornamento alla luce alla diversità tra il metodo chimico rispetto alla pratica chirurgica. Al riguardo, chiede una valutazione su quanto possa influire l'introduzione di una nuova metodica sulla scelta della donna, tenuto conto che ogni novità introdotta sul piano della disciplina normativa comporta anche radicali cambiamenti nell'ambito del costume sociale.

In particolare, nel dichiararsi consapevole che una metodica non possa essere di per sé motivo di influenza sulle scelte di una donna adulta, resta a suo avviso il problema legato alle fasce adolescenziali della popolazione in cui peraltro il ricorso a pratiche abortive è in costante aumento: in questo contesto, sarebbe altamente nefasto propugnare la convinzione che abortire con una mera pillola costituisca un metodo più semplice, specialmente per le adolescenti che non hanno ancora sviluppato una propria coscienza critica.

Domanda infine se, alla luce della facilità di accesso a tale pratica farmacologica ove possa consentirsi anche al di fuori delle strutture ospedaliere, non vi sia il rischio di un possibile abbandono della madre, sebbene tra le finalità della legge n. 194 sia contemplata anche quella di andare incontro alle madri in difficoltà.

Il presidente TOMASSINI esprime preliminarmente apprezzamento per la relazione svolta, sintetica ma ricca di spunti e incisive sollecitazioni. Nel convenire in merito alla circostanza che determinate contingenze legate all'introduzione di un nuovo metodo, senz'altro meno invasivo, possa esercitare un'influenza sulla scelta della paziente, pone quesiti in merito all'importanza del consenso informato, tenuto conto che diversamente dalla pratica chirurgica che si esaurisce in un solo atto, il metodo chimico si consuma nell'arco temporale di due distinte fasi, senza però consentire alcuna possibilità di ripensamento tra un'assunzione e l'altra.

Merita infine una riflessione l'interpretazione dei criteri per l'esercizio dell'obiezione di coscienza, alla luce dell'introduzione della nuova metodica; si sofferma infine sulla circostanza che tale metodica sia conosciuta in diversi Paesi da oltre vent'anni chiedendo se la definizione di criteri volti a diversificare il ricorso ai due metodi possa in qualche modo intervenire sulle scelte delle pazienti.

Il senatore COSENTINO (PD) ritiene utile conoscere in quale misura la metodica possa influenzare le scelte della donna. In questo quadro, ricorda come la legge n. 194 del 1978 sia stata apprezzata anche perché ha costituito un argine al ricorso clandestino a pratiche interruttrive di gravidanza: ciò nonostante a suo avviso la decisione della donna, nel quadro della menzionata disciplina, non sembra essere determinata dal tipo di metodica utilizzata, ma altre e più terribili sono le situazioni di incertezze e di angoscia che portano la donna ad operare tale scelta. Esprime pertanto stupore per l'affermazione del professor Casavola e chiede se vi siano elementi oggettivi a supporto di questa tesi, ovvero se si tratti di una sua personale valutazione. Coglie infine l'occasione per paventare il rischio che l'introduzione di ulteriori restrizioni possa comportare un incremento del ricorso a pratiche abortive clandestine.

Pone infine un'ulteriore questione riguardo al legittimo e doveroso esercizio al diritto all'obiezione di coscienza che, a suo avviso, ha prodotto evidenti storture nel complessivo panorama medico: a fronte della maggior parte degli operatori sanitari che ha scelto la strada dell'obiezione

di coscienza, i medici obiettori si adoperano per un'esigenza di solidarietà umana al fine di garantire, nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche, le esigenze di cura e di assistenza della donna, come previsto dalla legge n. 194 del 1978, svolgendo un ruolo insostituibile che prima dell'avvento del legislatore veniva svolto privatamente e in modo clandestino. Chiede quindi se non si ritenga necessario adottare opportuni riconoscimenti nei confronti di coloro che si caricano del ruolo di garanti dell'applicazione della legge sull'interruzione volontaria della gravidanza, a suo giudizio svantaggiati dal manifestare convinzioni che a livello etico appaiono in larga misura non condivisi.

Il senatore CALABRÒ (*PdL*) ringrazia preliminarmente il professor Casavola per le modalità con cui ha posto gli interrogativi, forti ed incisivi, senza tuttavia esprimere alcun tipo di valutazione di merito. Al riguardo, non vi è dubbio che alcune soluzioni più facilmente percorribili possano indirizzare specialmente le adolescenti verso una scelta piuttosto che altre.

Esprime quindi perplessità riguardo alla proposta formulata dal senatore Cosentino in merito alla possibile individuazione di meccanismi di premialità nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, che a suo avviso rischierebbe di spaccare la classe medica per il solo fatto che alcune categorie abbiano formulato scelte dettate dalla coscienza.

Chiede infine se il presidente Casavola non ritenga necessario valutare l'opportunità di un diretto coinvolgimento del Comitato nazionale per la bioetica, nell'ambito dell'autonomia decisionale a questo attribuita, al fine di approfondire temi di tale rilevanza che, per la profondità dei dubbi sollevati sul piano etico, non possono certamente esaurirsi nell'ambito dell'indagine conoscitiva che la Commissione si appresta a concludere.

Il senatore DE LILLO (*PdL*) interviene nel dibattito soffermandosi in particolare sull'obiezione di coscienza del farmacista, a suo avviso doverosa al pari di quanto previsto per l'operatore medico.

Il presidente TOMASSINI invita il professor Casavola a rispondere ai quesiti specifici posti dai senatori, tenuto conto che le considerazioni di ordine generale più opportunamente saranno oggetto di approfondimento in occasione della discussione sul documento conclusivo.

Il professor CASAVOLA, in risposta alle considerazioni svolte dalla senatrice Bianchi riguardo all'influenza della legge sul costume sociale, afferma che, diversamente dall'antica tradizione secondo cui la legge è sempre espressione di un alto monito morale che diventa obbligo attraverso la veste normativa, la legge, quale prodotto della volontà generale della maggioranza democratica, è volta a mediare tra diverse posizioni morali ed interessi – che ove estremizzati lacererebbero il tessuto della società – ma sulla base di un minimo etico. Nel caso della legge n. 194 del



1978 la legge non propone la riprovazione morale dell'aborto, che altrimenti non sarebbe legalizzato ma sarebbe ritenuto esclusivamente una pratica illecita; cionondimeno, nella prospettiva di tutelare la valutazione etica connessa alla *ratio legis*, quale quella di prevenire la pratica di aborto, è necessario che la normativa sia accompagnata da idonee e concrete misure educative e di persuasione sociale. In particolare, il problema delle pratiche interruttrive tocca principalmente le adolescenti e le donne immigrate.

Riguardo alla questione se la nuova metodica sia suscettibile di influenzare la scelta di ricorrere a pratiche abortive, fa presente come per una donna mediamente istruita l'individuazione di motivazioni di tipo esistenziale sono di gran lunga più rilevanti rispetto alla sussistenza di facilitazioni cliniche. Tuttavia la metodica per via orale si presenta intrinsecamente come una pratica più agevole ed accessibile, suscettibile di incidere in modo rilevante sui comportamenti specialmente delle fasce più giovani della popolazione, ponendo quindi questioni diverse, legate all'approfondimento dell'educazione sociale.

In merito ai quesiti sollevati dal senatore Cosentino, osserva come l'obiezione di coscienza rappresenti una delle maggiori conquiste nell'ambito delle libertà personali, senza tuttavia sottovalutare la circostanza che si sia realizzato un evidente squilibrio di carico ed impegno, non solo lavorativo ma anche a livello morale, per coloro che non si dichiarino obiettori. In questo quadro, tuttavia, ritiene assolutamente controproducente prevedere l'adozione di provvedimenti in via di autorità, quale ad esempio misure di quantificazione numerica prestabilita, paventando altrimenti il rischio di fuoriuscire dall'orbita della coscienza morale. Reputa tuttavia necessario un ripensamento in merito alla funzione reale dell'obiezione di coscienza, la quale, a suo giudizio, presenta anche una finalità educativa, in quanto l'obietto non deve rispondere solo alla coscienza, ma deve avere una proiezione altruistica, come peraltro richiesto dalla deontologia medica.

Replicando alle considerazioni formulate dal presidente Tomassini, evidenzia come il consenso informato abbia perso i caratteri di una mera formula rituale, ferma restando la preoccupazione per l'efficacia parziale in ragione della asimmetria nel patrimonio di conoscenze tra il medico e la paziente.

Inoltre, per quanto si possa sostenere che il farmaco in questione risulta non solo noto, ma diffuso in altri Paesi da molti anni, non si deve sottovalutare che ciascuno Stato resta libero di decidere, sulla base della propria legislazione e nel rispetto dei propri costumi.

Dopo aver assicurato al senatore Calabrò che, a conclusione dell'indagine conclusiva condotta dalla Commissione, si farà carico di proporre al Comitato che egli presiede l'esame delle problematiche bioetiche connesse all'introduzione del metodo abortivo farmacologico, si sofferma sul significato dell'obiezione di coscienza da parte del farmacista che, diversamente dal medico, può generare effetti distorsivi nel rendere più difficile la reperibilità in commercio di un medicinale. Tuttavia al farmaco RU486

è stato attribuito un regime di dispensazione unicamente a circolazione ospedaliera.

Il senatore COSENTINO (*PD*) chiede incidentalmente quale sia l'orientamento a proposito dell'obiezione di coscienza da parte del farmacista ospedaliero.

Il senatore DE LILLO (*PdL*) fa presente in via incidentale che l'articolo 9 della legge n. 194 del 1978 riguarda l'obiezione di coscienza da parte di tutti gli operatori sanitari ivi inclusi i farmacisti ospedalieri.

Il presidente TOMASSINI, nel concordare con il senatore De Lillo, richiama le disposizioni contenute nel menzionato articolo 9 e fa presente come, nell'ambito della metodica medica, risulti comunque difficile risalire alla catena di distribuzione che collega la farmacia ospedaliera con il medico non obiettore.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) interviene incidentalmente sulla questione relativa al diritto della professione farmaceutica all'esercizio dell'obiezione di coscienza, che a suo avviso è già contenuto nell'ambito della legge n. 194 del 1978.

Coglie tuttavia l'occasione per rilevare come, con riferimento alle garanzie del cittadino all'accesso alle terapie, dinanzi al legittimo diritto rivendicato dal farmacista, sussiste un problema di ordine organizzativo che concerne l'intera struttura, gravando sull'ospedale la garanzia di prevedere in organico farmacisti non obiettori.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver ringraziato il presidente Casavola e i senatori intervenuti nel dibattito dichiara conclusa l'audizione, a suo giudizio ricca di spunti e di riflessioni, sottolineando infine l'importanza che il Comitato nazionale per la bioetica sia investito dei temi connessi all'introduzione del metodo chimico ai fini di una valutazione secondo i propri profili di competenza.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

#### *SUL PROSIEGUO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA RIGUARDANTE LA PROCEDURA DI ABORTO FARMACOLOGICO*

Il presidente TOMASSINI ricorda che, in apertura di seduta, il senatore Cosentino ha avanzato la proposta di prevedere l'audizione dell'assessore alla sanità della Regione Lombardia, oggi impossibilitato ad intervenire.

In qualità di relatore dell'indagine conoscitiva in titolo, ritiene tuttavia che il ciclo delle audizioni possa considerarsi concluso, in quanto attraverso le stesse si sono raccolti i necessari elementi informativi. In ogni

caso, pur sottolineando questo suo convincimento, ritiene utile interpellare i rappresentanti dei Gruppi.

Il senatore CALABRÒ (*PdL*), nell'associarsi a quanto espresso dal Presidente, ritiene concluso il ciclo delle audizioni, anche sulla base dei tempi che furono stabiliti in precedenti riunioni dell'Ufficio di Presidenza integrato. A suo avviso, vi sono le condizioni affinché la Commissione possa discutere lo schema di documento conclusivo sull'indagine conoscitiva in titolo.

Il senatore COSENTINO (*PD*), nel prendere atto che si sta formando un orientamento maggioritario che appare contrario alla proposta da lui avanzata, ricorda che, nell'ambito delle audizioni concordate, si era previsto di ascoltare anche l'assessore alla sanità della Regione Lombardia. Pertanto, si sarebbe atteso un atteggiamento maggiormente disponibile da parte delle forze di maggioranza in quanto a nessun senatore dovrebbe essere impedito, senza alcuna plausibile ragione, il diritto di porre quesiti nell'ambito di una audizione. A suo parere, tale posizione di chiusura è la prova di un utilizzo strumentale da parte della maggioranza dell'indagine conoscitiva in titolo.

La senatrice BIANCHI (*PD*) reputa che la richiesta avanzata dal senatore Cosentino sia del tutto legittima, anche alla luce del comportamento collaborativo fin qui tenuto dall'opposizione durante l'indagine conoscitiva in titolo. Non si comprende infatti la contrarietà da parte della maggioranza di poter ascoltare l'assessore alla sanità della Regione Lombardia. Pertanto invita il Presidente a mutare il proprio convincimento, permettendo la prosecuzione dei lavori dell'indagine conoscitiva nello stesso clima fin qui tenuto.

Il presidente TOMASSINI, in qualità di relatore, ricorda di aver presentato una proposta di audizioni che, recependo alcuni suggerimenti avanzati dai Gruppi di opposizione, è stata deliberata dalla Commissione. In relazione alle ultime audizioni, dopo avere ricordato che il Presidente del Consiglio superiore di sanità, pur impossibilitato ad intervenire nella giornata di ieri ai lavori della Commissione, ha fatto pervenire un documento di cui si è dato conto, tiene a precisare che era prevista l'audizione dell'assessore Rossi, anche nella sua qualità di coordinatore in materia di sanità nell'ambito della Conferenza delle Regioni. Tuttavia, in sua sostituzione, è stamattina intervenuto l'assessore alla sanità della Regione Piemonte, secondo le modalità che sono state evidenziate in tale sede.

Infine, l'assessore alla sanità della Regione Lombardia, non potendo partecipare, ha comunque inviato alla Commissione una nota di cui si è data lettura. Pertanto, ritiene pretestuose le argomentazioni sostenute dai senatori dell'opposizione reputa comunque opportuno rimettere alla valutazione della Commissione la proposta di non prevedere in altra data l'audizione di tale assessore, considerando concluso il ciclo delle audizioni.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta formulata dal Presidente.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE» (n. 130)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice BIANCHI (*PD*) chiede se il relatore, nella bozza di parere da lui predisposto, abbia tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Conferenza Stato-Regioni.

Il relatore, senatore MASSIDDA (*PdL*), tiene a precisare di aver sottoposto alla Commissione una bozza di parere favorevole recante osservazioni di carattere meramente formale, non tali, quindi, da incidere sull'impianto complessivo di un provvedimento che è chiamato a recepire una direttiva comunitaria. Peraltro, ricorda che tale intervento normativo si rende indispensabile per rafforzare il sistema dei controlli sul *virus* dell'influenza aviaria, anche allo scopo di prevenire una sua eventuale, pericolosa mutazione che potrebbe collegarsi all'attuale emergenza pandemica dovuta all'influenza A(H1N1).

Il senatore COSENTINO (*PD*) rileva che il parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni, oltre a suggerimenti di natura formale, prospetta una serie di modifiche di carattere sostanziale sulle quali sarebbe opportuno un chiarimento da parte del relatore.

Il relatore, senatore MASSIDDA (*PdL*), ribadisce che alcuni rilievi presenti nella bozza di parere da lui predisposta recepiscono nella sostanza taluni suggerimenti contenuti nell'atto emanato dalla Conferenza Stato-Regioni. In ogni caso, conferma che deve essere giudicato favorevolmente il provvedimento all'esame, soprattutto nell'ottica del rafforzamento del sistema dei controlli. Ad ogni buon conto, dichiara la propria disponibilità a valutare eventuali osservazioni con le quali i senatori dell'opposizione intendono corredare la bozza di parere favorevole.

La senatrice BIANCHI (*PD*) richiama l'attenzione, ad esempio, sul suggerimento avanzato nel parere della Conferenza Stato-Regioni, con riferimento all'articolo 4, commi 1 e 2 sull'obbligo di registrazione.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che è facoltà del relatore proporre una tipologia di parere che egli reputa maggiormente opportuna in relazione

all'Atto del Governo all'esame, ricorda ai senatori che eventuali proposte e suggerimenti dovrebbero emergere in una fase precedente dell'*iter* e non a ridosso del momento in cui si sta per procedere alla dichiarazioni di voto e alla votazione finale. Tuttavia, nell'accogliere le richieste formulate dai senatori intervenuti, ritiene opportuno sospendere brevemente la seduta per dare modo al relatore di raccogliere eventuali rilievi che potrebbero arricchire la bozza di parere favorevole da lui presentata.

*La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 15,55.*

Il relatore, senatore MASSIDDA (*PdL*), presenta una nuova bozza di parere, nella quale ha inserito, su richiesta dei senatori dell'opposizione, il rilievo contenuto nel parere della Conferenza Stato-Regioni, riguardante il fatto che i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali devono garantire – anziché vigilare – affinché nelle zone di protezione siano vietate fiere, mercati o altri raduni.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva la bozza di parere favorevole con osservazioni che, recante la modifica da ultimo illustrata dal relatore, risulta allegata al resoconto della seduta.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009**, approvato dalla Camera dei deputati

**(Doc. LXXXVII n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, anno 2008**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1078. Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione per il Doc. LXXXVII, n. 2. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Su richiesta della senatrice BIANCHI (*PD*), il PRESIDENTE, apprezze le circostanze, avverte che è stato rinviato il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente TOMASSINI avverte che la seduta della Commissione, prevista per le ore 8,30 di domani, giovedì 19 novembre 2009, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 16.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 130**

La 12<sup>a</sup> Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

*a)* alla fine dell'articolo 12, comma 1, si richiama, per errore materiale, la lettera *t*) – anziché la lettera *u*) – del precedente articolo 2, comma 1;

*b)* il comma 1 dell'articolo 21 andrebbe riformulato nel senso che i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali devono garantire – anziché vigilare – affinché nelle zone di protezione siano vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività;

*c)* sembrerebbe opportuno precisare (anche alla luce del contenuto dell'articolo 2, comma 1, lettera *u*)) quale sia l'autorità competente a cui si fa riferimento in diversi commi dell'articolo 26;

*d)* nell'articolo 37, comma 1, il richiamo al precedente articolo 6 dovrebbe essere sostituito con il riferimento all'articolo 7 (anche al fine di assicurare l'esatto recepimento della direttiva comunitaria in oggetto);

*e)* nell'articolo 38, comma 1, lettera *e*), il richiamo al precedente articolo 10 dovrebbe essere sostituito con il riferimento all'articolo 11 (anche al fine di assicurare l'esatto recepimento della direttiva comunitaria in oggetto);

*f)* l'articolo 39 presenta un errore nella numerazione dei commi, nonché un problema di chiarezza e di formulazione letterale nel primo dei due commi contraddistinti come comma 3;

*g)* l'articolo 44, comma 1, lettera *d*), numero 2), adopera il termine «pollastre», mentre la norma corrispondente della direttiva oggetto di recepimento fa riferimento al «pollame»;

*h)* l'articolo 53, comma 2, lettera *g*), presenta un errore di formulazione letterale;

*i)* sotto il profilo formale, appare opportuno, in alcuni punti dell'Allegato II, sostituire la locuzione «Stato membro» con il riferimento all'autorità competente italiana;

*j)* sarebbe forse preferibile non riportare (dal momento che il presente schema costituisce una normativa nazionale di recepimento) l'Allegato VII, che concerne il Laboratorio comunitario di riferimento, oppure, in alternativa, occorrerebbe inserire nell'articolo 51, comma 3, lettera *b*), il rinvio a tale allegato;

*k)* nell'Allegato VIII, paragrafo 4, lettera *b)*, nell'Allegato IX, paragrafo 9, e nell'Allegato X, primo paragrafo, numero 1), occorrerebbe sostituire il riferimento allo «Stato membro» con una locuzione che faccia riferimento al territorio nazionale.

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 novembre 2009

**134<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

**D'ALÌ**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Pasquale De Vita, presidente dell'Unione petrolifera, accompagnato dal dottor Piero De Simone e dal dottor Marco D'Aloisi.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle fonti di energia alternative e rinnovabili, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni in atmosfera e ai mutamenti climatici, anche in vista della Conferenza COP 15 di Copenhagen: audizione di rappresentanti dell'Unione petrolifera**

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta di ieri.

Il dottor DE VITA svolge una relazione sul tema dell'indagine conoscitiva facendo presente il ruolo assunto da taluni Stati che affrontano fat-



tivamente le problematiche relative ai consumi energetici ed al connesso inquinamento ambientale e quello di altri Stati, che approfondono invece un impegno meno concreto basato esclusivamente su dichiarazioni di principio. A tale riguardo, è emblematico l'esito del recente *summit* tra gli Stati Uniti e la Cina, che si è concluso con una vaga dichiarazione di principio sulla necessità di raggiungere una dichiarazione politicamente vincolante al prossimo vertice di Copenaghen. L'Italia può sicuramente considerarsi tra quegli Stati che hanno assunto impegni concreti, grazie all'applicazione della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, influenzando peraltro la competitività delle proprie imprese che, a livello internazionale, si trovano spesso a competere con concorrenti che sfruttano situazioni di *dumping* ambientale. I sistemi europei di tutela ambientale sono infatti tra i più avanzati e l'Italia può vantare, con particolare riferimento al sistema nazionale di raffinazione degli idrocarburi, i più alti livelli di efficienza grazie ai massicci investimenti profusi negli ultimi quindici anni, che hanno consentito di disporre di prodotti più avanzati e cicli di lavorazione meno inquinanti. È bene considerare, tuttavia, che una lavorazione più lunga dei carburanti – al fine di privarli di taluni inquinanti chimici – determina un aumento dell'anidride carbonica prodotta dal ciclo di raffinazione proprio perché questo ciclo si allunga. Nonostante questo *trade off* tra l'inquinamento chimico e le emissioni di anidride carbonica, l'Italia presenta il miglior indice di emissione di anidride carbonica relativo ai cicli di raffinazione degli idrocarburi. L'impegno dell'Unione petrolifera è comunque teso a ricercare la migliore efficienza nei consumi energetici manifestando al contempo un'apertura al settore delle fonti rinnovabili. Oggi infatti il *biodiesel* di seconda generazione rappresenta la nuova frontiera dei biocarburanti che elimina qualsiasi dilemma relativo all'impiego dei terreni alternativo all'uso agricolo. Ribadisce infine l'impegno dell'Unione petrolifera ad un confronto trasparente con le associazioni dei consumatori sulle questioni relative alle oscillazioni del prezzo dei carburanti.

Il senatore DELLA SETA (PD) chiede quale sia il parere dell'Unione petrolifera sull'ipotesi di una *carbon tax*, volta ad orientare il sistema della produzione ed il mercato verso comportamenti più virtuosi sotto il profilo ambientale, – e sull'uso improprio degli incentivi alle fonti di energia rinnovabili, destinati invece alle fonti assimilate.

Il senatore FERRANTE (PD), pur apprezzando i risultati raggiunti nel miglioramento dell'efficienza del ciclo di raffinazione degli idrocarburi, chiede uno sforzo di ammodernamento degli impianti più vecchi, anche in considerazione del fatto che il mancato rispetto dei limiti di emissione previsti dal sistema ETS, da parte del nostro Paese, ha interessato proprio il settore termoelettrico e quello delle raffinerie.

Il dottor DE VITA, dopo aver sottolineato la complessità del tema della *carbon tax*, che non potrebbe certo essere affrontato isolatamente

da un solo Stato pena il prodursi di effetti distorsivi della concorrenza, fa presente che il meccanismo CIP 6 è una sorta di calderone nel quale si sono riversate tante cose diverse e per il futuro si potrebbe anche ipotizzare una revisione di tale meccanismo. Tuttavia, per quanto concerne specificamente le raffinerie, non è assolutamente possibile pensare ad una messa in discussione dei diritti quesiti in materia di incentivi, giacché le aziende interessate hanno investito in tecnologia sperimentale ben 5.000 miliardi di lire.

Il presidente D'ALÌ ringrazia il dottor De Vita per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009**, approvato dalla Camera dei deputati

**(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, anno 2008**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1781. Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione per il Documento LXXXVII, n. 2. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore, senatore ORSI (*PdL*), riferisce alla Commissione illustrando innanzitutto il contenuto degli articoli 9 e 11 del disegno di legge n. 1781, recanti rispettivamente attuazione della direttiva 2008/46/CE sull'esposizione dei lavoratori ai rischi di esposizione ai campi elettromagnetici e modifiche all'articolo 11 della legge n. 88 del 2009 in materia di inquinamento acustico. Con riferimento all'articolo 11 del disegno di legge in titolo, sottolinea l'opportunità di armonizzare la normativa sull'inquinamento acustico con quella vigente in tema di caratteristiche energetiche degli edifici. Illustra le disposizioni recate dall'articolo 12, che prevede una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2009/31/CE, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio, facendo presente che secondo studi recenti il 50 per cento della riduzione di biossido di carbonio stabilita in sede europea potrebbe essere realizzato attraverso la cattura e lo stoccaggio geologico. Illustra poi i contenuti dell'articolo 13, che reca misure per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. In realtà, gli articoli 12 e 13 del disegno di legge n. 1781 anticipano parzialmente e settorialmente il recepimento della nuova direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE, che riveste particolare interesse anche perché supera, attraverso le nuove definizioni di rifiuto e di sottoprodotto, elementi definitori di tipo ideologico che in passato hanno purtroppo irragionevolmente sospinto nell'area dei rifiuti materiali ancora caratterizzati da un valore economico. In effetti, appare indispensabile recepire in via generale e sin

d'ora la nuova definizione di sottoprodotto stabilita dalla direttiva. Fa presente, infine, che l'articolo 14 del disegno di legge in titolo reca disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di tenore identico a quelle già adottate con il decreto-legge n. 135 del 2009.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

### **135<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**D'ALÌ**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Menia.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1820) D'ALÌ.** – *Nuove disposizioni in materia di aree protette*  
(Esame e rinvio)

Il senatore DIGILIO (*PdL*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo che mira a valorizzare le aree protette, affermando il principio della compatibilità tra ecosistemi naturali ed attività antropiche, sociali ed economiche e delineando un nuovo intervento normativo sul sistema delle aree marine protette e delle riserve marine con l'integrazione della disciplina prevista dalla legge n. 394 del 1991 che, in alcune sue parti, risulta ormai superata.

In particolare l'articolo 1, modificando l'articolo 2 della citata legge, inserisce la nuova figura del parco nazionale con estensione a mare dove l'area tutelata comprende sia una parte terrestre sia una a mare. Riguardo alla gestione si dispone che l'ente gestore dovrà essere unico per i parchi che comprendono sia aree terrestri sia marine, accorpando l'amministrazione delle due aree con una visione programmatica unica. Si dà, inoltre, la definizione dell'aree marine protette e delle riserve marine e si introduce la distinzione tra riserva marina ed area marina protetta. La distin-

zione si basa sulle caratteristiche dimensionali del territorio e sulle caratteristiche del contesto ambientale e socio-economico. La disposizione fa quindi specifico riferimento all'estensione del tratto di mare, alla lunghezza e alla complessità geomorfologica della linea di costa, alla profondità e alla varietà dei fondali, alla significatività degli ecosistemi marini e costieri, alla presenza e all'incidenza dei fattori antropici e degli interessi socio-economici.

L'articolo 2 prevede che anche le riserve marine, come attualmente avviene per le riserve naturali, siano istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18 della Legge n. 394 del 1991, che viene integralmente sostituito dall'articolo 3 del disegno di legge in esame. Il nuovo testo dell'articolo 18 della legge 394 del 1991 prevede che il decreto di istituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia emanato con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e che vengano sentiti le regioni, le province, comuni interessati e la Conferenza unificata.

L'articolo 4 sostituisce interamente l'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 relativo alla gestione delle aree marine protette e delle riserve marine. L'elemento notevole della nuova disciplina è l'attribuzione al Ministero dell'ambiente e della difesa del territorio e del mare della responsabilità di attuare le finalità istitutive di ciascuna area protetta, che nella normativa attualmente vigente fa capo all'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Le aree marine protette sono, ai sensi della normativa proposta, gestite da consorzi composti prevalentemente da enti pubblici e da istituti scientifici o associazioni ambientaliste, mentre le riserve marine sono gestite da analoghi enti pubblici che – però – non debbono necessariamente assumere la forma del consorzio, data la minore estensione delle riserve.

L'articolo 5, che introduce l'articolo 19-*bis* dopo l'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 prevede la presentazione da parte del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di un programma triennale per le aree marine protette. Le regioni interessate o gli enti gestori potranno proporre modifiche, integrazioni o aggiornamenti, sui quali il Ministro deciderà entro sessanta giorni. Il programma triennale fornirà indicazioni sugli indirizzi generali, le priorità, gli obiettivi e le relative azioni, le attribuzioni economico-finanziarie e inoltre consentirà di valutare i risultati della gestione delle aree marine protette.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente D'ALÌ comunica che il giorno 2 dicembre 2009, alle ore 14,30, avrà luogo l'audizione del sottosegretario Bertolaso nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attività di protezione civile in relazione alle situazioni emergenziali del Paese, con particolare riferimento alle pro-

blematiche connesse alle conseguenze degli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito la provincia di Messina nel mese di ottobre.

La Commissione prende atto.

Il senatore DELLA SETA (PD) interviene per ribadire, ancora una volta, l'esigenza di una audizione del ministro Prestigiacomo al fine di conoscere quale sarà la posizione dell'Italia al prossimo vertice di Copenaghen, sottolineando che la presenza del Ministro dell'ambiente in Commissione non è richiesta soltanto per motivi di cortesia istituzionale ma risulta fisiologica nella normale dialettica tra Governo e Parlamento.

La senatrice MAZZUCONI (PD) fa presente la necessità di audire in Commissione un rappresentante del Governo sul tema delle modalità di rimborso dell'IVA riscossa sulla TIA a seguito della equiparazione tra TIA e TARSU.

Il presidente D'ALÌ, dopo aver sottolineato la rilevanza delle questioni sollevate dal senatore Della Seta e dalla senatrice Mazzuconi, assicura che se ne farà interprete nelle sedi opportune.

*IN SEDE REFERENTE*

(276) CARRARA ed altri. – *Legge quadro per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*

(330) CARRARA ed altri. – *Norme per il prelievo venatorio dei cervidi e dei bovidi con il cane da seguita*

(397) BENEDETTI VALENTINI. – *Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria e per la protezione della fauna selvatica*

(398) BENEDETTI VALENTINI. – *Modifica all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di accesso dei cacciatori negli ambiti territoriali di caccia*

(480) MASSIDDA. – *Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*

(510) PORETTI ed altri. – *Modifiche al codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia*

(1029) BENEDETTI VALENTINI. – *Abrogazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e nuova disciplina dell'attività venatoria*

(1104) CASTRO ed altri. – *Modifiche alla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria*

(1122) CORONELLA. – *Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria*

(1224) FLERES. – *Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di nuova disciplina dell'attività venatoria*

(1476) PORETTI e PERDUCA. – *Divieto di immissione di cinghiali nel territorio nazionale*

– e petizioni nn. 20, 273 e 808 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Dopo che il sottosegretario MENIA rinuncia alla replica, il presidente D'ALÌ invita i senatori che hanno presentato emendamenti all'articolo 1 ad illustrarli.

Il senatore DELLA SETA (PD) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti all'articolo 1 presentati dalla senatrice Poretti e dal senatore Perduca, ad eccezione dell'emendamento 1.18.

Illustra quindi gli emendamenti a sua firma, sottolineando che questi sono tutti ispirati al principio per cui la tutela della fauna selvatica rappresenta un interesse superiore nazionale a cui è subordinata la regolazione dell'esercizio dell'attività venatoria. Si sofferma poi, in particolare, sull'emendamento 1.1 soppressivo dell'articolo 1 del disegno di legge proposto dal relatore; sull'emendamento 1.4 che mira ad introdurre il principio per cui la tutela della fauna rappresenta una priorità per lo Stato che si adopera per il riconoscimento ed il rispetto dei diritti degli animali; sull'emendamento 1.5 che prevede il principio per cui la fauna selvatica rappresenta un patrimonio indisponibile dello Stato da tutelare nell'interesse della comunità locale, nazionale ed internazionale.

Si sofferma diffusamente anche sugli emendamenti 1.10, 1.11, 1.501, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 e 1.17 che attengono, tra l'altro, al rapporto tra esercizio dell'attività venatoria e proprietà privata ponendo attenzione al tema dell'agriturismo e alla possibile influenza sulla libertà di movimento dell'esercizio di tale attività venatoria.

L'emendamento 1.19 prevede il principio secondo il quale l'esercizio dell'attività venatoria non deve essere pregiudizievole delle attività economiche, in particolare di quelle legate allo sfruttamento incruento delle risorse naturali.

L'emendamento 1.23 prevede che la programmazione dell'attività venatoria sia conforme ai dati, ai documenti e ai pareri tecnici e scientifici previsti dalla normativa vigente.

Illustra quindi gli emendamenti 1.24 e 1.25, sottolineando la necessità di prevedere la possibilità di una sospensione straordinaria della stagione venatoria qualora dalla relazione ministeriale di cui all'articolo 35, comma 2, della legge n. 157 del 1992, risulti un impatto eccessivo dell'esercizio venatorio generale o qualora intervengano ulteriori fattori ambientali a discapito dello stato di conservazione della fauna selvatica e dell'ambiente.

Illustra poi gli emendamenti 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.35 e 1.37, rilevando che alle regioni ordinarie va riconosciuta la competenza ad adottare le norme sulla programmazione e sull'esercizio dell'attività venatoria in conformità alla legge statale, alle convenzioni internazionali e alle direttive comunitarie, mentre le regioni a statuto speciale e le province autonome devono provvedere in conformità ai rispettivi statuti.

Illustra quindi gli emendamenti 1.38 e 1.39, facendo presente che ai siti di importanza comunitaria (SIC) va riconosciuto il medesimo *status* di protezione delle zone speciali di conservazione (ZSC).

Illustra gli emendamenti 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.45, 1.46, 1.48 e 1.49, osservando che appare indispensabile che le regioni e le province individuino le zone di protezione speciale (ZPS) e le ZSC anche ai fini della costituzione della rete ecologica Natura 2000 in attuazione della Convenzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992.

Illustra, infine, gli emendamenti 1.50, 1.52 e 1.53 rilevando che se si distingue, rispetto ai valichi montani, tra forme di caccia consentita e forme vietate, invece che vietare semplicemente la caccia, si ottiene il risultato di creare condizioni favorevoli sia al prodursi di disturbi all'avifauna in migrazione, sia soprattutto al verificarsi di fenomeni di caccia illegale.

Il senatore FOSSON (*UDC-SVP-Aut*) rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.51.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO  
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 276, 330, 397,  
398, 480, 510, 1029, 1104, 1122, 1224, 1476**

**Art. 1.**

**1.1**

PORETTI, DELLA SETA, PERDUCA, BONINO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**1.500**

DE LILLO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**1.2**

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI,  
CHIAROMONTE, FERRANTE

*Al comma 1 è soppressa la lettera a).*

---

**1.3**

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, BONINO, CHIAROMONTE

*Sostituire la lettera a) con la seguente: «Lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si adoperano per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'art. 1 della direttiva 79/409/CEE ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali».*

---



**1.4**

PORETTI, DELLA SETA, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) ai comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: »la tutela della fauna rappresenta una priorità per lo Stato che si adopera per il riconoscimento ed il rispetto dei diritti degli animali».

---

**1.5**

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

*Al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è attivamente tutelata nell'interesse della comunità locale, nazionale ed internazionale.". ».

---

**1.6**

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, BONINO, CHIAROMONTE

*Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «nel rispetto» con le parole: «in conformità».*

---

**1.7**

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, BONINO, CHIAROMONTE

*Al comma 1 lettera a) sopprimere le seguenti parole: «recepte nell'ordinamento italiano».*

---

**1.8**

PORETTI, DELLA SETA, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

*Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «recepte nell'ordinamento italiano» con le parole: «adottando, ove opportuno o necessario, misure di tutela più rigorose ed efficaci».*

---

**1.9**

PORETTI, DELLA SETA, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

*Al comma 1 lettera a) aggiungere il seguente periodo: «Lo Stato riconosce la fauna come insieme di esseri senzienti che hanno diritto alla vita, agli habitat, alla libertà».*

---

**1.10**

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

*Al comma 1 è soppressa la lettera b).*

---

**1.11**

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

*Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

*b) il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica, non arrechi danno effettivo alle attività e produzioni agricole e alle attività turistiche e agrituristiche».

---

**1.501**

DELLA SETA, FERRANTE

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica, in particolare di quella tutelata dalle direttive comunitarie e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole. La gestione sostenibile tiene conto anche della necessità di regolare la densità locale di talune specie in funzione del loro impatto sul territorio"».

---

**1.12**

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al comma 2, dopo le parole: "è consentito" aggiungere le seguenti parole: "nella forma di concessione di apposita licenza"».

---

**1.13**

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

*Al comma 1, la lettera b), le parole:* «purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica, in particolare di quella tutelata dalle direttive comunitarie e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole» *sono sostituite dalle seguenti:* «purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole nonché alla proprietà privata ed all'incolumità dei cittadini. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano garantiscono tra l'altro la completa tutela durante il periodo di nidificazione e le fasi di riproduzione e di dipendenza e durante i periodi di riproduzione e di ritorno al luogo di nidificazione, per quanto riguarda le specie migratrici».

---

**1.14**

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole:* «di conservazione della fauna selvatica» *sono aggiunte le seguenti:* «e dell'ambiente naturale».

---

**1.15**

PORETTI, DELLA SETA, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

*Al primo periodo della lettera b) dopo le parole:* «tutelate dalle direttive comunitarie» *aggiungere le parole:* «, non ponga a rischio la sicurezza delle persone, non violi i diritti fondamentali di proprietà privata».

---

**1.16**

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «alle produzioni agricole» sono aggiunte le seguenti: «né alla sicurezza delle persone».*

---

**1.17**

PORETTI, DELLA SETA, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

*Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «alle produzioni agricole» aggiungere le seguenti: «L'attività venatoria non deve indurre sofferenza nella fauna».*

---

**1.18**

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

*Dopo il primo periodo della lettera b) aggiungere le seguenti parole: «L'esercizio della caccia non può ledere i diritti di cui all'articolo 42 della Costituzione».*

---

**1.19**

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

*Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «alle produzioni agricole.» aggiungere le seguenti: «L'esercizio dell'attività venatoria non deve inoltre pregiudicare le attività economiche, in particolare quelle legate allo sfruttamento incruento delle risorse naturali».*

---

**1.20**

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

*Al comma 1, lettera b), al comma 2 ivi richiamato sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**1.21**

PORETTI, DELLA SETA, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo della lettera d).*

---

**1.22**

RUSSO

*Al comma 1, lettera b), nel comma 2 ivi richiamato, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**1.23**

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

*Al comma 1, lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La programmazione dell'attività venatoria deve conformarsi ai dati, ai documenti ed ai pareri tecnici scientifici; previsti dalla presente legge nonché dalla normativa comunitaria di riferimento o finalizzati a fornire il quadro dello stato di conservazione della fauna selvatica».*

---

**1.24**

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

*Al comma 1, lettera b), dopo il comma 2 ivi richiamato aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, hanno facoltà di procedere ad una sospensione straordinaria della stagione venatoria, al di fuori dalla cadenza temporale prevista dal comma 2-ter, qualora dalla relazione ministeriale prevista all'articolo 35, comma 2, della presente legge, risulti un impatto eccessivo, in termini di prelievo venatorio e danneggiamento dell'ambiente da parte dell'esercizio venatorio generale o qualora intervengano ulteriori fattori ambientali a discapito dello stato di conservazione della fauna selvatica e dell'ambiente.

2-ter. Con cadenza quinquennale, l'esercizio dell'attività venatoria è sospeso per una stagione al fine di permettere il ristoro della fauna selva-

tica oggetto di attività venatoria nonché degli ambienti naturali interessati da tale attività».

---

**1.25**

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

*Al comma 1, lettera b) è aggiunto il seguente comma:*

«2-bis. Particolare attenzione viene posta, in relazione all'attività venatoria, alle specie di fauna selvatica che versano in uno stato di conservazione sfavorevole a livello nazionale o europeo e agli impatti indiretti dell'attività venatoria sull'ambiente, quali in particolare l'inquinamento e il danneggiamento di *habitat* prioritari».

---

**1.26**

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

*Al comma 1, lettera b) è aggiunto il seguente comma:*

«2-bis. L'esercizio dell'attività venatoria è subordinato alle norme, ai dati statistici ed ai parametri tecnici elaborati dall'organo scientifico e tecnico preposto alla materia di cui all'articolo 7, comma 1 della presente legge, tenendo in particolare presente i considerata del preambolo della Direttiva 79/409/CEE».

---

**1.27**

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, BONINO, CHIAROMONTE

*Dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

«b-bis) è sempre fatto salvo il diritto di chi non esercita la caccia al rispetto delle sue convinzioni morali incompatibili con l'uccisione degli animali nei terreni di sua proprietà».

---

**1.28**

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI,  
CHIAROMONTE, FERRANTE

*Al comma 1 è soppressa la lettera c).*

---

**1.29**

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI,  
CHIAROMONTE, FERRANTE

*Sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 117, comma 4, Cost. adottano le norme sulla programmazione e l'esercizio dell'attività venatoria e provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."».

---

**1.502**

PORETTI, DELLA SETA, PERDUCA

*Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine il seguente periodo:*

«È comunque riposta in capo allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e della fauna, a cui esso assicura gli standard minimi ed uniformi di tutela».

---

**1.30**

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI,  
CHIAROMONTE, FERRANTE

*Al comma 1 è soppressa la lettera d).*

---

**1.31**

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

*Al comma 1 la lettera d) è sostituita dalla seguente:*

«d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Convenzione Rarnsar del 2 febbraio 1971, le direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, 85/4111CEE della Commissione, del 25 luglio 1985, 91/244/CEE della Commissione, del 6 marzo 1991, 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, 94/24/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1994, e 97/49/CE della Commissione, del 29 luglio 1997, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici e la costituzione della rete ecologica europea "Natura 2000", sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n.120/2003, e dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Bema del 19 settembre 1979, resa esecutiva ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503".».

**1.32**

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione, del 25 luglio 1985, 91/244/CEE della Commissione, del 6 marzo 1991, 94/24/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1994, e 97/49/CE della Commissione, del 29 luglio 1997, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nello Stato italiano nei modi e nei termini previsti dalla presente legge, la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Bema del 19 settembre 1979, resa esecutiva ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503.

Le regioni e le province autonome e, per quanto di competenza l'ISPRA, possono assumere come riferimento la guida interpretativa alla direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Le regioni e le province autonome devono inderogabilmente attenersi alle statuizioni della Corte Costituzionale in materia di riparto di competenze nonché di violazione del diritto comunitario, e non possono reiterare



provvedimenti in ambito venatorio già cassati dai massimi organi giurisdizionali, ovvero Corte Costituzionale, Corte di Giustizia Europea, Corte di Cassazione Penale e Civile e Consiglio di Stato"».

---

**1.504**

DELLA SETA, FERRANTE

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503» aggiungere le seguenti: «le convenzioni di Bonn, compreso l'accordo AEWa, di Rio, la CITES e la direttiva Habitat» e aggiungere in fine le seguenti parole: «tenendo conto dei documenti di interpretazione ed indirizzo prodotti dai competenti organi comunitari ed internazionali».*

---

**1.33**

PORETTI, DELLA SETA, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

*Alla lettera d), sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**1.34**

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, BONINO, CHIAROMONTE

*Al comma 1 sostituire l'ultimo periodo della lettera d) con il seguente: «lo Stato vieta l'esercizio dell'attività venatoria durante il periodo di nidificazione, della riproduzione e della dipendenza. Esclude altresì dall'attività venatoria tutte le specie migratrici».*

---

**1.503**

PORETTI, DELLA SETA

*Alla lettera d) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:*

«L'Italia adegua la severità delle misure di tutela alla situazione delle diverse specie, tenendo particolarmente conto della necessità di prevenire, impedire, contrastare la distruzione e l'inquinamento degli habitat, la cattura e l'uccisione della fauna da parte dell'uomo, nonché il commercio che ne consegue».

---

**1.505**

PORETTI, DELLA SETA

*Al comma 1, lettera d), l'ultimo periodo è così sostituito:*

«Il diritto comunitario in materia di tutela della fauna deve essere applicato in maniera integrale ed esaustiva».

---

**1.35**

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

*Al comma 1, lettera d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:*  
«Viene riconosciuta ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) il medesimo status di protezione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)».

---

**1.36**

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

*Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:*

«d-bis) dopo il comma 4 aggiungere il comma:

"4-bis. Le zone speciali di conservazione (ZSC) sono costituite da siti di importanza comunitaria (SIC) individuati e proposti dalle Regioni e designati dallo Stato, che individuano gli habitat naturali e/o le popolazioni delle specie per cui i siti stessi sono proposti".».

---

**1.37**

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

*Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) dopo il comma 4 aggiungere il comma:

"4-bis. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione della Convenzione Ramsar e dell'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-Eurasia (AEWA), cane/uso all'Aja il 15 agosto 1996, a cui l'Italia ha aderito con la legge n. 66 del 6 febbraio 2006, provvedono a delimitare le zone umide dove prescrivere il divieto dell'utilizzo dei pallini di piombo a partire dal 1 settembre 2008.

Le zone umide di interesse internazionale sono costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Rarnsar di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448".».

---

**1.38**

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

*Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) dopo il comma 4 aggiungere il comma:

"4-bis. Ai fini della costituzione della rete ecologica "Natura 2000" le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione della Convenzione sulla biodiversità sottoscritta a Rio de Janeiro in data 5 giugno 1992 e ratificata con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, ed in conformità alle disposizioni contenute nelle Direttive Europee 79/409/CEE, del 2 aprile 1979, e 92/43/CEE, del 21 maggio 1992, individuano le zone di protezione speciale (ZPS) e le zone speciali di conservazione (ZSC), che contribuiscono alla costituzione della rete ecologica nazionale ai sensi della direttiva 92/43/CEE, di cui quanto meno fanno parte anche il sistema dei parchi e delle riserve naturali di livello nazionale e regionale o provinciale, il sistema delle aree contigue alle suddette aree naturali protette, le zone umide di importanza internazionale ed i monumenti naturali."».

---

**1.39**

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

*Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) dopo il comma 4 aggiungere il comma:

"4-bis. Le zone di protezione speciale (ZPS) sono costituite dai territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tutte le specie di uccelli elencati nell'allegato I alla direttiva 79/409/CEE, tenuto conto della necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima o terrestre in cui si applica la medesima direttiva, nonché per le specie migratrici non elencate nell'allegato I che ritornano regolarmente in

Italia, tenuto conto delle esigenze di protezione per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. Le Zone di protezione speciale (ZPS) si intendono classificate, ovvero istituite, dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei formulari e delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni, ovvero dalla data di trasmissione alla Commissione europea dei formulari e delle cartografie da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le ZPS istituite prima della data di entrata in vigore della presente legge. I provvedimenti regionali devono riportare in maniera puntuale i confini di tali aree ed i relativi dati catastali e devono essere pubblicizzati. Nelle more della individuazione dei dati catastali i provvedimenti debbono essere preceduti dalla immediata divulgazione delle planimetrie riportate in scala opportuna per ognuna delle ZPS istituite".».

---

**1.40**

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

*Al comma 1 è soppressa la lettera e).*

---

**1.506**

BENEDETTI VALENTINI, CASTRO, DE ECCHER, DI STEFANO

*Sopprimere la lettera e).*

---

**1.41**

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

*Al comma 1 la lettera e) è sostituita dalla seguente:*

*e) il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo tutte le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'ISPRA di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli *habitat* interni a tali zone e ad

esse limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui agli elenchi allegati alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituiti dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per sei mesi dopo la segnalazione da parte dell'ISPRA, provvede con controllo sostitutivo il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

---

#### 1.42

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

*e) il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE, provvedono ad istituire, qualora non vi abbiano già provveduto, ai sensi della legge n. 157 del 1992 lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'ISPRA di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli *habitat* interni a tali zone e ad esse limitrofi; esse provvedono altresì al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie elencate nell'allegato I della citata direttiva 79/409/CEE, e successive modificazioni. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome decorso un anno dalla segnalazione da parte dell'ISPRA, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

---

#### 1.43

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi;» aggiungere le seguenti: «le zone di protezione poste lungo le rotte di migrazione segnalate dall'ISPRA devono essere istituite, qualora le regioni e le province autonome non vi abbiano già provveduto, anche al di fuori dei territori di parchi nazionali, parchi regionali, oasi di protezione o di altre aree dove è comunque vietata la caccia».*

---

**1.44**

RUSSO

*Al comma 1, lettera e) nel comma 5 ivi richiamato, dopo le parole: «tali zone e ad esse limitrofi;» aggiungere le seguenti: «le zone di protezione poste lungo le rotte di migrazione segnalate dall'ISPRA devono essere istituite, qualora le regioni e le province autonome non vi abbiano già provveduto, anche al di fuori dei territori di parchi nazionali, parchi regionali, oasi di protezione o di altre aree dove è comunque vietata la caccia;».*

---

**1.45**

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

*Al comma 1, lettera e), sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**1.46**

PORETTI, DELLA SETA, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

*Sopprimere l'ultimo periodo della lettera e).*

---

**1.47**

RUSSO

*Al comma 1 lettera e) nel comma 5 ivi richiamato, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**1.48**

PORETTI, DELLA SETA, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

*Al comma 1 lettera e) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «nelle aree di cui al presente comma non è consentita nessuna forma di attività venatoria, senza eccezione alcuna».*

---

**1.49**

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

*Al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole: «Nelle aree di cui al presente comma possono essere consentite le forme di prelievo venatorio specialistico di cui alla lettere a), b) con le modalità della girata, d) e g) dell'articolo 12-bis previa acquisizione del parere dell'ISPRA» con le parole: «Nelle aree di cui al presente comma la caccia è vietata».*

---

**1.50**

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

*Al comma 1, lettera e), l'ultimo periodo del comma 5 richiamato è sostituito dal seguente periodo:*

«Nelle aree di cui al presente comma possono essere consentite solo le attività specialistiche del prelievo venatorio di cui alla lettera a), b) con le modalità della girata, d) e g) dell'articolo 12-bis previa acquisizione del parere dell'ISPRA».

---

**1.51**

THALER AUSSERHOFER, FOSSON

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o, se istituiti, degli osservatori faunistici regionali.».*

---

**1.52**

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

*Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«e-bis) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le regioni trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sulle zone di protezione istituite di cui al comma 5. Il Ministero, sulla base di tali relazioni, trasmette alla Commissione europea un rapporto annuale, finalizzato alla verifica dell'applicazione della direttiva 79/409/CEE, che includa una dettagliata raccolta di dati sulla consistenza delle popolazioni di uccelli e mam-

miferi con particolare riferimento alle specie incluse negli allegati delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE"».

---

### 1.53

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, RANUCCI, CHIAROMONTE, FERRANTE

*Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«*e-bis*) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-*bis*. Le Regioni, anche sulla base dell'articolo 10 del DLgs. n. 81 del 2008, si fanno promotrici della cultura della sicurezza nei confronti di quelle categorie di cittadini che si dimostrano più esposte a rischio di infortunio nell'esposizione alle attività che prevedono l'uso delle armi ed altri mezzi nell'esercizio venatorio. A tal fine le Regioni, tramite le Province, svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e tutela della salute dei cittadini in quegli ambienti di vita direttamente o indirettamente coinvolti dalla attività venatoria. Per tali ragioni le Regioni e le Province sono chiamate ad adottare, con propri provvedimenti, misure generali di tutela concretamente attuabili, atte a garantire il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nel porto e uso, in ambiente non protetto, di armi lunghe da sparo a canna liscia e rigata nelle diverse attività di prelievo e controllo della fauna allo stato libero disciplinate dalla vigente legislazione"».

---



**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 novembre 2009

**68<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*

**BOLDI**

*La seduta inizia alle ore 14.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La presidente BOLDI riferisce sui principali esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi testé svoltosi.

In particolare, è stata valutata la risposta del Presidente del Senato alla lettera inviata dalla stessa Presidente, con il consenso unanime dei Gruppi, per sollecitare l'adeguamento del Regolamento del Senato al nuovo Trattato di Lisbona. In tale risposta, tra l'altro, si preconizza la costituzione di un «comitato ristretto», di cui è stata chiamata a far parte la Presidente insieme ad altri colleghi, che dovrà predisporre una apposita proposta per la Giunta del Regolamento.

Successivamente, è stata sottoposta all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza la proposta di avviare un'indagine conoscitiva sul tema «Il sistema Paese nella trattazione delle questioni relative all'UE con particolare riferimento al ruolo del Parlamento italiano nella formazione della legislazione comunitaria», sulla quale l'organo si è espresso in termini favorevoli, nel presupposto che la suddetta proposta verrà prossimamente messa all'ordine del giorno della Commissione plenaria, per la sua adozione. A tale riguardo, la senatrice Marinaro ha auspicato un raccordo tra l'attività del menzionato «comitato ristretto» ed i lavori dell'indagine conoscitiva, in quanto entrambi miranti a prefigurare un diverso approccio del Senato e dell'Italia verso i nuovi assetti istituzionali che scaturiranno dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

È stata, infine, accolta l'iniziativa di audire, prima della pausa natalizia, l'Ambasciatore d'Italia a Madrid, affinché possa aggiornare i commissari sulle principali linee di azione della futura presidenza spagnola dell'Unione europea.

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.

Avverte inoltre che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi rapidi.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui profili di utilizzo e controllo dei fondi comunitari in Italia: seguito e conclusione dell'esame. Approvazione del documento conclusivo (Doc. XVII, n. 3)**

Riprende il seguito dell'indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana del 22 luglio 2009.

A conclusione dell'intenso lavoro svolto dalla Commissione nell'espletamento dell'indagine conoscitiva sui profili di utilizzo e controllo dei fondi comunitari in Italia, la presidente BOLDI ritiene opportuno dare la parola ai relatori, senatori Santini e Fontana, affinché illustrino i contenuti dello schema di documento conclusivo da loro elaborato.

La relatrice FONTANA (PD) tiene a sottolineare come la suddetta indagine conoscitiva abbia consentito una proficua conoscenza non solo degli aspetti quantitativi connessi alla attuazione dei fondi comunitari, ma anche dei profili eminentemente qualitativi, i quali, tra l'altro, è stato possibile appurare costituiscono, purtroppo, il *punctum dolens* della situazione italiana.

In ogni caso, occorre mettere in evidenza, secondo la relatrice, che a fronte delle carenze e dei limiti, per molti aspetti «strutturali», che caratterizzano le modalità di utilizzo dei fondi da parte delle istituzioni italiane, Stato centrale e Regioni, è stato possibile riscontrare – non senza soddisfazione – come, rispetto agli ultimi 10-15 anni, l'Italia abbia fatto dei notevoli passi in avanti nella capacità di «intercettare» e gestire le suddette risorse comunitarie.

L'esperienza nell'amministrazione dei fondi maturata nell'ultimo decennio, ha, in particolare, indotto i *decision makers*, ai vari livelli, a fare i conti seriamente con i rigorosi criteri di programmazione di lungo periodo dei progetti, costringendoli a misurarsi con l'esigenza – che, molto spesso,

difetta nel *modus operandi* tipico della cultura amministrativa del Paese – di fissare obiettivi strategici di realizzazione dei suddetti programmi, cui attenersi nella pratica gestionale quotidiana.

Sotto tale aspetto, il messaggio che l'indagine vuole trasmettere, anche agli interlocutori istituzionali che agiscono fuori dal Parlamento, è quello della necessità di operare un salto di qualità nel modo di amministrare i fondi comunitari, che deve risultare sicuramente più responsabile e trasparente.

Conclude osservando che, a tale ultimo riguardo, risulta del tutto significativo l'approccio impiegato nel corso dell'indagine conoscitiva e trasfuso nel documento conclusivo, che, dopo aver individuato le carenze ed i limiti nella gestione dei fondi, si preoccupa anche di segnalare, in maniera pragmatica, delle ipotesi di soluzione.

Il relatore SANTINI (*PdL*), dopo aver illustrato brevemente i contenuti del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva che la Commissione ha deliberato nella seduta del 9 luglio 2008, ricorda che l'idea di approfondire la conoscenza sul funzionamento delle molteplici modalità di finanziamento dell'Unione europea a beneficio dell'Italia scaturiva dalla considerazione diffusa di un loro non sempre pieno ed efficiente utilizzo da parte delle amministrazioni centrali e periferiche.

Sulla base di tale esigenza, l'indagine conoscitiva si è sviluppata concentrando l'attenzione nelle due sezioni relative ai fondi strutturali e ai fondi tematici o a gestione diretta.

La conclusione dell'indagine ha consentito di riportare le principali criticità che interessano il nostro Paese e le rispettive possibili soluzioni, anche grazie agli importanti interventi degli esperti che sono stati auditi – di provenienza comunitaria, nazionale e regionale – e al confronto sviluppatosi tra i componenti della 14<sup>a</sup> Commissione, confronto che ha posto sul tavolo alcune proposte interessanti.

In questa sede, si limita ad elencare alcune delle principali criticità – rinviando i colleghi che volessero prenderne piena conoscenza alla loro esposizione esaustiva riportata nel documento stesso – quali, ad esempio: l'eccessiva lunghezza dei cicli dei vari progetti, la discontinuità politica ed amministrativa nella realizzazione dei programmi, la scarsa assistenza tecnica nell'avvio e nell'implementazione dei progetti, una errata interpretazione del principio di addizionalità, l'esigenza di un maggior coordinamento tra tutti i livelli decisionali, ecc.

Un altro tema fondamentale individuato nel corso dell'indagine, prosegue il relatore, è stato quello del livello e della qualità dell'informazione, che tocca più o meno intensamente e su di un piano trasversale tutte le problematiche evidenziate.

Come è sottolineato nel documento, emerge, al termine dell'approfondimento che è stato compiuto, un quadro di luci ed ombre, sia in relazione all'Unione europea, che alla realtà nazionale, in cui il Paese ha dimostrato di aver compiuto progressi di grande portata negli ultimi anni di utilizzazione dei fondi comunitari, ma da cui risulta che ancora molti passi

in avanti dovranno essere compiuti, soprattutto sul terreno della cultura amministrativa e di una visione programmatica maggiormente orientata al raggiungimento effettivo di obiettivi strutturali e di lunga durata.

Conclude ribadendo la considerazione per cui è possibile tracciare un quadro di sintesi circa l'impiego dei fondi provenienti da Bruxelles da parte dell'Italia più positivo di quanto si potesse ritenere alla vigilia dello svolgimento dell'indagine: ciò, lungi dal rappresentare una mera affermazione autoconsolatoria, dovrebbe costituire uno stimolo affinché le istituzioni, centrali e territoriali, migliorino sempre di più le rispettive capacità gestionali ed assumano una cultura dell'amministrazione che sia più «europea».

La presidente BOLDI invita, quindi, i colleghi, a manifestare il loro punto di vista sul documento in oggetto.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*), associandosi alla valutazione svolta da entrambi i relatori, secondo cui è stato possibile registrare un miglioramento nella gestione italiana dei fondi, auspica che, sotto il patrocinio della Commissione, venga organizzato prossimamente un seminario che approfondisca e diffonda le conclusioni dell'indagine.

Esprime, quindi, alcune preoccupazioni sul futuro utilizzo dei fondi diretti o tematici, i quali, per poter essere utilizzati appieno, richiederanno, da parte degli operatori italiani, una abilità supplementare nel modo di mettersi in relazione, attraverso un'azione trasparente di *lobbyng*, con le varie direzioni generali della Commissione europea.

Stigmatizza, infine, l'uso improprio, da parte dei vari Governi che si sono succeduti negli ultimi anni, dei finanziamenti che fanno capo al FAS: è un grave errore di merito e di metodo prelevare questi fondi – che sono accantonati, come è noto, quali risorse addizionali del Paese per il cofinanziamento comunitario – per ripianare gli ammanchi del bilancio statale.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), nell'esprimere profondo apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione attraverso tale indagine conoscitiva, raccoglie il segnale positivo riguardante l'accresciuta capacità del «sistema Italia», soprattutto dal versante qualitativo, nel saper gestire i finanziamenti comunitari.

Giunti al termine dell'indagine, sarebbe opportuno, secondo l'oratore, trasformarne i principali esiti in una iniziativa legislativa da sottoporre all'attenzione del Governo, sensibilizzando altresì le istanze territoriali del Paese, anche attraverso, ad esempio, la trasmissione del documento finale ai Presidenti dei Consigli regionali.

Il senatore TOMASELLI (*PD*), nel compiacersi per il lavoro portato a termine dalla Commissione, evidenzia il dato, che è confermato dai risultati dell'indagine, per cui, tra i limiti dell'utilizzo dei fondi comunitari,

continua ad annoverarsi quello che registra la loro allocazione come risorsa sostitutiva, e non aggiuntiva, dei trasferimenti ordinari per il Mezzogiorno.

La presidente BOLDI, prima di sottoporre il documento all'approvazione finale da parte della Commissione, ringrazia i relatori ed i commissari che hanno attivamente partecipato allo svolgimento dell'indagine conoscitiva, assicurando che verrà data adeguata diffusione dei contenuti del testo finale attraverso una prossima conferenza stampa ed un successivo seminario di approfondimento.

Pone, quindi, in votazione, dopo aver verificato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del Regolamento, lo schema di documento conclusivo come presentato ed illustrato dai relatori, che è approvato all'unanimità dalla Commissione.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini» (COM (2009) 262 def.) (n. 39)**

**Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Giustizia, libertà e sicurezza in Europa dal 2005: valutazione del programma e del piano d'azione dell'Aia (COM (2009) 263 def.) (n. 40)**

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 12 novembre 2009.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la PRESIDENTE , dopo aver verificato la presenza del prescritto numero di senatori per deliberare, mette, quindi, in votazione lo schema di parere del relatore, che recepisce le integrazioni precedentemente formulate da alcuni senatori, e che è accolto con il consenso unanime della Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**DOCUMENTO CONCLUSIVO, APPROVATO DALLA  
COMMISSIONE, SULL'INDAGINE CONOSCITIVA SUI  
PROFILI DI UTILIZZO E CONTROLLO DEI FONDI  
COMUNITARI IN ITALIA (Doc. XVII, n. 3)**

I. FINALITÀ E CONTENUTI DELL'INDAGINE CONOSCITIVA

La Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato ha deliberato all'unanimità, nella seduta del 9 luglio 2008, un'indagine conoscitiva sui profili di utilizzo e controllo dei fondi comunitari in Italia, al fine di approfondire la conoscenza del funzionamento delle molteplici modalità di finanziamento dell'Unione europea a beneficio dell'Italia e dei relativi ed eventuali margini di miglioramento. L'attenzione ai profili e alle criticità nell'impiego dei finanziamenti europei, nasce dalla considerazione diffusa di un loro non sempre pieno ed efficiente utilizzo da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, con la conseguente perdita ed eventuale riallocazione verso altri Paesi degli stessi fondi. Tale aspetto si presenta fortemente correlato alla qualità degli investimenti, nonché ai meccanismi di coordinamento e di monitoraggio esistenti tra soggetti locali, nazionali ed europei.

Nello svolgimento dell'indagine si è ritenuto necessario sentire anzitutto i responsabili comunitari, nazionali e regionali delle diverse fasi della programmazione e dell'erogazione dei fondi strutturali, in particolare del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE), posto che è attraverso questi fondi che l'Italia riceve la maggior parte dei finanziamenti comunitari. I fondi strutturali rappresentano infatti circa il 35% del bilancio dell'Unione europea. Tra questi non rientrano i finanziamenti alla Politica agricola comune, che non sono stati presi in considerazione dalla presente indagine.

Oltre ai fondi strutturali, si è anche ritenuto di non trascurare i finanziamenti cosiddetti «tematici», ovvero quelli a gestione diretta della Commissione europea, di entità più modesta, ma comunque utili per contribuire ad indirizzare lo sviluppo economico, sociale e culturale verso i comuni obiettivi europei, primo fra tutti quello relativo al Settimo programma quadro per la ricerca. Peraltro, sebbene rappresentino solo il 10% del bilancio comunitario, i fondi a gestione diretta stanno assumendo carattere sempre più strategico in un contesto mondiale globalizzato ed in forte concorrenza, e rappresentano certamente il futuro della politica regionale che vedrà il loro progressivo sostituirsi ai finanziamenti indiretti.

Al fine di avere una prima visione panoramica sul complesso delle molteplici tipologie e modalità dei finanziamenti strutturali, è stato auditato

il dott. Fabrizio Barca, dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze (ex Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione). Per lo stesso motivo, ma in relazione ai fondi «tematici», è stato ascoltato il prof. Ernesto Somma, coordinatore del P.O.R.E. – Progetto Opportunità delle Regioni in Europa – Struttura di missione del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali della Presidenza del Consiglio, finalizzata a informare e diffondere la conoscenza in materia di fondi tematici comunitari, nonché il ministro plen. Massimo Gaiani, Coordinatore dell'Ufficio di Segreteria del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE).

Per acquisire la prospettiva europea sull'utilizzo dei fondi comunitari in Italia, è stato ascoltato il dott. Michele Pasca-Raymondo, Vice Direttore generale per la politica regionale della Commissione europea. Dal punto di vista dei dati quantitativi sui flussi finanziari comunitari in Italia è stata sentita la dottoressa Silvana Amadori, Ispettore generale capo per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) della Ragioneria generale dello Stato. Mentre, per quanto riguarda i finanziamenti comunitari nell'ambito dell'istruzione e della ricerca, è stato audito il dott. Luciano Criscuoli, dirigente generale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

A conclusione delle audizioni dei responsabili a livello centrale, sono intervenuti la dottoressa Sabina De Luca, Direttore generale per le politiche dei fondi strutturali comunitari del Ministero dello sviluppo economico, e il dottor Aldo Mancurti, Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione dello stesso Ministero.

Per quanto riguarda il livello regionale, sono stati sentiti i responsabili delle regioni Piemonte, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia.

I risultati dell'indagine conoscitiva sono stati suddivisi nelle due sezioni relative ai fondi strutturali e a quelli a gestione diretta, in cui sono riportate le principali criticità rilevate e le possibili soluzioni, in relazione ai profili di utilizzo e controllo dei fondi stessi, seguite da una conclusione riepilogativa e valutativa sui principali risultati dell'indagine. Inoltre, in appendice è stata allegata una breve descrizione generale sui fondi comunitari e sul loro funzionamento in Italia.

## II. CRITICITÀ RELATIVE AI FONDI STRUTTURALI

L'indagine conoscitiva ha anzitutto messo in evidenza che, a differenza del passato, l'Italia risulta oggi essere tra i migliori utilizzatori dei fondi strutturali, facendo registrare mediamente risorse disimpegnate per lo 0,37%, meglio di quanto non facciano Regno Unito, Francia, Germania e Belgio (cfr. Audizione Barca, slides p. 2). Quella dell'utilizzazione è, dunque, una questione che viene spesso posta in modo inesatto: l'Italia evidenzia un problema di qualità e non di quantità delle risorse impiegate. Occorre aggiungere che, in prospettiva, questa criticità assume una rilevanza ulteriore, dal momento che sarà importante dimostrare non

solo di saper spendere, ma anche di saper spendere bene, in vista della probabile revisione della politica di coesione orientata alla sua «rinazionalizzazione», tendenza fortemente sostenuta dai Paesi del Nord.

L'inadeguatezza qualitativa dei progetti italiani rappresenta un problema indubbiamente complesso, con molteplici sfumature e che può essere declinato in relazione alle più importanti criticità emerse nel corso dell'indagine conoscitiva, di seguito raggruppate in tre distinte macro aree, a seconda che si tratti di: 1. limiti tecnici e amministrativi; 2. limiti di coordinamento; 3. limiti culturali e di informazione.

### 1. *Limiti tecnici e amministrativi*

#### a) *Lentezza del ciclo progettuale*

Uno dei motivi principali per cui regioni e Stato centrale faticano ad impostare investimenti infrastrutturali importanti è legato all'elevato numero di anni necessari in Italia per realizzarli. Per esempio, per una linea di Alta velocità sono necessari cinque anni per la sola progettazione e nove per la realizzazione del progetto, mentre in Paesi come la Francia o la Spagna (quindi, realtà non molto diverse dalla nostra) l'intero ciclo richiede una media di sette anni. Analogo discorso vale per le metropolitane: in Francia e Spagna occorrono tre anni e mezzo, in Italia sette (Pascarella-Raymondo). L'analisi delle nostre performance evidenzia che, solo per opere pubbliche di poco più di 5 milioni di euro l'Italia riesce ad assicurare tempi di attuazione di sette anni, di cui circa la metà solo per procedure autorizzative ed amministrative. Si tratta di tempi strutturalmente incompatibili con la programmazione settennale comunitaria, che genera un sistema di incentivi alle imprese fortemente frammentato e discontinuo (De Luca).

Nel 1999 la nuova politica nazionale per lo sviluppo e la coesione economica aveva varato una manovra «sblocca-cantieri» per il completamento di circa 300 opere infrastrutturali (quasi 2 miliardi di euro) rimaste incompiute negli anni precedenti. Le misure comprendevano anche una nuova regolamentazione: criteri rigorosi per la selezione dei progetti, una nuova politica di verifica dei risultati finanziari, di assistenza e di realizzazione dei servizi, attuata con il monitoraggio da parte dell'Unità di verifica del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), appartenente al Ministero per lo sviluppo economico. Tuttavia, a consuntivo risulta che per le opere maggiori i tempi di attuazione sono rimasti estremamente lunghi, ed è stato sottolineato come tutto ciò evidenzia che si tratta di ragioni che esulano dalla politica a livello regionale (Barca).



*Proposte di soluzione*

Per cercare di velocizzare la realizzazione degli investimenti si potrebbe ricorrere a leggi obiettivo di natura regionale per sbloccare le opere di minore dimensione e a interventi di snellimento delle procedure amministrative per la realizzazione delle opere pubbliche. Al riguardo occorre tuttavia ricordare che dalle valutazioni sugli esiti del programma di accelerazione delle opere inserite nel programma infrastrutture strategiche della legge obiettivo emerge una persistenza di ostacoli di varia natura anche nel quadro di uno strumento mirato ad accelerare la spesa.

Ci sono poi soluzioni che possono essere inquadrare nel più ampio contesto di quelle proposte nella riflessione sulla qualità dell'informazione (cfr. punto II., 3., b), del presente documento). In particolare, si potrebbe auspicare un ruolo più attivo del Parlamento nel porre in evidenza i tempi impiegati per realizzare le opere da parte degli enti centrali e regionali. Se il Parlamento ponesse un quesito simile, l'Unità di verifica del Dipartimento delle politiche di sviluppo e di coesione sarebbe in grado di rispondere. E non sarebbe un dato di scarso interesse quello di sapere, ad esempio, quanto impiegano le singole realtà regionali per costruire un'opera idrica, poiché aprirebbe a quel punto la discussione sulle modalità per sbloccare e semplificare certe procedure ed accelerare i tempi (Barca).

Realizzare grandi opere diventa complesso anche perché non si può chiedere ad amministratori di avventurarsi a realizzare un'opera che impiega un tempo superiore a quello dello stesso programma su cui è impegnata. L'accelerazione delle opere, oltre all'incremento meramente quantitativo, ne aumenterebbe anche la qualità. Quello che si potrebbe mettere a punto è, dunque, un benchmarking (misurazione e confronto) delle opere, che attualmente è già possibile: l'Unità di verifica del Dipartimento delle politiche di sviluppo possiede, infatti, gli strumenti per stabilire parametri di durata standard per ogni opera. Inoltre, si potrebbe immaginare di dare trasparenza a ogni nuovo intervento realizzato, consentendo a qualunque cittadino, e soprattutto al Parlamento che ne è interprete, di giudicare se in una determinata regione i risultati siano molto inferiori o superiori alla media. Gli strumenti tecnici a disposizione per realizzare tale obiettivo sono già esistenti, per cui si tratterebbe solo di deciderne l'avvio e l'impiego sistematico (Barca).

*b) Doppio grado di giudizio nei ricorsi amministrativi*

Un altro elemento che incide notevolmente rallentando il processo di realizzazione degli investimenti è l'effetto sospensivo anche nella fase della seconda istanza amministrativa presso il Consiglio di Stato. Il doppio livello di ricorso bloccante, avverso il TAR ed il Consiglio di Stato, che è in grado di interrompere repentinamente qualunque opera, costituisce una peculiarità tutta italiana che entra in gioco nella fase di realizzazione delle opere e che contribuisce al rallentamento dei progetti (Pasca-Raymondo).

*Proposte di soluzione*

Per ridurre l'incidenza negativa nella realizzazione delle opere, da parte della giurisdizione amministrativa, si potrebbe pensare di abolire l'effetto sospensivo del ricorso di seconda istanza al Consiglio di Stato.

*c) Aiuti «a pioggia» strategicamente poco incisivi*

La scarsa qualità degli investimenti è data anche dall'uso degli aiuti «a pioggia» che risultano strategicamente poco incisivi. Nell'arco del periodo 2000-2006, la Commissione europea ha repertoriato in Italia 849 forme diverse di incentivi (incentivi di piccolo taglio previsti dalla legge n. 488 del 1992 o dalla legge n. 1329 del 1968, cosiddetta legge Sabatini). La critica principale è che l'aiuto a pioggia, non essendo selettivo, non aumenta in nulla la competitività del settore di una certa regione (Pascas-Raymondo).

*Proposte di soluzione*

Tra le soluzioni possibili, si potrebbe prendere come esempio di best practice l'esperienza della Lombardia che – in relazione ai fondi 2007-2013 – ha già presentato una consistente domanda di pagamento per finanziamenti da destinare alle piccole e medie imprese, attraverso la creazione un fondo di ingegneria finanziaria di garanzia per la piccola e media impresa. Tale strumento non è però necessariamente una garanzia contro il rischio di «aiuti a pioggia», che andrebbe pertanto integrato con una serie di «condizionalità» capaci di indirizzare gli interventi verso specifici obiettivi qualificativi.

*d) Discontinuità politica e amministrativa*

Ogni volta che si verifica un cambiamento di amministrazione, sia a livello centrale, sia a livello regionale, nell'esecuzione dei programmi si registra un ritardo medio di circa un anno, dal momento che spesso vengono rimesse in discussione decisioni prese in precedenza. È un problema grave, forse comprensibile quando è di natura politica, ma meno quando è di natura amministrativa. L'unificazione fra il Ministero delle infrastrutture e il Ministero dei trasporti, ad esempio, ha provocato un ritardo di circa un anno nell'esecuzione del programma trasporti e del programma relativo alle infrastrutture. Si tratta di un problema che sorge soprattutto in relazione alla modalità di spesa che passa attraverso le commesse pubbliche e meno in relazione a quella degli aiuti diretti alle imprese (Pascas-Raymondo).

*Proposte di soluzione*

Al fine di evitare i ritardi derivanti dalle discontinuità nell'amministrazione è opportuno fare scelte strategiche, coordinate e che non presentino discrasie con altre opere strategiche. Il progetto dell'intervento pubblico deve essere condiviso, preso con decisione a larga maggioranza di modo che un'amministrazione subentrante non possa rimetterlo in discussione (Spagna e Grecia ne costituiscono due esempi). In questo modo si potrebbero mantenere invariate le scelte fondamentali di investimento pubblico ed evitare di ricorrere ai progetti coerenti (Pasca-Raymondo). Inoltre, sarebbe utile orientare maggiormente il lavoro della pubblica amministrazione secondo un metodo per obiettivi e per risultati, in modo tale che un avvicendamento della dirigenza non comporti un ripensamento delle scelte (De Luca, res. sten. p. 8). Anche i rappresentanti delle regioni hanno rilevato che in Italia manca un modello di pianificazione dello sviluppo imperniato su uno Stato centrale che realizza, indipendentemente dalla compagine politica del momento, la programmazione degli interventi comunitari in maniera coordinata e sinergica con le regioni, in modo da consentire una programmazione per obiettivi (Campagnoli).

Infine appare opportuno un forte impegno politico affinché la programmazione non resti esercizio di stile e di allocazione di risorse e l'attuazione si riduca a prassi burocratico amministrativa.

È opportuno ricordare che anche la Commissione Europea ha, in questo campo, una responsabilità e un ruolo da giocare, divenuti più importanti con l'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, in particolare in tema di attuazione del principio cardine dell'addizionalità.

Da un lato, infatti, si accrescono le opportunità per ottenere maggiore trasparenza e migliore circolazione delle informazioni, come stabilisce il paragrafo 4 dell'articolo 15 sull'addizionalità: «La Commissione pubblica i risultati per Stato membro della verifica dell'addizionalità, incluse la metodologia e le fonti delle informazioni utilizzate, a conclusione di ciascuna delle tre fasi di verifica»

Dall'altro, si introduce nell'articolo 99 (criteri per le rettifiche finanziarie) la possibilità per la Commissione di sanzionare il mancato rispetto degli obblighi assunti dagli Stati membri; infatti si stabilisce, fra l'altro, che: «5. Quando uno Stato membro non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 4 [obblighi di verifica sul rispetto del principio di addizionalità], la Commissione può, in relazione al grado di inadempimento di tale obbligo, procedere a una rettifica finanziaria sopprimendo la totalità o una parte del contributo a titolo dei Fondi strutturali a favore di tale Stato membro. Il tasso applicabile alle rettifiche finanziarie di cui al presente paragrafo è stabilito nelle norme di attuazione del presente regolamento, adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3»

È importante ricordare anche che entrambe le predette innovazioni del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono state introdotte nella normativa comunitaria con il contributo essenziale dell'Italia.

e) Scarsa assistenza tecnica ai progetti

La bassa qualità dei progetti italiani è data anche dall'esiguo ricorso ai servizi di assistenza tecnica. Al riguardo occorre innanzitutto ricordare che per ogni programma è prevista una spesa per assistenza tecnica (AT) nella misura pari al 4% dell'investimento totale. Ciò significa che in relazione ad un programma di 4 miliardi di euro (come potrebbe essere quello di una regione del Centro-Sud Italia) sono messi a disposizione ben 160 milioni per pagare un supporto tecnico all'amministrazione, anche esterno (spesso si tratta di società multinazionali). Le regioni italiane paiono mediamente essere ancora restie ad impiegare tali risorse, anche perché il ciclo dei fondi non corrisponde al ciclo elettorale. Inoltre, chiamando in campo un expertise esterno, la discrezionalità politica diminuisce, in quanto una valutazione completamente neutra, potrebbe non coincidere con gli interventi che la politica vorrebbe effettuare. (Audizione Pasca-Raymondo, res. sten. pp. 40-41).

In ogni caso il potenziamento della capacità amministrativa all'interno delle Amministrazioni (quindi non solo e non tanto ricorrendo a risorse esterne) è un punto essenziale del «valore aggiunto» che l'esperienza dell'impiego dei fondi strutturali potrà diffondere, in particolare in contesti che scontano situazioni di grave ritardo accumulato. In questo quadro, il Ministero dello sviluppo economico ha avviato alcuni programmi dedicati all'assistenza tecnica (uno cofinanziato dal FESR, un altro dal FES) con l'obiettivo di migliorare le capacità tecniche delle amministrazioni pubbliche e di favorire il dialogo interistituzionale (De Luca). Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione (DPS) del Ministero dello sviluppo economico ha cercato di focalizzare la propria azione sulle distinte fasi di accelerazione per l'accompagnamento dei programmi di spesa, mediante un'idonea organizzazione delle strutture ministeriali (Mancurti).

La leva regionale funziona solo se si innesta in un terreno fertile, un'amministrazione recettiva che riesca a vedere anche la possibilità di sviluppare capacità di adeguamento: l'UE ha sempre sottolineato come il miglioramento della capacità istituzionale (tecnica ed amministrativa) dell'amministrazione pubblica sia un requisito indispensabile per il successo della politica regionale (De Luca). Il tema della capacità istituzionale (capacity building) è una delle priorità del ciclo 2007-2013 e dunque il tema della modernizzazione e dell'innovazione amministrative acquista un'importanza fondamentale.

*Proposte di soluzione*

Al fine di migliorare la capacità progettuale è necessario sfruttare meglio le risorse riservate all'assistenza tecnica, specialmente per la fase della programmazione (Pasca-Raymondo).

È inoltre necessario rafforzare la collaborazione con la Commissione europea (DG Regio, DG Employment) che ha istituito per ogni Paese un team (team Italia, team Francia) che svolge una funzione al tempo stesso di assistenza tecnica nei momenti di difficoltà, di suggerimento, di monitoraggio per valutare la conformità dei progetti rispetto agli obiettivi.

Rimane, comunque, essenziale continuare a sostenere il miglioramento e l'aggiornamento delle capacità interne alle Amministrazioni.

Una possibilità interessante potrebbe essere quella di finanziare l'istituzione di uno o più specifici master post-universitari, integrati con esperienze sul campo di alcuni mesi presso organizzazioni portatrici delle best practices. Dunque puntare anche e soprattutto sui giovani per creare rapidamente profili altamente specializzati e competenti.

*f) Scarsa capacità progettuale e di gestione*

La questione della scarsa assistenza si colloca nel più ampio quadro dell'incapacità progettuale e di gestione legato al personale della Pubblica Amministrazione italiana e in particolare a due aspetti che rallentano le attività dei titolari dei programmi (Amadori):

1) carenza del personale: spesso per l'Autorità di audit che lavorano su programmi importanti ci sono due o tre persone al massimo e la stessa penuria è ravvisabile per l'autorità di gestione o di certificazione.

2) scarsa specializzazione del personale, con conseguenti complicazioni procedurali e carenze negli adempimenti, tra cui anche un'inadeguata custodia, spesso lamentata anche dalla Corte dei conti europea, di tutta la documentazione amministrativa che correde i programmi. Nel passaggio delle competenze alle regioni, a partire dalla fine degli anni Novanta, alcune amministrazioni centrali di settore non hanno compiuto quel salto di qualità tale da trasformare la semplice gestione delle risorse in vera e propria governance, ovvero nel governo dei procedimenti relativi alla gestione. Mentre la gestione vera e propria implica la presenza di personale fondamentalmente differente, con buone competenze legali e contabili e che sia in grado di gestire i progetti, la governance dei fondi comporta la gestione di programmi, l'individuazione di strategie ed obiettivi e la conoscenza degli indicatori: ad occuparsene dovrebbero essere degli esperti di statistica, piuttosto che degli economisti, figure professionali abbastanza diverse di cui le amministrazioni centrali non erano a suo tempo dotate. Non avendo realizzato un investimento in rinnovamento, in parte anche per problemi di finanziamento, le amministrazioni hanno avuto difficoltà ad adeguarsi alla nuova situazione.

Anche le regioni hanno dovuto fare un salto di qualità. Per esempio in molte, fino a qualche anno fa era del tutto assente qualunque strumento moderno di comunicazione, di scrittura o di calcolo, con un affidamento su personale non appartenente all'amministrazione. Questa situazione è stata rimossa due anni fa in maniera radicale da alcune regioni, soprattutto Puglia e Campania, e a testimoniarlo sono i numeri che rilevammo nel 2003. Altre regioni, come la Sicilia, erano già in una situazione più avanzata dal punto di vista della qualità dei gruppi dirigenti amministrativi. Puglia e Campania hanno compiuto trasformazioni radicali del proprio assetto amministrativo e della propria dirigenza, con cambiamenti straordinari. (Audizione Barca, res. sten. n. 1, p. 21)

Infine, anche l'introduzione come obbligo comunitario della valutazione dell'impatto ambientale di certi programmi, richiede competenze radicalmente diverse rispetto alla gestione del progetto. Anche in questo caso si è verificato un problema di mancato adeguamento delle risorse umane (Barca).

#### *Proposte di soluzione*

Per far fronte alle carenze nella qualità del personale preposto alla gestione e alla governance dei fondi, sarebbe opportuno rendere più efficace la formazione investendo in particolare su alcuni strumenti: inserimento di giovani specificatamente preparati e scambio di esperienza/gemellaggi su temi specifici (es. il Parco delle Cinque terre ha stretto un gemellaggio con il Parco delle Madonie nella gestione e programmazione degli interventi sul parco) (De Luca). D'altra parte, è importante anche continuare ad investire sul personale già inquadrato nei ruoli.

Inoltre, sarebbe utile riorientare le rappresentanze regionali a Bruxelles verso una maggiore specializzazione tecnica, a discapito della mera funzione di rappresentanza (Senatore Santini, nel corso dell'audizione Bai-rati).

#### *g) Frammentarietà delle competenze nella pubblica amministrazione e complessità dei procedimenti amministrativi*

Per quanto riguarda la fase progettuale esiste sostanzialmente un problema burocratico-amministrativo: troppe autorizzazioni, troppi enti coinvolti e competenze frammentate.

Rispetto agli altri Stati membri, l'Italia mostra una complessità amministrativa notevolmente superiore. Sia per quanto riguarda gli investimenti privati, sia – e ancor più – per quanto riguarda gli investimenti pubblici, siamo in presenza infatti di un quadro legislativo ed amministrativo complesso: lo si rileva dai tempi di realizzazione delle opere, ma anche da quelli di concessione degli aiuti all'impresa. Ci sono, inoltre, difficoltà che derivano dalla complessità di un quadro amministrativo obbligatorio, ed altre complessità del quadro amministrativo che le stesse regioni si sono date per l'utilizzazione dei fondi: spesso non è, dunque, il quadro legisla-

tivo statale, ma la delibera della singola regione che può decidere di rendere il percorso amministrativo meno tortuoso (Pasca-Raymondo).

### *Proposte di soluzione*

Il primo rimedio all'eccessiva complessità amministrativa è quello di intraprendere interventi di semplificazione delle procedure amministrative nelle singole amministrazioni (Pasca-Raymondo).

#### *e) Errori e irregolarità nei progetti*

In Italia, sulla base dei controlli, si registra un tasso di errore nell'ordine del 10-30%. Parlare di errore non equivale a dire che esiste un'irregolarità: vuol dire che non c'è l'evidenza. Si parla di errore quando non si può dimostrare l'evidenza di qualcosa, quindi quando mancano la registrazione del controllo o altri elementi banali (spesso le certificazioni non sono corredate dalla giusta documentazione n. d. r.), le frodi sono un'altra cosa (Audizione Pasca-Raymondo, res. sten. p. 18). L'Unione europea, attraverso le autorità di gestione e le autorità di certificazione, cerca di ottenere la sicurezza massima in riferimento alla spesa. Per ogni programma operativo esiste poi l'autorità di Audit, il cui compito è garantire che la percentuale di errore del sistema, nel suo insieme, non superi il 2%. Rispetto a questa soglia si è peraltro aperto un dibattito in Europa, proprio a confermare che il problema non è solo italiano e la Commissione ha recentemente pubblicato una comunicazione in cui cerca di definire un «rischio tollerabile di errore» che potrebbe collocarsi intorno al 5%. In ogni caso, con tassi superiori al 10% è evidente che si rischiano drastiche correzioni finanziarie da parte di Bruxelles (Pasca-Raymondo).

L'Italia presenta un tasso di irregolarità significativo ma non tra i peggiori d'Europa e comunque vicino a quella di Paesi come Gran Bretagna, Danimarca e, ad esempio, migliore dell'Olanda: un risultato interessante in considerazione anche del livello di penetrazione della criminalità organizzata in alcune nostre regioni. Le maggiori irregolarità si annidano nei bandi degli appalti pubblici e negli incentivi alle imprese.

Il numero di errori e irregolarità è stato anche collegato ad un sistema europeo di procedure eccessivamente complesso, con una moltiplicazione dei livelli di controllo ed un eccesso di attività amministrativa dedicata all'audit della stessa Direzione generale per la politica regionale (Barca). In alcuni casi si evidenzia anche un importante problema di orientamento del controllo stesso: il controllo amministrativo di regolarità contabile sopravanza qualsiasi discussione sul controllo sui risultati; non si parla di controlli di gestione o di valutazione dei risultati ma si parla solo di controllo di conformità contabile (Audizione De Luca, res. sten p. 33). Questo è uno dei temi del dibattito attuale tra Stati e UE, del rapporto tra regioni e Commissione (un rapporto poco scorrevole e fluido, se deve basarsi su deduzioni, controdeduzioni, contestazione ed argomentazioni che caratteriz-

zano i procedimenti di audit) e della discussione sulla riforma della politica di coesione (De Luca).

È evidente che il tema dei controlli riveste un ruolo importante nell'analisi delle problematiche dei fondi strutturali, basti pensare che, per assurdo, potremmo arrivare ad eseguire al 100% tutti i fondi e poi vederli ritirati, a titolo di sanzione: se non si riuscirà, dunque, a ridurre il tasso di errore, non si possono escludere, alla chiusura dei programmi, correzioni finanziarie anche pesanti.

Per quanto riguarda l'attuale ciclo programmatico in Italia, per i programmi finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) la Commissione europea (dati aggiornati al settembre 2009) ha considerato accettabili (e quindi con luce verde per i pagamenti intermedi) 21 programmi su 24; per i programmi finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) sono stati inviati alla Commissione i dati sui sistemi di gestione e controllo per 23 dei 28 programmi e 20 dei 23 sistemi inviati sono stati accettati (e per 12 programmi la Commissione ha anche già effettuato pagamenti intermedi).

Per completezza, e per evitare conclusioni affrettate, va ricordato che, alla stessa data, per la Spagna, la Commissione aveva considerato accettabili solo 2 sistemi su 23 dei programmi FESR e nessuno per i 21 dei programmi FSE. Il dato, cioè, si presta poco a trarre conclusioni generali perché rappresenta l'applicazione di una nuova, più restrittiva norma, introdotta per il periodo 2007-2013, per la quale ancora fino a pochi mesi fa sostanzialmente tutti gli Stati Membri hanno registrato ritardi

#### *Proposte di soluzione*

Per ridurre il tasso di errore si può proporre un ancora maggior coordinamento tecnico da parte dell'IGRUE (Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea presso il Ministero delle Finanze) nel sistema dei controlli eseguiti dagli organismi comunitari, che ha funzione essenzialmente di coordinamento e che dovrebbe favorire la trasmissione da parte delle autorità di gestione dei dati e delle informazioni sullo stato dell'arte dei progetti. A tal fine sarebbe necessario rafforzare il personale dell'IGRUE sia dal punto di vista quantitativo sia da quello della sua specializzazione (Amadori). Un'altra considerazione riguarda il passaggio del Dipartimento per le politiche di coesione dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico: un passaggio idealmente corretto, che tuttavia si è tradotto in una minore autorevolezza di chi deve effettuare il coordinamento nella gestione dei fondi, avendo perso il legame diretto con i cordoni della borsa (Audizione Pasca-Raymondo, res. sten. p. 19).

Per ridurre il tasso di errore e irregolarità (peraltro piuttosto elevato in tutta l'UE) è inoltre opportuno anche un maggior impegno da parte della Commissione europea, nella riduzione del livello di complessità delle procedure, evitando un eccesso di attività amministrativa e di controllo, mentre sarebbe auspicabile che la DG Regio dedicasse maggiori ri-



sorse al controllo sostanziale dei risultati: non solo attenzione sulle irregolarità, dunque, ma anche sulla politica (Barca).

Nel corso dell'indagine conoscitiva si è avuto modo di apprezzare alcuni rinnovati sistemi di valutazione, come quello del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR), che ha potenziato il sistema definendo una governance di programma articolata su un maggior numero di livelli, creando una sorta di Comitato guida a cui fanno riferimento gruppi specifici di lavoro. È interessante notare che la base del lavoro si sviluppa qui non in senso verticale su progetti, bensì in senso orizzontale su tematiche quali energia, ambiente, ICT e altri. Ciò significa che la valutazione non avviene più sul singolo specifico progetto, che potrebbe essere positivo o negativo, ma sull'impatto che i progetti hanno sui settori trainanti per l'economia (Audizione Criscuoli, res. sten. pp. 11-12).

L'attuale basso livello dei pagamenti per il 2007-2013 (cfr. tabelle Audizione Pasca, slides 17-18), è dovuto all'impossibilità di poterli presentare a Bruxelles per il rimborso, proprio perché manca l'assicurazione di Audit relativa ai sistemi di controllo. È quindi necessario velocizzare queste procedure. Come si evince dai dati sopra riportati il problema è ormai quasi superato, dopo circa un anno e mezzo. Occorre anche trovare nuovi progetti e progetti addizionali (e non coerenti) e mettere in primo piano l'innovazione dei settori tradizionali puntando su ricerca, sviluppo tecnologico (RST) e sul settore dell'energia inteso come settore produttivo per rilanciare l'economia (Audizione Pasca-Raymondo, res. sten. p. 21).

Su quest'ultimo punto è opportuno ricordare che molto spesso in Italia i benefici dei finanziamenti a programmi energetici confluiscono di fatto all'estero perché l'Italia si trova in condizioni di dipendenza tecnologica da altri Paesi. Per risolvere questa situazione di dipendenza tecnologica si potrebbe realizzare un inventario delle competenze/capacità esistenti nel Paese, tanto nelle imprese che in enti di ricerca e Università, ed individuare i sottosistemi tecnologici meglio posizionati o suscettibili di produrre migliori risultati (analisi di questo tipo sono già state elaborate per il MISE, per il PON ricerca e competitività); mettere a punto un programma di supporto e incentivazione delle imprese capaci di sviluppare l'autonomia tecnologica del Paese. Occorre premiare il raggiungimento di alte percentuali di valore aggiunto, onde evitare il rischio di promuovere ruoli di meri assemblatori. Nel paniere degli interventi, possono essere previsti tanto finanziamenti (soprattutto per le imprese in fase di start up) che esenzioni fiscali sia per utili reinvestiti, sia, soprattutto, per attività di Ricerca e Sviluppo.

## 2. LIMITI DI COORDINAMENTO

### a) Disallineamento delle priorità tra autorità centrali e locali

Nel corso del seminario di Catania del 2-4 dicembre 1998, organizzato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione eco-

nomica- Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, per la presentazione del documento «Schede programmatiche 2000-2006. Cento idee» e finalizzato all'elaborazione di strategie coordinate ed obiettivi dei PO da sottoporre a Bruxelles, furono poste al centro le regioni lasciando alle amministrazioni centrali soltanto il 30% della gestione dei fondi, senza stabilire un asse diretto fra amministrazioni centrali ed enti locali sub-regionali. Si rafforzò allo stesso tempo il centro ed i Ministeri creando un forte dipartimento per le politiche di sviluppo con funzioni di governo strategico e conferendo forti capacità di valutazione e di comunicazione al Parlamento. Si puntò sull'ANCI per creare legame Stato-città. Tale scelta di responsabilizzazione delle regioni ha portato ad importanti cambiamenti funzionando sia come meccanismo cooperativo fra regioni (rete infraregionale e nuclei di valutazione e monitoraggio), sia come meccanismo competitivo (sanzioni e premialità).

A livello di cooperazione tra soggetti nazionali, per programmare ed eseguire una efficace politica strutturale è necessario un più ampio confronto, una collaborazione ed un elevato coordinamento tra autorità centrali ed autorità locali in linea con i principi della governance multilivello cui è ispirata la politica regionale, comunitaria e nazionale. Non si tratta esclusivamente di un problema di addizionalità finanziaria, quanto piuttosto di integrazione con la politica ordinaria, che richiama la necessità per le amministrazioni centrali di seguire quelle regionali. Quest'ultime, infatti, non sempre sono seguite ed accompagnate nella definizione delle modalità di programmazione, normazione e dotazione della strumentazione amministrativa necessaria. Spesso la politica centrale non si muove, dunque, convergendo sul medesimo obiettivo degli enti locali, e ciò per un problema, anzitutto, di disallineamento delle priorità (De Luca).

A livello pratico in settori di legislazione concorrente, come ad esempio quello scientifico-tecnologico, una divisione del lavoro tra programmi operativi nazionali (PON) e programmi operativi regionali (POR) si è tradotta molto spesso in un azione delle regioni negli ambiti attribuiti alla dimensione nazionale e viceversa, senza un vero coordinamento delle priorità e delle azioni tra il livello nazionale e quello regionale. Quella che si rischia di creare, dunque, è una frammentazione di indirizzi ed impegni con conseguente parcellizzazione degli interventi (Audizione Criscuoli e Bairati). Una parcellizzazione, peraltro, che ha caratterizzato l'esperienza italiana – ma che ha seguito le indicazioni della Commissione europea che in questo ha avuto una certa responsabilità – la quale non si è concentrata su grandi progetti strategici come invece, ad esempio, la Spagna (Audizione Gaiani, res. sten. p. 12).

### *Proposte di soluzione*

È dunque necessario un impegno duplice e coordinato, poiché l'autonomia delle regioni nel predisporre e realizzare interventi deve rappresentare non una complicazione ma un'opportunità per creare un più ampio confronto. Da una parte le amministrazioni non devono cadere nella ten-

tazione di considerare il sistema dei fondi strutturali dal punto di vista di un mero adempimento, ma come uno strumento per un proprio rinnovamento e per quello del Paese (non interventi tampone, ma di valenza strategica di medio-lungo periodo a sostegno reale della competitività). Dall'altra, ci deve essere una responsabilità politica, a livello centrale, che si metta in gioco decidendo di scommettere sulle capacità di arrivare effettivamente a quel risultato. Deve esserci, cioè, un chiaro investimento politico che guardi alle potenzialità dei fondi come alla potenzialità di innescare un cambiamento che generi cambiamenti di natura «strutturale» e che riguardi l'intera azione dell'amministrazione pubblica. Si tratta, dunque, anche in questo caso di un tema legato alla qualità dei progetti, alla capacità di guardare non alla singola realizzazione o impresa per un ritorno immediato, piuttosto ad una ricerca strategica ed una corretta interpretazione del ROI (return on investment), e questo passa anche dal rapporto Stato-enti locali e dalla loro pianificazione concertata.

Nella direzione della collaborazione istituzionale vanno anche iniziative di diffusione del criterio della premialità, si pensi, ad esempio, al programma avviato dal Ministero dello sviluppo economico (si confronti le successive considerazioni sui «progetti coerenti») che implica la cooperazione tra le regioni e le amministrazioni centrali, nell'elaborazione dei programmi operativi di investimento, ma che richiede, soprattutto, a ciascuna regione e amministrazione di ragionare sui passi da compiere anche in termini di requisiti istituzionali ed amministrativi. Una riflessione che si è sviluppata nei «piani d'azione» con i quali ciascuna regione si è interrogata sulle condizioni per raggiungere il target. L'affiancamento delle amministrazioni centrali è necessario e dovuto, perché quanto si può raggiungere con questo meccanismo non può prescindere dagli interventi di politica ordinaria (De Luca).

L'indagine conoscitiva ha registrato, inoltre, la soddisfazione di alcune regioni per l'esperienza di stretto partenariato che si è sviluppata in fase di programmazione tra regioni ed altri enti locali, attraverso una apposita conferenza di programma, che ha permesso di attuare una convergenza ed una sinergia di tutti gli strumenti finanziari a disposizione. Si tratta di modelli di «programmazione integrata» sui quali è importante insistere per un ampio coinvolgimento delle parti (Campagnoli).

In quest'ottica è fondamentale insistere su una più ampia collaborazione ed attività concertata tra pubblico e privato, e nel corso dell'indagine è stato sottolineato come nel periodo 2000-2006 si sia già quasi duplicata la collaborazione tra pubblico e privato per quanto riguarda le imprese, gli enti di ricerca e le università (dati Banca d'Italia). In questa direzione va anche l'iniziativa del MIUR che pone come condizione per accedere ad un finanziamento quella di costruire una forte integrazione tra pubblico e privato (Criscuoli).

### b) Debolezza del coordinamento centrale

Come ricordato, l'Italia ha concesso ampia indipendenza alle regioni, sia legislativa che amministrativa ma soprattutto finanziaria e tributaria (a differenza dai Länder tedeschi, che pure rappresentano il massimo livello di indipendenza ed autonomia in Europa). Lo Stato, infatti, partecipa alla definizione del quadro in cui collocare gli interventi strutturali e partecipa al procedimento anche tramite il cofinanziamento nazionale, ma non ha la possibilità di sostituirsi ad una regione inadempiente. In passato, con l'allora Ministro delle finanze Ciampi, fu istituita una cabina di regia, con il tempo venuta a meno, nell'ambito della quale era prevista una capacità di surroga nei confronti degli enti regionali inadempienti.

Il fatto è che nell'ambito della politica regionale, l'Italia è considerata non come uno ma come 22 Stati membri: 20 regioni, a cui si aggiungono le province autonome di Trento e Bolzano. Ognuna di queste entità, infatti, è talmente indipendente e il coordinamento centrale è diventato labile tanto che per Bruxelles è come se dovesse dialogare non con 27 Stati membri, ma con circa il doppio (Audizione Pasca-Raymondo, res. sten. p. 16).

### *Proposte di soluzione*

Il problema della debolezza del coordinamento può essere risolto a livello centrale. Si potrebbe considerare la possibilità di reintrodurre una sorta di cabina di regia e in ogni caso è opportuno insistere sul ruolo dell'IGRUE e del DPS.

## 3. LIMITI CULTURALI E DI INFORMAZIONE

### a) I progetti coerenti e il principio dell'addizionalità

Per progetti coerenti si intendono i progetti già finanziati per i quali si chiede di sostituire il finanziamento statale con un finanziamento comunitario: in pratica progetti normalmente finanziati con le risorse nazionali e che, per accelerare il processo di spesa, vengono poi attribuiti e spesi con i fondi comunitari. Bruxelles ha ammesso questa operazione a condizione che le risorse risparmiate siano destinate ad altri investimenti equivalenti nello stesso settore e nelle stesse zone (Manucurti). In questo contesto si inserisce anche il principio di addizionalità, secondo cui i fondi strutturali debbono essere considerati non come sostituitivi ma come aggiuntivi a quelli di provenienza nazionale, e l'Italia non può dirsi estranea all'utilizzo di tali risorse come integratori di reddito, per sopperire a carenze ordinarie e per tappare buchi strutturali (De Luca).

Le due questioni sono collegate nella misura in cui un massiccio ricorso ai progetti coerenti determina un effetto sostitutivo sulle risorse comunitarie, vanificandone la caratteristica dell'addizionalità. In questo modo viene limitata la selettività e quindi la qualità degli interventi e di

fatto ne consegue una posticipazione nel tempo dell'impatto dei finanziamenti (dilatazione temporale delle spesa dovuta alla re-immissione delle risorse liberate) se non si dispone di una parallela capacità di progettazione capace di generare nuovi progetti di qualità su cui indirizzare sia le risorse nazionali liberate sia quelle di fonte comunitaria. In questo modo si spiegano, almeno in parte, i risultati non soddisfacenti in termini macroeconomici della politica di coesione nel Mezzogiorno. In termini quantitativi, la quota di spesa pubblica sul totale in conto capitale a favore del mezzogiorno è scesa dal 38,3% del 1988 al 35,3% del 2007, siamo ben lontani dall'obiettivo del 45% fissato dal QCS.

Il ricorso a progetti coerenti, nonché le recenti vicende relative all'utilizzo del FAS, per alcuni è da considerarsi anche come espressione della riduzione dell'afflato meridionalista del Dopoguerra nella politica nazionale, tanto che viene da condividere la pur paradossale affermazione che i fondi strutturali europei, più che promuovere lo sviluppo del Mezzogiorno, hanno contribuito, liberando fondi nazionali, al risanamento dei conti pubblici italiani, di cui, peraltro, ha beneficiato implicitamente anche lo stesso Mezzogiorno (Audizione Criscuoli, documentazione di accompagnamento consegnata alla Commissione).

#### *Proposte di soluzione*

Per sfruttare al meglio le potenzialità riservate dal sistema dei fondi comunitari, occorre migliorare la capacità progettuale in termini qualitativi e quantitativi. In questo solco si inserisce la proposta di premialità, introdotta dal nuovo programma ed approvata dal CIPE, che ha fissato quattro grandi aree (competenza degli studenti, servizi di cura della persona, raccolta dei rifiuti, qualità di fornitura dell'acqua), cui sono stati assegnati target per il 2013 ad ogni regione, con in palio complessivamente 3 miliardi per le regioni più virtuose (Barca e De Luca).

Inoltre, occorre che lo Stato non tenda a sostituirsi all'investitore privato ma sostenga attività che vadano a beneficio delle collettività, generando effetti sociali e ricadute anche di conoscenza utilizzabili nel medio e lungo periodo nel settore industriale (Criscuoli).

#### *b) Livello e qualità dell'informazione*

Il cittadino deve essere adeguatamente informato sulle possibilità che gli sono offerte dai fondi strutturali e dai fondi a gestione diretta e deve sapere dove poter consultare tutti i documenti relativi ad un programma comunitario o ad una statistica. Il tema propriamente legato ai bandi o «inviti a presentare proposte» (call for proposal) sarà approfondito nella sezione del presente elaborato dedicato ai fondi tematici (a gestione diretta), mentre in questa sezione viene trattato un livello diverso di informazione, che vede impegnato il livello nazionale ed europeo soprattutto in tema di addizionalità.

Ancora di recente, non solo il cittadino ma neanche l'amministrazione pubblica di un Paese poteva conoscere i dati sull'addizionalità degli altri Paesi e spesso si generavano comportamenti disomogenei della Commissione nei riguardi dei diversi Stati membri. Risulta invece importante sapere come si muovono gli altri Paesi al fine di sviluppare un adeguato dibattito europeo, anche in considerazione del fatto che con l'ingresso di nuovi Paesi sono aumentate le lingue utilizzate, con conseguenze anche sulla fruibilità dei documenti. Rendere disponibile un'informazione in una lingua che è nota solo al 5% della popolazione europea equivale a non diffondere l'informazione (Audizione Barca, 2° res. sten. pp. 16-17).

Al discorso dell'informazione è legato anche quello sostanziale relativo alle condizionalità, elemento proprio del sistema di concessione dei fondi strutturali, secondo cui i finanziamenti vengono concessi purché questi siano spesi per il raggiungimento di obiettivi predeterminati. A tale riguardo occorre ricordare che i Paesi membri non sempre indicano in maniera chiara, nei loro documenti di programmazione, gli obiettivi che si impegnano a raggiungere, senza considerare, appunto, che una volta fissato l'obiettivo è comunque difficile verificarne i risultati e che gli Stati membri generalmente enunciano una vaga serie di interventi. Il numero di possibili interventi per ogni Paese, sul quale la Commissione dovrebbe vigilare, è talmente elevato, essendo infinito il numero di priorità, che si tratta di un obiettivo probabilmente troppo alto, con il risultato che va sotto il nome di degenerazione in termini di compliance. I documenti, cioè, sono spesso assai simili: in essi si raccontano delle storie che appaiono credibili, spesso scritte da consulenti esterni, che in sostanza contengono un elenco di adempimenti che si sa di poter fare e che poi la Commissione precede a verificare (Audizione Barca, 1° res. sten p. 9).

#### *Proposte di soluzione*

Per quanto concerne il livello nazionale, è stata richiamata la necessità di favorire lo scambio di documentazione interna tra le amministrazioni e l'auspicio della creazione di una banca dati in cui ogni ente territoriale possa indicare, per alcuni settori fondamentali, le concrete realizzazioni della sua politica. Ciò avviene già nel Nord Europa, dove un cittadino di un certo comune può sapere, ad esempio, se le irregolarità in materia di acqua sono migliorate o peggiorate da quando un tale sindaco ha assunto la responsabilità del comune. Ciò rientra nel necessario consolidamento della robustezza statistica in riferimento alle valutazioni degli standard della politica di coesione (Barca e proposta avanzata inizialmente dal Senatore Di Giovan Paolo, seduta n. 6 del 9-7-2008 sulla proposta di indagine). Su questa linea è opportuno segnalare che il MIUR, su modello statunitense, si è già dotato di un'anagrafe della ricerca che oggi rende consultabili dal pubblico i risultati ottenuti dagli investimenti pubblici (Criscuoli) ed è inoltre attiva da diversi anni una importante collaborazione tra MISE-DPS e Istat, e sul sito del DPS e dell'Istat si dispone già di una ricca e aggiornata banca dati.

Volendo migliorare ulteriormente lo strumento dell'informazione si potrebbe pensare, ad un Osservatorio con funzioni di informazione ma anche di supporto tecnico (Presidente Boldi, seduta n. 6 sulla proposta di indagine) e ad una funzione specifica della 14<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (e della omologa Commissione della Camera dei deputati), sia per la diffusione di questi dati, sia per cercare di attivare una sorta di «early warning» per le regioni che sono in ritardo, al fine di evitare che vengano perse occasioni importanti (Senatrice Contini, Audizione De Luca).

La discussione sui risultati degli investimenti effettuati grazie ai fondi strutturali dovrebbe diventare parte del dibattito culturale, intellettuale e politico italiano e su questo aspetto sarebbe opportuno insistere perché solo se si ha una forte risonanza ed appoggio nazionale è possibile continuare a fare bene: in Italia il dibattito non è concentrato sui numeri, sui fatti e, soprattutto, non è impostato sulle differenziazioni e sulle modalità con cui i risultati siano stati raggiunti a seconda dei territori (Barca). L'impressione è che l'attenzione degli operatori, degli amministratori e dei politici si sia concentrata solo sull'utilizzazione delle risorse piuttosto che lavorare per mettere in rete procedure, normative e best practices, che potrebbero favorire modelli istituzionali di gestione delle stesse risorse più utili e dai risultati più in linea con le attese iniziali (Senatore Tomaselli, nel corso della 1<sup>a</sup> Audizione Barca)

A livello europeo, sarebbe opportuno sollecitare la fruibilità e la trasparenza della documentazione dei Paesi membri. Inoltre, è auspicabile la creazione di un luogo di dibattito politico ad alto livello sui risultati della politica di coesione, dal momento che allo stato attuale esiste solo un Consiglio informale che si riunisce sotto la Presidenza di turno dell'Unione, dove non c'è l'interesse né la possibilità di conoscere i risultati dei singoli Paesi (Audizione Barca, 1<sup>o</sup> res. sten. p. 11). In quest'ottica è possibile pensare ad un impegno concreto da parte del Parlamento europeo, che potrebbe diventare un importante foro di confronto sui risultati della politica di coesione (Senatore Santini, Audizione Barca 1<sup>o</sup>). Il fatto di non avere un Consiglio specifico, più in generale, crea problemi alla politica di coesione che, pur assorbendo un terzo del bilancio europeo, non ha la possibilità di esprimere una propria forza politica (venendo usato dagli Stati come una sorta di «bancomat») e non è in grado quindi di esprimere richieste e indirizzi nelle politiche settoriali.

### c) La cultura del controllo e della valutazione

La cultura del controllo e della valutazione è opportunamente considerata uno degli effetti positivi della politica di coesione in Europa, alla luce delle attività di valutazione ex ante, in itinere ed ex post cui sono sottoposte le autorità nazionali. Uno dei precetti fondamentali dell'impostazione della politica di coesione è che qualunque cosa si farà domani deve essere costruita sulla base delle lezioni apprese da quello che si è fatto ieri: cioè la Commissione, per convincersi della scelta che le viene

proposta, deve avere la dimostrazione che si è ricavata una lezione dagli errori commessi in passato (Audizione Barca, 1° res. sten. p. 8). Non vi è dubbio che la cultura del controllo in Italia abbia già determinato un importante cambiamento in termini di modernizzazione e rafforzamento dell'azione amministrativa. A tale proposito alcune regioni parlano di un vero e proprio «metodo comunitario» che grazie alla politica regionale si è diffuso nella loro impostazione amministrativa (regione Calabria), anche se le stesse lamentano da parte di Bruxelles un sistema di controlli degenerato, non tanto per il suo funzionamento, ma per l'effetto di oscurare qualsiasi discussione sul merito (si confronti il punto sul funzionamento dei sistemi di controllo).

Direttamente collegato alla cultura del controllo (anzi ne è sostanzialmente una conseguenza) è il tema della cultura della responsabilità, che si traduce nella capacità da parte dell'amministrazione di partecipare al sistema dei fondi strutturali non limitandosi al livello del mero adempimento procedurale, ma sfruttandone le potenzialità come reale occasione di rinnovamento dell'amministrazione stessa e del territorio. Lo iato è qui connesso ad una tempistica di attuazione che è data ed imm modificabile: se non si raggiunge un determinato target di spesa si perdono i soldi. Quella che si crea è, dunque, una forte tensione sulle quantità piuttosto che sull'efficacia: è profondamente sbagliato pensare che l'importante sia spendere ed assolvere ad un adempimento piuttosto che realizzare misure che producano un investimento capace di creare modifiche «strutturali», anche perché investimenti sbagliati spesso si traducono in costi che si prolungano nel tempo (Audizione De Luca).

#### *Proposte di soluzione*

È opportuno inserire e diffondere all'interno della cultura della valutazione dei programmi, la valutazione di impatto dei progetti: ovvero una valutazione controfattuale in cui ci si chiede sostanzialmente come si sarebbe sviluppato quell'ambito (un servizio idrico, il drop out scolastico) ove non si fosse realizzato quel determinato intervento di politica strutturale. Si tratta di un'analisi complessa, che attualmente non è impiegata per i fondi comunitari, e la cui assenza fa sì che non sia possibile comprendere quasi mai con certezza se certi interventi abbiano avuto effetto o meno (Audizione Barca, 1° res. sten. p. 10).

Si tratta, inoltre, di sviluppare a livello europeo un sistema di controllo sui risultati dei fondi strutturali (De Luca) e conseguentemente un momento di alto dibattito politico sui risultati della politica di coesione che, come si è evidenziato, dovrebbe essere sviluppato sia a livello europeo che nazionale (il tema è ripreso e approfondito nel punto «livello e qualità dell'informazione»).



### III. CRITICITÀ RELATIVE AI FONDI TEMATICI

Prendendo come riferimento la preziosa analisi effettuata dal PORE (Progetto Opportunità delle Regioni in Europa), e tenendola presente anche per la riflessione sulle criticità della situazione italiana, è possibile seguire il comportamento dei candidati italiani in riferimento ad alcuni programmi di assegnazione dei fondi a gestione indiretta. Se consideriamo, ad esempio, il Programma EIE (Energia Intelligente Europa) finalizzato alla promozione dell'efficienza e della diversificazione energetica, notiamo che sulle 250 proposte presentate nel 2007, circa la metà hanno visto la partecipazione al progetto di soggetti italiani (privati, enti pubblici o altro) e quasi 1/5 del totale hanno avuto come capofila un partner italiano, 12 dei quali approvati da Bruxelles. Per quanto riguarda, invece, il Programma Cultura 2007 i risultati sono decisamente meno confortanti, dal momento che solo 12 su 125 progetti approvati presentano un capofila italiano. A ben guardare, quest'ultima evidenza pare decisamente più in linea con i dati generali sulla partecipazione italiana ai fondi europei (in riferimento all'anno 2007): 1642 progetti inviati da soggetti italiani e 78 selezionati (4,7%). Ancora, in relazione allo stesso anno, è possibile ricavare un buon posizionamento dell'Italia riguardo alla ricerca (con 453 milioni di euro sul VII Programma quadro, pari al 13,8% degli stanziamenti, in linea quindi con la nostra chiave di ripartizione), mentre dati decisamente meno positivi si registrano per i fondi sulla gestione dei flussi migratori (6%), i programmi per i giovani (6% circa) e nel settore della salute e protezione dei consumatori. Secondo quanto riferisce il CIACE, si tratterebbe di limiti oltre che, ovviamente, di natura quantitativa, anche di parcellizzazione dei progetti che solo per il 20% dei casi supera 5.000 euro, anche perché raramente (l'EIE è un'eccezione) l'Italia si pone in una posizione di leader del progetto.

Sulla base di queste considerazioni numeriche (rispetto ai fondi a gestione indiretta, le fonti statistiche sono più limitate) e delle audizioni dell'indagine conoscitiva, sono emerse alcune criticità relative all'esperienza italiana, che sono di seguito suddivise in due aree di riferimento strettamente collegate. L'analisi che segue analizza, dunque, i motivi di esclusione dei progetti italiani presentati a Bruxelles, e quelli di una partecipazione italiana non sufficiente alle opportunità offerte.

#### *1. Motivi di esclusione dei progetti presentati: la scarsa qualità tecnica dei progetti*

Per quanto concerne il primo aspetto, quello della scarsa coerenza e qualità tecnica dei progetti, le problematiche più ricorrenti sono le seguenti: scarsa ricaduta a livello europeo, non sufficiente carattere innovativo, scarso contributo al raggiungimento degli obiettivi generali del programma, scarsa coerenza tra gli obiettivi del progetto e le azioni proposte. Queste tipologie di problemi non sono del tutto disgiunte da quelle legate al tasso di errore dei progetti presentati a Bruxelles (es. assenza di moduli

allegati, moduli incompleti e mal compilati), se si considera che la struttura logica che è rappresentata nelle linee guida e nella modulistica che occorre compilare, culturalmente non fa parte ancora del bagaglio delle pubbliche amministrazioni italiane, mentre è tipica di una cultura anglosassone. Se confrontassimo il bando tipo che un'amministrazione regionale pubblica sul proprio bollettino ufficiale con il bando tipo che l'Unione europea rende pubblico, noteremmo grandi differenze. I nostri bandi tipicamente richiedono un'esplicitazione molto discorsiva di obiettivi, strumenti che si intende adottare, quantificazione dei risultati attesi, indicazione dei potenziali beneficiari dell'azione, con una ripartizione in task delle diverse attività che si intende svolgere. Il quadro logico che invece viene rappresentato nei bandi comunitari è molto più stringente e peraltro obbliga ad un approfondimento tecnico propedeutico alla corretta compilazione. Molto spesso questo sforzo iniziale non viene compiuto e quindi probabilmente anche la qualità stessa dell'idea non è resa nelle modalità che la Commissione si attende di ricevere (Audizione Somma, res. sten. p. 10).

#### *Proposte di soluzione*

Si tratta di problemi che non possono semplicemente essere risolti con un richiamo ad una maggiore attenzione da parte dei soggetti interessati alla compilazione dei moduli, per lo meno laddove questa sfera assume il carattere di incompetenza più che di incompetenza. Di fatto la riflessione trova un'importante punto nodale nel ruolo degli enti pubblici nell'assistenza tecnica al cittadino, in linea con quanto riferito in ordine ai fondi strutturali. Detto ciò, l'evidenza ci dice che spesso anche quando non sono respinti per errori di distrazione nella compilazione della domanda, i progetti, essendo spesso preparati all'ultimo momento o non sufficientemente meditati, raramente si trovano in linea con un quadro strategico più ampio e coerente con gli obiettivi finali del programma e che metta in sinergia gli sforzi nazionali e del settore privato con quello europeo. Occorre dunque un ulteriore sforzo nel cambio culturale sia da parte dei soggetti privati (più attenzione, maggior ponderazione, coinvolgimento di componenti tecniche), sia di quelli pubblici (maggiore organizzazione, più vicinanza ai privati e maggiore coerenza con gli obiettivi del programma).

#### *2. Motivi della bassa partecipazione ai bandi: scarsa informazione sulle opportunità*

È opportuno tenere conto di quanto già riferito sull'informazione in relazione ai fondi strutturali, ma è utile inserire in questo contesto una riflessione sulla specifica funzione del PORE che, come struttura di missione alle dipendenze funzionali del Ministero per i rapporti con le regioni, creata con l'obiettivo di massimizzare la diffusione dell'informazione e della conoscenza sui fondi, ha creato un apposito sito web, un ser-

vizio di «alert bandi», nonché una newsletter e un contact center. Gli strumenti di informazione, dunque, esistono e anche in questo caso è opportuno un duplice sforzo da parte del pubblico, per rendere sempre più accessibili tali informazioni, affinando il proprio sistema di divulgazione, e da parte del privato, per non aspettare passivamente ma cercare le informazioni.

In termini più generali, considerando la scarsa sintonia, cui si è accennato in precedenza, tra i progetti italiani e gli obiettivi della programmazione comunitaria, è opportuno sottolineare la necessità che il privato sia maggiormente informato sui temi più importanti all'ordine del giorno di Bruxelles. Ciò implica, dunque, non solo assicurare l'informazione sul singolo bando ma anche dare informazione sullo stato dell'arte delle politiche europee. La scelta dei progetti da finanziare tramite i fondi a gestione diretta, rappresenta, infatti, solo il tassello conclusivo di un processo che sostanzialmente traduce in termini di programmi quelle che sono le linee strategiche concertate dai 27 Stati membri. A ciò si aggiungono le considerazioni sulla portata delle decisioni prese a Bruxelles per cui, ad esempio, il fatto che per le misure anticrisi venga deciso di privilegiare questo o quel tipo di industria, significa privilegiare questo o quel Paese o area geografica, con implicazioni economiche molto rilevanti.

#### *Proposte di soluzione*

Si tratta, dunque, di assicurare un costante aggiornamento ai soggetti interessati sulle linee strategiche dell'UE per entrare in sintonia con la visione comunitaria ed anticiparne le implicazioni pratiche. Ciò richiede un ampio ed efficace sistema di comunicazione ed informazione che coinvolga enti pubblici ed istituzionali, oltre a soggetti privati, con il fondamentale apporto della stampa e dei media.

Nella fase di pianificazione è opportuno, inoltre, che ai progetti tematici siano affiancate azioni nazionali coordinate e sinergiche, che consentano di far crescere dei punti di forza a livello nazionale che poi possano essere competitivi su scala europea. In questo senso è certamente molto positivo avere sincronizzato l'esercizio di programmazione economica e finanziaria con l'esercizio di Lisbona, con scelte coerenti fra i due esercizi (Audizione Gaiani, res. sten. p. 8).

Le stesse autorità nazionali, dunque, debbono stabilire precise azioni strategiche, risultato di un'ampia e diffusa concertazione, che si concretizzino in un numero limitato di ambiti prioritari di azione. E che in questo senso evitino anche di favorire una parcellizzazione degli interventi sul territorio, la cui efficacia pare quantomeno dubbia, se comparata con i risultati, ad esempio, della Spagna, che ha puntato su pochi programmi fondamentali (ferrovie, strade, ospedali). Dunque uno sforzo di coordinamento del ciclo decisionale interno, che si traduca anche in un sostegno attivo ai progetti tramite la semplificazione delle procedure autorizzative (difficilmente i progetti potranno essere approvati se non dispongono di rapide e necessarie autorizzazioni interne), favorendo la circolazione delle

buone prassi e la formazione specifica sulle tecniche di progettazione che rispondano a criteri di efficienza, sostenibilità ed efficacia.

Infine, alcune considerazioni relative alla formazione della posizione italiana in sede di Consiglio (fase ascendente), decisiva per definire le linee generali dell'azione UE e quindi anche le priorità di spesa dei fondi a gestione diretta. In tale ambito ricoprono un importante ruolo anche gli stessi parlamenti nazionali, che saranno ancora più valorizzati all'interno della procedura prevista dal Trattato di Lisbona, ormai entrato in vigore, anche in materia di sussidiarietà.

#### IV. CONCLUSIONI

L'indagine conoscitiva, oltre ad aver consentito un'esaustiva illustrazione dei complessi meccanismi relativi ai fondi comunitari, è risultata particolarmente proficua nella sua parte propositiva. Questo grazie agli importanti interventi degli esperti che sono stati auditi e al confronto sviluppatosi con i componenti della 14<sup>a</sup> Commissione del Senato. Uno scambio che ha posto sul tavolo alcuni spunti interessanti e alcune proposte, delle quali se ne riassumono a titolo riepilogativo le conclusioni più importanti.

Per quanto concerne i fondi a gestione indiretta, uno dei problemi che è emerso tra quelli più significativi è quello dell'eccessiva lunghezza dei cicli dei progetti. Gli strumenti che possono essere adottati per farvi fronte sono quello delle «leggi obiettivo», il benchmarking, l'abolizione dell'effetto sospensivo di seconda istanza del Consiglio di Stato, e quello di un ruolo più attivo delle istituzioni nell'indirizzare il dibattito politico e pubblico verso una valutazione dei risultati concreti ottenuti con l'impiego dei fondi. Queste considerazioni devono essere inserite nel più ampio quadro di una necessaria semplificazione dei procedimenti amministrativi, che attualmente contribuisce al rallentamento dell'iter e che risponde alla eccessiva frammentarietà delle competenze e alla complessità dei procedimenti amministrativi.

Nel corso delle audizioni è stata spesso proposta la riflessione sulla discontinuità politica ed amministrativa, come elemento fortemente problematico nella programmazione e nella realizzazione dei programmi. In questo senso si rendono necessarie scelte ampiamente concertate e condivise, espressione di un forte impegno politico che si concretizzi nella definizione di un quadro programmatico-strategico e finanziario. L'attività della pubblica amministrazione, d'altra parte, dovrebbe essere orientata da una programmazione per obiettivi e per risultati ben ponderati e meno soggetti ad essere rimessi in discussione.

La scarsa assistenza tecnica nell'avvio e nell'implementazione dei progetti è uno degli aspetti che meglio esprimono la trasversalità delle criticità italiane sui fondi strutturali, la cui prima soluzione risiede nel pieno sfruttamento delle risorse di ciascun programma appositamente messe a disposizione per l'assistenza tecnica, a cui deve seguire una maggiore col-

laborazione con la Commissione europea attraverso i team nazionali. Interessante, a tale proposito, la proposta di creare appositi master post-universitari che formino giovani esperti nella materia. Al tema dell'assistenza tecnica è poi collegato quello della scarsa capacità progettuale e gestionale, che prospetta l'esigenza di nuove iniziative di gemellaggi e scambi di esperienza richiedendo, inoltre, un riorientamento della funzione delle rappresentanze regionali a Bruxelles.

La scarsa qualità dei progetti è spesso frutto di un errata interpretazione del principio di addizionalità cui ne deriva un alto tasso di progetti coerenti, ed in questo caso, oltre all'investimento tecnico per migliorare la capacità progettuale, nel corso dell'indagine conoscitiva è stata sottolineata la positiva esperienza dei meccanismi di premialità, cui affiancare una decisa presenza dello Stato nel favorire progetti che generino effetti sociali e ricadute anche in termini di conoscenza utilizzabili nel medio-lungo periodo nel settore industriale. Sull'argomento si sottolinea anche la criticità relativa alla debolezza del coordinamento centrale, che ha sviluppato un dibattito con posizioni che guardano al passato, e dunque al ripristino di modelli di «cabina di regia», ed altre più orientate a valorizzare strutture esistenti come l'IGRUE e il DPS.

È indubbio che l'esigenza di un maggior coordinamento sia sentita a tutti i livelli, essendo alla base di un'efficace politica strutturale, ed in particolare tra i soggetti nazionali coinvolti la strada è quella dei modelli di programmazione integrata, della diffusione della premialità e soprattutto di un investimento di politica ordinaria che affianchi quelli comunitari. Tutto ciò per evitare che l'utilizzo dei fondi dell'UE venga considerato come un semplice adempimento, piuttosto che come un'importante opportunità di investimento e di cambiamento strutturale. Il tema è strettamente collegato alla diffusione della cultura della responsabilità, che pure richiede uno stretto coordinamento tra piani europei, nazionali e regionali.

Per quanto concerne gli aspetti più propriamente relativi al funzionamento dei sistemi di controllo e all'elevato tasso di errore, è opportuno richiamare ad un ruolo di maggior coordinamento da parte dell'IGRUE che, dal canto suo, sconta una carenza di personale anche dal punto di vista qualitativo. Si tratta di una problematica particolarmente delicata, se si considera che il basso livello dei pagamenti dell'Italia per l'attuale ciclo di programmazione è dovuto alla mancata assicurazione di audit relativa al sistema di controllo. È dunque necessario: accelerare queste procedure; trovare nuovi progetti e progetti addizionali; mettere in primo piano innovazione, ricerca e sviluppo con particolare attenzione al settore dell'energia, per ridurre la dipendenza tecnologia dall'estero, attraverso la realizzazione di un inventario delle competenze/capacità esistenti nel Paese, tanto nelle imprese che in enti di ricerca e Università, individuando i sottosistemi tecnologici meglio posizionati o suscettibili di produrre migliori risultati; mettere a punto un programma di supporto e di incentivazione delle imprese capaci di sviluppare l'autonomia tecnologica del Paese.

In tema di controllo, è però opportuno ed auspicabile un ancora maggiore impegno della Commissione europea nel ridurre le complessità delle

procedure, evitando un eccesso di attività amministrativa e di controllo, e ponendo attenzione all'effettivo dei contenuti dei risultati.

Altro tema fondamentale è quello del livello e della qualità dell'informazione, che tocca più o meno intensamente tutte problematiche fino ad ora evidenziate, e richiede anche in questo caso un duplice sforzo. In ambito nazionale, è opportuno favorire lo scambio di documentazione tra le amministrazioni; valutare l'istituzione di una banca dati per l'aggiornamento costante sullo stato dell'arte progetti; considerare l'ipotesi di un osservatorio come strumento sia di pre-allerta per i progetti in ritardo, sia di supporto tecnico. Sentita è anche l'esigenza di orientare il dibattito nazionale sulle politiche dell'Unione europea e sugli obiettivi dei fondi comunitari, con uno sforzo importante da parte di istituzioni e media. Su questa linea, è necessario anche contribuire a diffondere una cultura del controllo e della valutazione, ancora carente in Italia, e mettere in atto sistemi di valutazione di impatto dei diversi programmi di investimento.

Allo stesso modo, sarebbe auspicabile la creazione, in ambito europeo, di un luogo di dibattito politico ad alto livello sui risultati concreti della politica di coesione.

Per quanto concerne i fondi a gestione diretta, vi è anzitutto la necessità di migliorare ulteriormente il sistema di informazione sulle opportunità dei fondi, attraverso le strutture già esistenti (PORE in particolare), che potrebbero trovare giovamento anche dalle soluzioni individuate in tema di fondi strutturali. È forse meno discussa e sicuramente meno percepita, ma altrettanto importante, la necessità di tenere informato il privato sulle linee strategiche dell'Unione europea (che sono fortemente connesse alla scelta dei progetti), di modo da comprendere le priorità dell'azione europea, e quindi elaborare progetti ad esse più conformi, eventualmente anticipandone gli orientamenti concreti. Tutto ciò potrà contribuire a formare negli italiani una percezione più realistica dell'Europa e presenta nel caso dei fondi indiretti anche un valore aggiunto funzionale importante. Su questa linea è indispensabile che lo Stato sviluppi progetti e politiche coordinate con quelle europee, a sostegno delle iniziative di soggetti privati, cercando di limitare la parcellizzazione di interventi.

Una più efficace e mirata informazione è indispensabile anche per migliorare la qualità dei progetti, spesso non in linea con i programmi europei, e la corretta compilazione delle domande di adesione ai bandi. In questo senso è utile anche incoraggiare il ricorso all'assistenza tecnica, la cui spesa è peraltro coperta dagli stessi finanziamenti comunitari. Infine, auspicabile un ulteriore sforzo di semplificazione delle procedure amministrative, sia a livello nazionale che europeo.

Sulla base dei contenuti delle audizioni e dell'ampio dibattito che si è sviluppato tra i componenti della 14<sup>a</sup> Commissione del Senato, emerge un quadro di luci e ombre, sia in relazione all'Unione europea, che alla realtà nazionale, in cui il nostro Paese ha dimostrato di aver compiuto progressi di grande portata negli ultimi anni nell'utilizzazione dei fondi comunitari, ma da cui risulta altresì che molti passi in avanti ancora dovranno essere compiuti, soprattutto sul terreno della cultura amministrativa e metodolo-

gica e sul terreno di una visione politica e programmatica maggiormente orientata al raggiungimento effettivo di obiettivi strutturali e di lunga durata.

## APPENDICE

### 1. INTRODUZIONE SUI FONDI COMUNITARI

#### a) I fondi strutturali

La politica europea di coesione regionale cominciò a svilupparsi dagli anni cinquanta, prendendo forma sostanzialmente dall'idea della programmazione come strumento di riequilibrio territoriale e di coesione sociale e culturale, fondandosi sulla misurazione del divario regionale non solo in termini di PIL ma anche di sviluppo umano. Le radici di tale approccio posso essere fatte risalire alle ricerche condotte nell'immediato dopoguerra in Italia finalizzate ad un piano di investimenti per la ricostruzione e per il Mezzogiorno in particolare (uno dei temi del manifesto di Ventotene), frutto della collaborazione tra Banca d'Italia e programmi scientifici della SVIMEZ. Queste ricerche riprendevano concettualmente il programma delle bonifiche avviate in età giolittiana, che consideravano la dotazione infrastrutturale ed il risanamento idrogeologico come precondizioni dello sviluppo. Su queste considerazioni, i piani regionali del 1947-48 optarono per politiche di sostegno allo sviluppo industriale differenziate a livello regionale, con l'introduzione di elementi di novità soprattutto nella metodologia e «una prima embrionale zonizzazione industriale, dove si incontravano gli apporti della politica della bonifica integrale e le prime esperienze olivettiane di piani regolatori. Su queste basi meno incerte l'Italia apriva le porte alle esperienze pianificatrici contenute nell'impianto della linea democratica statunitense. È il primo studio organico finalizzato alla elaborazione di una politica di coesione territoriale, a un tempo europeista e meridionalista». Non è dunque casuale né irrilevante l'influenza italiana nell'elaborazione sia del Memorandum presentato in occasione della conferenza di Messina del 1955, fortemente voluto dal ministro Martino, sia di una sezione del Rapporto Spaak, elaborato l'anno successivo, all'interno dei quali veniva richiesta l'istituzione di fondi comunitari a sostegno dello sviluppo delle regioni meridionali. La stessa nascita del Fondo sociale europeo fu una proposta italiana, mentre la Banca europea degli investimenti (BEI) nasce da un progetto presentato a New York dal governatore di Bankitalia nell'autunno del 1954, e poi ripreso dalla delegazione italiana formata da Ducci e Bobba. Il progetto di una politica regionale si inserì, dunque, prima nel dibattito europeo e poi nei documenti costitutivi grazie ad un'influenza decisiva italiana.

All'interno del Trattato che istituisce la Comunità europea viene infatti sottolineata l'esigenza «rafforzare l'unità delle loro economie e di as-



sicurare lo sviluppo armonioso riducendo le disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite». A partire dall'anno successivo, furono istituiti il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAG) e, nel 1975, il Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR). Ma è l'Atto unico europeo (1986) che segnò la nascita di una vera e propria politica di coesione, finalizzata al riequilibrio degli effetti del mercato unico nel sud Europa e nei paesi più svantaggiati. Il Consiglio europeo di Bruxelles (1998) riformò poi il funzionamento dei Fondi di solidarietà, denominandoli «fondi strutturali». Fu, infine, il Trattato sull'Unione europea (1992) ad inserire la politica di coesione tra gli obiettivi fondamentali del processo di integrazione economica europea, insieme all'unione economica e monetaria e al mercato unico.

Attualmente, l'azione dei fondi strutturali interviene in un'Europa che comprende circa 500 milioni di cittadini, suddivisi in 268 regioni: di queste una su quattro ha un PIL pro capite inferiore al 75% della media dell'Unione a Ventisette. Il Lussemburgo è sette volte più ricco della Romania e, prendendo come riferimento le realtà regionali, la differenza è ancora più significativa: nell'Inner London il PIL pro capite è del 300% rispetto alla media UE, mentre nel nord-est della Romania non arriva al 25%.

L'Unione europea finanzia annualmente il proprio bilancio attraverso un prelievo sull'IVA, sui dazi doganali, sui prodotti agricoli e sulla c.d. «quarta risorsa» (la più cospicua) che viene calcolata in percentuale sulla ricchezza prodotta da ogni Stato membro (attualmente è pari all'1,04% del PIL). Tali risorse vengono – in gran parte – distribuite agli Stati ed alle regioni attraverso finanziamenti gestiti alcuni direttamente dalla Commissione europea (fondi a gestione diretta) ed altri attraverso gli Stati membri (fondi c.d. a gestione indiretta o fondi strutturali). Questo flusso finanziario si muove all'interno del c.d. Quadro finanziario. Nel maggio del 2006 il Consiglio, il Parlamento e la Commissione hanno siglato l'accordo sul bilancio 2007-2013, decidendo di destinare ai Fondi strutturali e di coesione una quota pari al 35% del budget dell'Unione europea. Si tratta di un finanziamento complessivo di 347 miliardi di euro (a prezzi correnti), finalizzato all'attuazione di un'efficace politica regionale europea che realizzi concretamente la solidarietà dell'Unione, favorendo la coesione economica e sociale e riducendo il divario di sviluppo tra le regioni. L'obiettivo è quello di creare un potenziale che consenta alle regioni di svolgere appieno il loro ruolo nel garantire una maggiore crescita e competitività, promuovendo al contempo scambio di idee e buone pratiche, in linea con le priorità in materia di crescita ed occupazione stabilite dalla Strategia di Lisbona.

Per il nuovo periodo di programmazione 2007-2013 le procedure complessive per l'operatività dei Fondi strutturali, cioè gli strumenti preposti al raggiungimento degli obiettivi della politica di coesione, sono definite in un pacchetto di cinque regolamenti adottati dal Consiglio e dal Parlamento europeo nel luglio 2006. A titolo riepilogativo le principali novità introdotte rispetto al ciclo 2000-2006 possono così riassumersi: tutte

le regole di gestione finanziaria si applicano anche al Fondo di coesione; le regole relative all'ammissibilità delle spese sono definite a livello nazionale e non comunitario; il versamento del primo pagamento intermedio può avvenire esclusivamente se lo Stato membro ha inoltrato alla Commissione una descrizione del funzionamento delle rispettive autorità di gestione, certificazione e audit; la richiesta del primo pagamento intermedio deve essere presentata entro un termine di 24 mesi a decorrere dalla data del versamento della prima quota di prefinanziamento della Commissione (in caso contrario, lo Stato dovrà rimborsare il prefinanziamento); i rimborsi sono calcolati per ogni asse prioritario (e non a livello delle misure come avveniva nel periodo 2000-2006); è stata introdotta la regola «n+3» (3 anni, anziché 2, per il disimpegno dei fondi non spesi) per i 12 nuovi Stati membri e per la Grecia e il Portogallo sino al 2010; la gestione finanziaria è più flessibile, ed è possibile una chiusura parziale delle operazioni già ultimate, prima che venga chiuso l'intero programma. Più in generale, l'impostazione della riforma del 2006 ha confermato il modello della coamministrazione, ampliandone la portata verso un maggior decentramento dell'attività di gestione ed istaurando un dialogo sempre più ampio ed inclusivo delle realtà locali con il livello nazionale ed europeo.

Un confronto, dunque, interistituzionale tra Commissione e Stato membro, e nazionale tra Stato, regioni e soggetti locali, a cui è opportuno aggiungere una terza dimensione, di tipo orizzontale, relativa al confronto tra le amministrazioni degli Stati membri, dalla cui interazione deriva un prezioso riavvicinamento verso un modello di amministrazione europea.

#### *b) I fondi tematici*

L'altra grande famiglia dei fondi comunitari è, dunque, costituita dai fondi tematici o a gestione diretta, cui la programmazione 2007-2013 ha stanziato il 10% dell'ammontare complessivo delle risorse (105 miliardi di euro). Significa che circa un euro ogni dieci spesi dall'Unione europea per il periodo 2007-2013 sarà destinato al finanziamento di progetti rientranti nei fondi a gestione diretta. Si tratta di fondi gestiti direttamente dalle direzioni generali della Commissione europea, senza intermediazioni di autorità nazionali o locali e seguendo criteri competitivi, quindi con una partecipazione aperta a varie categorie di attori degli Stati membri.

Questi fondi che si sostanziano essenzialmente in sovvenzioni, a cui i soggetti eleggibili di volta in volta possono accedere direttamente, attraverso l'adesione ad un bando o ad una call for proposal, un invito a presentare proposte. Sebbene quantitativamente meno importanti rispetto agli strutturali, i fondi a gestione diretta stanno assumendo carattere sempre più strategico in un contesto mondiale globalizzato ed in forte concorrenza tra sistemi produttivi nazionali (in linea con la Strategia di Lisbona), e rappresentano certamente il futuro della politica regionale che vedrà il loro progressivo sostituirsi ai finanziamenti indiretti. L'importanza del fondo a gestione diretta sta anche nella sua funzione di «richiamo» per al-

tri finanziamenti, di natura internazionale e privata, che molto spesso seguono e si inseriscono nel solco tracciato da quello europeo.

I fondi tematici comprendono un lungo elenco di materie che spaziano dall'istruzione agli affari sociali e occupazione, dalla cultura alla cittadinanza, alla ricerca, la scienza, l'ambiente, la sanità, la protezione civile e la cooperazione, con un'attenzione anche alle iniziative trasversali per favorire la competitività delle PMI, promuovere l'innovazione, le fonti alternative e l'efficienza energetica.

Ad accomunare programmi di natura così diversificata sono alcuni obiettivi comuni come il miglioramento della qualità della vita dei cittadini dell'UE, il rafforzamento delle basi scientifiche e tecnologiche dell'industria comunitaria, l'utilizzo dell'ICT, e la promozione di azioni di ricerca e sviluppo. Nella valutazione dei progetti sono considerati inoltre imprescindibili alcuni criteri come quelli della sostenibilità (la proposta progettuale deve produrre effetti positivi che permangano nel tempo), del valore aggiunto (soluzioni nuove ed innovative), del carattere europeo, della transnazionalità (sostegno da parte di un partenariato di due differenti Stati membri o uno Stato membro ed uno Stato associato), e del cofinanziamento (l'UE copre generalmente dal 50% all'80% del progetto).

I fondi a gestione diretta della Commissione europea sono distribuiti sulla base di programmi e sottoprogrammi, da ciascuna direzione generale (DG), all'interno dei quali sono indicate le singole azioni e le modalità specifiche attraverso le quali imprese, cittadini ed associazioni possono accedere alle call for proposal, nonché lo scadenziario delle date dei bandi. I soggetti che possono accedere ai programmi variano a seconda della natura di fondo del finanziamento: vi possono accedere generalmente enti pubblici, università, associazioni ed ONG, mentre qualche restrizione è presente a volte per gli enti privati. Inoltre, la strategia della Commissione è quella non solo di sostenere iniziative e proposte progettuali presentate nei diversi settori di interesse comune, ma di privilegiare azioni di ammodernamento e miglioramento delle istituzioni pubbliche incoraggiando, allo stesso tempo, la costituzione di partenariati tra enti pubblici e soggetti privati.

## 2. LA POLITICA DI COESIONE REGIONALE

### a) Obiettivi

Il finanziamento destinato ai Fondi strutturali viene ripartito in relazione ai tre obiettivi della politica di coesione: l'81,54% è destinato ai programmi che rientrano nell'obiettivo «Convergenza» (ex Obiettivo 1); il 15,95% all'obiettivo «Competitività e Occupazione» (ex Obiettivi 2 e 3); il 2,52% alla «Cooperazione territoriale» (ex Interreg). Tali obiettivi vengono definiti nel quadro di una programmazione pluriennale e di una stretta cooperazione tra la Commissione e ogni Stato membro.

La ragione di fondo dell'obiettivo Convergenza è quello di promuovere condizioni che favoriscano la crescita e favorire una convergenza reale tra gli Stati membri, a sostegno delle regioni meno sviluppate. Esso riguarda 84 regioni europee (17 Stati membri e 154 milioni di persone) il cui PIL pro capite è inferiore a 75% della media comunitaria. A queste si aggiungono altre 16 regioni (16,4 milioni di abitanti) dove il PIL pro capite supera soltanto di poco la soglia sopraccitata a causa dell'effetto statistico dell'UE allargata: queste saranno escluse progressivamente dall'utilizzo di questi fondi, rientrando al momento in un sistema di phasing-out. L'importo assegnato attualmente all'obiettivo Convergenza per gli anni 2007-2013 è di 282,8 miliardi di euro ed è ripartito nel modo seguente: 199,3 miliardi per le regioni Convergenza, 14 riservati alle regioni phasing-out e 69,5 al Fondo di coesione. Per l'Italia, rientrano in questo obiettivo la Calabria, la Campania, la Puglia e la Sicilia, con la Basilicata in regime di phasing-out.

L'obiettivo Competitività regionale e occupazione si applica invece a tutte le regioni escluse dall'obiettivo Convergenza, con la duplice finalità di rafforzare la competitività e l'attrattività delle regioni, nonché di promuoverne il livello di occupazione. In questo contesto sono inseriscono anzitutto programmi di sviluppo intesi ad aiutare le regioni, ad anticipare e promuovere il cambiamento economico mediante l'innovazione e la promozione della società della conoscenza, l'imprenditorialità, la protezione dell'ambiente e il miglioramento della accessibilità agli stessi programmi. In secondo luogo, si cerca di favorire la creazione di migliori e più numerosi posti di lavoro mediante iniziative di adattamento della forza lavoro e di investimento in risorse umane. Per il periodo 2007-2013 sono ammesse a fruire di tali finanziamenti 168 regioni, comprendenti 314 milioni di abitanti. Tra di esse, 13 regioni (19 milioni di abitanti) rappresentano le cosiddette aree di phasing-in e sono oggetto di stanziamenti speciali in virtù del loro precedente status di regioni «Obiettivo 1». L'importo disponibile per l'obiettivo Competitività e occupazione è di 55 miliardi, di cui 11,4 destinati alle regioni phasing-in. Per l'Italia rientrano in questo obiettivo tutte le regioni al di fuori di Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Basilicata. La Sardegna vi rientra in regime phasing-in sino al 2013.

L'obiettivo Cooperazione territoriale europea è diretto a rafforzare la cooperazione transfrontaliera mediante iniziative congiunte a livello locale e regionale, la cooperazione transnazionale volta a uno sviluppo territoriale integrato, nonché la cooperazione e lo scambio di esperienze a livello interregionale. La popolazione che vive nelle zone transfrontaliere corrisponde a 181,7 milioni (37,5% della popolazione complessiva dell'UE), mentre tutte le regioni e tutti i cittadini dell'UE rientrano in uno dei 13 ambiti attuali di cooperazione transnazionale. Sono messi a disposizione per tale obiettivo quasi 9 miliardi di euro ripartiti come segue: 6,44 miliardi per la cooperazione transfrontaliera, 1,83 miliardi per l'elemento transnazionale e 445 milioni per la cooperazione interregionale. Le regioni italiane che rientrano nella cooperazione transfrontaliera con regioni di altri Paesi sono: Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, provincia auto-

noma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Sicilia, Sardegna e Toscana. Per la cooperazione transnazionale, le regioni italiane sono tutte coinvolte nel Programma operativo «Mediterraneo», ed anche per quanto riguarda la cooperazione interregionale le regioni italiane sono potenzialmente interessate sono tutte.

#### b) Tipologie di Fondi

Le politiche strutturali dell'UE comprendono i piani e gli interventi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di coesione. Tenendo presente che i Fondi strutturali assorbono il 35% del bilancio UE, si calcola che FESR e Fondo di Coesione ne rappresentino il 27%, ed il FSE il restante 8%.

Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), istituito nel 1975, mira a consolidare la coesione economica e sociale dell'Unione europea correggendo gli squilibri fra le regioni. In sintesi, il FESR finanzia: aiuti diretti agli investimenti nelle imprese (in particolare le PMI) volti a creare posti di lavoro sostenibili; infrastrutture correlate ai settori della ricerca e dell'innovazione, delle telecomunicazioni, dell'ambiente, dell'energia e dei trasporti; strumenti finanziari (fondi di capitale di rischio, fondi di sviluppo locale) per sostenere lo sviluppo regionale e locale ed incentivare la cooperazione fra città e regioni; misure di assistenza tecnica.

Nelle regioni dell'obiettivo Convergenza, il FESR concentra il proprio intervento sul potenziamento e la diversificazione delle strutture economiche nonché sulla tutela o la creazione di posti di lavoro sostenibili finanziando azioni nei seguenti settori: ricerca e sviluppo tecnologico (RST); innovazione e imprenditorialità; società dell'informazione; protezione dell'ambiente; prevenzione dei rischi; turismo; cultura; trasporti; energia; istruzione; sanità.

Per quanto riguarda l'obiettivo Competitività e occupazione, numerose sono le priorità: innovazione e economia basata sulla conoscenza; consolidamento delle capacità regionali in materia di ricerca e sviluppo tecnologico; promozione dell'innovazione e dell'imprenditorialità e rafforzamento dell'ingegneria finanziaria, in particolare per le imprese legate all'economia della conoscenza; protezione dell'ambiente e prevenzione dei rischi; recupero dei terreni contaminati, efficienza energetica, promozione di trasporti urbani puliti ed elaborazione di piani volti a prevenire e gestire i rischi naturali e tecnologici; accesso ai servizi di trasporto e telecomunicazione di interesse economico generale.

In riferimento all'obiettivo Cooperazione territoriale, il FESR incentra il proprio sostegno su tre principali assi di intervento: sviluppo di attività economiche e sociali transfrontaliere; creazione e sviluppo della cooperazione transnazionale, compresa la cooperazione bilaterale fra le regioni marittime; potenziamento dell'efficacia della politica regionale mediante e la cooperazione interregionale, la creazione di reti e lo scambio di esperienze fra le autorità regionali e locali.

Il Fondo sociale europeo (FSE), istituito nel 1958, ha lo scopo di migliorare l'occupazione e le possibilità di impiego sul territorio europeo e sostiene l'azione degli Stati membri nei seguenti ambiti: adattamento dei lavoratori e delle imprese; sistemi di apprendimento permanente, elaborazione e diffusione di modelli più innovativi di organizzazione del lavoro; accesso al mercato del lavoro per coloro che sono alla ricerca di un impiego, per le persone inoccupate, le donne e i migranti; inclusione sociale dei gruppi svantaggiati e lotta contro la discriminazione sul mercato del lavoro; valorizzazione del capitale umano mediante la riforma dei sistemi di istruzione e il collegamento in rete degli istituti di istruzione.

La quota di budget dell'FSE che spetta a ciascuno Stato membro dipende da una molteplicità di fattori. Gli Stati membri di maggiori dimensioni, con una popolazione più numerosa, ricevono finanziamenti maggiori, ma gli Stati membri meno ricchi ricevono in proporzione più finanziamenti, al pari di quelli con un tasso di disoccupazione più elevato. Per cui, in termini di spesa totale, al primo posto dei beneficiari troviamo la Polonia, seguita da Spagna, Italia, Portogallo e Francia. Se però si raffrontano i finanziamenti pro capite, si noterà che i «nuovi» Stati membri ricevono in proporzione una quota superiore di finanziamenti, e dunque guiderà il Portogallo seguito da Grecia, Repubblica ceca, Ungheria e Slovenia, mentre l'Italia scivola al sedicesimo posto (dodicesima la Spagna), seguita da Finlandia, Germania e Belgio. È qui che emerge la natura «coesiva» del FSE, che assegna finanziamenti ai Paesi e alle regioni che devono recuperare in termini di sviluppo, per far avanzare insieme l'Europa.

La distinzione fondamentale tra FESR e FES consiste nel fatto che il Fondo sociale è principalmente legato a interventi soft sul mercato del lavoro, in termini di politiche attive e di sostegno all'accumulazione e al cambiamento nell'impiego del capitale umano, mentre il FESR finanzia aiuti diretti agli investimenti – sia delle piccole e medie imprese, sia degli enti locali e delle amministrazioni regionali – sostenendo investimenti pubblici. Inoltre il FESR finanzia strumenti come i fondi di capitale di rischio e i fondi di sviluppo locale, che sono stati ampiamente utilizzati nella precedente fase di programmazione.

Il Fondo di coesione, istituito nel 1994, assiste gli Stati membri con un reddito nazionale lordo (RNL) pro capite inferiore al 90% della media comunitaria a recuperare il proprio ritardo economico e sociale, stabilizzando la propria economia. Il fondo sostiene azioni nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» ed è soggetto alle stesse norme di programmazione, di gestione e di controllo che disciplinano il FSE e il FESR.

Gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione nel periodo 2007-2013 sono: Bulgaria, Romania, Cipro, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Slovacchia e Slovenia. La Spagna, con un RNL pro capite inferiore alla media dell'UE-15, fruisce di un regime di sostegno transitorio.

Il Fondo di coesione finanzia interventi nei seguenti settori: reti trans-europee di trasporto, in particolare i progetti prioritari di interesse europeo definiti dall'Unione; tutela dell'ambiente. In tale campo, il Fondo di

coesione può anche intervenire nel quadro di progetti correlati al settore dell'energia o dei trasporti, a condizione che questi offrano chiari vantaggi sotto il profilo ambientale, come, ad esempio, efficienza energetica, utilizzo delle energie rinnovabili, sviluppo del trasporto ferroviario, sostegno all'intermodalità, potenziamento dei trasporti pubblici.

L'assistenza finanziaria erogata a titolo del Fondo di coesione può essere sospesa con decisione (a maggioranza qualificata) del Consiglio nel caso in cui uno Stato presenti un eccessivo deficit pubblico e non vi abbia posto rimedio o qualora le azioni intraprese si siano rivelate inadeguate.

#### *c) Criteri di utilizzo*

I fondi strutturali dell'Unione europea possono essere impiegati dagli Stati membri e dalle regioni se gli interventi proposti rispondono ai seguenti principi e criteri fondamentali. Complementarità, coerenza e conformità: gli interventi finanziati con i fondi strutturali devono essere complementari alle priorità nazionali, regionali e locali, coerenti con il Quadro strategico nazionale e conformi ai trattati europei. Partenariato: devono essere realizzati in partenariato con le autorità regionali e gli enti locali, nonché con le parti economiche e sociali, con la società civile, con le organizzazioni per la tutela dell'ambiente e per la difesa delle pari opportunità. Sussidiarietà e proporzionalità: gli interventi devono essere realizzati al livello più vicino ai cittadini e al territorio interessato, e nella misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi fissati. Gestione condivisa: la responsabilità del controllo finanziario sull'utilizzo dei fondi comunitari è condivisa dagli Stati membri e dalla Commissione europea. Addizionalità: i fondi strutturali non possono essere sostitutivi della spesa pubblica nazionale, ma devono essere sempre aggiuntivi agli interventi che lo Stato o le regioni avrebbero comunque realizzato e finanziato (ad es. un fondo strutturale non dovrebbe essere utilizzato per la ordinaria manutenzione dell'illuminazione stradale ma utilizzato per la costruzione di una arteria stradale strategica); il principio dell'addizionalità non consente quindi agli Stati di risparmiare sui rispettivi bilanci nazionali. Pari opportunità per donne e uomini: gli interventi finanziati dall'Unione europea devono garantire la parità tra uomini e donne in tutte le fasi della loro gestione. Sviluppo sostenibile: gli interventi devono essere compatibili con le esigenze di equità sociale e di tutela dell'ambiente.

#### *d) Fasi di programmazione*

Il bilancio dei fondi strutturali e la normativa di utilizzo vengono decisi dal Consiglio e dal Parlamento europeo su proposta della Commissione europea. La Commissione europea fissa una ripartizione dei fondi per Stato membro, in funzione di particolari criteri: popolazione ammissibile, grado di prosperità nazionale e regionale, tasso di disoccupazione. In seguito, ogni Stato decide la ripartizione specifica della dotazione per regione, tenendo conto dell'ammissibilità geografica. Rispetto al precedente

periodo di programmazione, i «nuovi» Stati membri fruiranno di un'assistenza finanziaria superiore del 166% (in media, per anno), mentre gli aiuti destinati ai Quindici saranno ridotti del 30% circa: ciò spiega l'importanza dei regimi di sostegno transitorio (la Spagna).

In «stretta cooperazione» con gli Stati membri, la Commissione propone, sentito il Parlamento europeo, gli Orientamenti strategici comunitari in materia di coesione, i quali definiscono il quadro politico per l'intervento dei fondi strutturali, suggerendo gli strumenti per permettere alle regioni europee di sfruttare pienamente la dotazione finanziaria stanziata per i programmi di aiuto nazionali e regionali, cercando di garantire coerenza tra le esigenze comunitarie, nazionali e regionali. Secondo gli Orientamenti, e conformemente alla Strategia di Lisbona rinnovata, i programmi cofinanziati dalla politica di coesione dovrebbero tendere ad orientare le risorse al conseguimento di tre obiettivi prioritari: (1) incrementare l'attrattiva degli Stati membri, delle regioni e delle città migliorandone l'accessibilità, garantendo una qualità e un livello di servizi adeguati e tutelandone le potenzialità ambientali; (2) promuovere l'innovazione, l'imprenditorialità e la crescita dell'economia basata sulla conoscenza favorendo la ricerca e l'innovazione, incluse le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione; (3) creare posti di lavoro più numerosi e qualitativamente migliori attirando un maggior numero di persone sul mercato del lavoro o verso la creazione di imprese, migliorando l'adattabilità dei lavoratori e delle aziende e incrementando gli investimenti in capitale umano. Gli orientamenti tendono a garantire un equilibrio fra i due obiettivi prefissati nell'ambito della coesione territoriale e della strategia per la crescita e l'occupazione.

Sulla base delle linee guida adottate a livello europeo, ogni Stato membro stabilisce le rispettive priorità e strategie nazionali elaborando il proprio Quadro strategico nazionale (QSN), anch'esso frutto di uno stretto raccordo interistituzionale che viene a concretizzarsi con un dialogo per un verso con la Commissione, al fine di garantirne un approccio comune, per l'altro con i soggetti locali coinvolti nella stesura del documento strategico. Il regolamento prevede che entro cinque mesi dall'adozione degli Orientamenti strategici, lo Stato membro debba presentare alla Commissione il proprio QSN, che definisce la strategia adottata dallo Stato e propone un elenco dei programmi operativi (PO) cui intende dare attuazione in relazione ai fondi disponibili. Una volta ricevuto il QSN, l'Esecutivo di Bruxelles dispone di tre mesi per formulare commenti e richiedere eventuali complementi di informazione allo Stato membro interessato.

Per l'Italia la Commissione ha accettato la strategia e le priorità nazionali del QSN 2007-2013, nel luglio 2007, approvando poi progressivamente i singoli PO. I programmi operativi nazionali e quelli regionali illustrano le priorità e il modo in cui si intende gestire la propria programmazione, rappresentando anche il risultato di un'ampia concertazione con le parti economiche e sociali nonché con gli organismi rappresentativi della società civile.



Obiettivo della Commissione è anche quello di promuovere valide sinergie tra le azioni strutturali delle regioni. In questo senso, il documento strategico nazionale italiano che ha promosso la costituzione di reti di cooperazione interregionale, sotto l'attività nelle competenze del Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria. L'istituzione di comitati risponde alla crescente tendenza a creare organi di natura mista di scambio e di confronto tra amministrazione nazionale e comunitaria. Si pensi, ad esempio, anche al Comitato di Indirizzo ed Attuazione, al Comitato tecnico congiunto per l'attuazione, al Comitato di Sorveglianza.

Una volta adottata la decisione della Commissione in merito ai programmi operativi, allo Stato membro e alle regioni spetta il compito di attuarli, ovvero di selezionare i progetti che vengono presentati, nonché di controllarli e di valutarli. Questo lavoro viene svolto dalle autorità di gestione di ciascun programma operativo (nazionale o regionale). Dal canto suo, la Commissione europea impegna le spese al momento dell'approvazione dei singoli progetti, paga le spese che man mano vengono certificate dallo Stato membro, e affianca i singoli Stati membri nel processo di sorveglianza di ciascun programma operativo.

#### e) Programmi operativi

I programmi operativi (PO) degli Stati membri coprono il periodo compreso fra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. Rispetto allo scorso ciclo di programmazione, per l'esercizio 2007-2013 è stato introdotto il criterio «un programma = un fondo». Quindi, ciascun programma operativo può riguardare esclusivamente uno dei tre obiettivi e fruire del finanziamento da parte di uno solo dei fondi strutturali. Ciò rende più stringente la necessità di azioni efficaci di collaborazione tra Amministrazioni capofila per fondo (rispettivamente Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, per il FESR, e Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il FSE) con le autorità di gestione e le autorità di certificazione dei singoli programmi.

La Commissione europea valuta il programma operativo proposto al fine di accertare se questo contribuisce alla realizzazione delle finalità e delle priorità stabiliti negli Orientamenti strategici comunitari in materia di coesione e nel Quadro strategico nazionale. In caso di valutazione negativa, lo Stato viene invitato dalla Commissione a fornire elementi supplementari o rivedere i programmi. Una volta adottati, i programmi possono subire modifiche da parte della Commissione «di concerto» con lo Stato membro, al verificarsi di particolari eventi come: cambiamenti socioeconomici significativi; mutamenti di rilievo delle priorità comunitarie, nazionali o regionali; mancato raggiungimento degli obiettivi inizialmente fissati; difficoltà in fase attuativa.

Con la creazione del Quadro strategico nazionale e la soppressione del Quadro comunitario di sostegno (QCS) relativo all'obiettivo n. 1 e dei documenti unici di programmazione (DOCUP) relativi agli obiettivi

nn. 2 e 3, il nuovo regolamento semplifica decisamente il procedimento di programmazione. Con la soppressione dei complementi di programmazione, il programma operativo rimane ora l'unico strumento di programmazione e di gestione. Rispetto al passato, inoltre, i programmi operativi attuali hanno una dimensione più strategica; la programmazione è meno dettagliata, gli importi finanziari sono indicati a livello degli «assi prioritari» e non delle singole misure. Gli Stati membri dispongono, pertanto, di un maggiore margine di manovra per attuare la propria programmazione.

I principali elementi che devono figurare nei programmi operativi sono: un'analisi della zona ammissibile (punti di forza e debolezze); una motivazione delle priorità adottate (tenuto conto degli orientamenti strategici comunitari e del quadro nazionale); gli obiettivi specifici degli assi prioritari; i piani di finanziamento; la designazione delle autorità di gestione, di audit e di certificazione; una descrizione del sistema di valutazione e di sorveglianza; l'elenco indicativo dei grandi progetti (quelli superiori a 50 milioni di euro o a 25 milioni di euro nel caso riguardino la tutela ambientale).

Prevedendo assi prioritari e relativi obiettivi specifici, i programmi operativi, a differenza di quanto avveniva nel periodo 2000-2006, non illustrano più in dettaglio le misure ipotizzate per la realizzazione di tali assi. Per asse prioritario si intende ciascuna delle priorità della strategia contenuta in un programma operativo. La partecipazione dei fondi a ciascun asse prioritario non può essere inferiore al 20% della spesa pubblica destinata a tale asse.

Il ricorso all'assistenza tecnica a livello di ciascun programma operativo è soggetto ai seguenti massimali: 4% dell'importo complessivo assegnato nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» e 6% dell'importo complessivo assegnato ai programmi nell'ambito della «Cooperazione territoriale europea».

Il calendario prevede che ciascuno Stato membro trasmette i rispettivi programmi operativi alla Commissione entro cinque mesi dall'adozione degli orientamenti strategici. La Commissione adotta ciascun programma operativo al più tardi entro quattro mesi dalla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro. Una volta adottati, i programmi possono essere riesaminati su iniziativa dello Stato membro o della Commissione, di concerto con lo Stato membro interessato.

Il regolamento agevola il coordinamento fra le sovvenzioni dei fondi e i prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI) e del Fondo europeo per gli investimenti (FEI), in particolare per i piani di finanziamento complessi e i partenariati tra pubblico e privato. Rispetto al passato, nella programmazione 2007-2013 vi è un maggiore coordinamento con la BEI e il FEI

#### f) Funzionamento, gestione e controllo

Pur rientrando nel bilancio dell'Unione europea, i fondi strutturali implicano modalità di spesa che prevedono una ripartizione delle compe-

tenze fra la Commissione europea e le autorità degli Stati membri. In una prima fase, la Commissione negozia e approva i programmi di sviluppo proposti dagli Stati e assegna gli stanziamenti. Gli Stati e le rispettive regioni gestiscono i programmi, li attuano selezionando i progetti, li controllano e li valutano. La Commissione, come anticipato, partecipa alla sorveglianza dei programmi, stabilisce gli stanziamenti di impegno, effettua i pagamenti relativi alle spese certificate e verifica i sistemi di controllo in atto. La responsabilità della gestione e del controllo dei programmi operativi appartiene agli Stati membri. Essi garantiscono che i sistemi di gestione e di controllo siano conformi alle disposizioni dettate dai regolamenti; prevengono, rilevano e correggono le irregolarità e recuperano le somme indebitamente pagate.

Per ogni programma operativo è nominata un'autorità di gestione, responsabile della gestione e dell'attuazione del programma, che deve avvenire in modo efficace, efficiente e corretto. Ogni anno, al più tardi entro il 30 giugno, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione un rapporto annuale, ed entro il 31 marzo 2017 un rapporto finale di esecuzione. Per ogni programma operativo è nominata anche un'autorità di certificazione, che elabora e trasmette alla Commissione le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento. Essa è inoltre tenuta a certificare che le spese siano esatte e conformi alle norme nazionali e comunitarie. Mantiene una contabilità e assicura il recupero dei crediti comunitari in caso di irregolarità. Infine per ciascun programma operativo è nominata un'autorità di audit, che deve essere un ente o un organismo funzionalmente indipendente dalle autorità di gestione e di certificazione. Deve garantire che l'attività di audit sia svolta su un campione di operazioni adeguato e che sia distribuita omogeneamente lungo tutto il periodo della programmazione; deve inoltre redigere i rapporti annuali di controllo e formulare un parere sugli audit realizzati. Una stessa autorità può essere designata per diversi programmi operativi. Ciascuno Stato definisce autonomamente le norme che disciplinano le relazioni con le suddette autorità, tra di loro e con la Commissione. Il QSN si affida per la collaborazione interistituzionale al Tavolo nazionale di coordinamento delle strategie nazionali; alle forme di coordinamento tra i Comitati di sorveglianza per l'integrazione tra programma; alla definizione di gruppi di lavoro interistituzionali su tematiche specifiche. L'Ispettorato generale per il Rapporti Finanziari con l'Unione europea (IGRUE) rappresenta l'organismo nazionale per il coordinamento delle Autorità di audit dei vari PO, occupandosi, in sostanza, dell'orientamento e dello stimolo per una corretta applicazione dei sistemi di gestione e di controllo previsti dalla normativa UE. L'autorità di certificazione e l'autorità di audit sostituiscono l'autorità di pagamento e l'autorità di controllo proprie della precedente programmazione, anche se le responsabilità di tali organi sono rimaste praticamente invariate rispetto al periodo 2000-2006.

La normativa comunitaria in tema di gestione e controllo dei fondi strutturali disciplina forme di collaborazione della Commissione sia con Stati membri sia con le stesse autorità nazionali di audit. In particolare,

ogni Stato membro prima della presentazione della prima domanda di pagamento intermedio o al più tardi entro dodici mesi dall'approvazione di ciascun programma operativo, è tenuto a trasmettere alla Commissione una descrizione dei sistemi di gestione e controllo, con particolare attenzione all'organizzazione delle procedure ed allegando una relazione dell'autorità di audit o di un organismo funzionalmente indipendente dalle altre due autorità. Se il parere della Commissione è negativo, lo Stato dovrà adottare entro un termine previsto misure correttive sulle quali la Commissione potrà esprimersi entro altri due mesi.

Per quanto riguarda, invece, il rapporto con le autorità nazionali di audit, vi è tra queste e l'Esecutivo di Bruxelles un costante scambio di informazioni – eventualmente anche attraverso appositi organi di coordinamento – e di riunioni con cadenza per lo meno annuale per studiare e adottare strategie di miglioramento della gestione e del controllo dei programmi. In ultima analisi, in relazione ad un efficace controllo e gestione dei programmi operativi, la Commissione si relaziona direttamente con lo Stato membro servendosi per effettuare controlli in loco, a cui possono partecipare funzionari della Commissione, finalizzati alla verifica delle funzionalità e delle regolarità delle varie componenti nazionali coinvolte. Gli stessi controlli possono essere effettuati direttamente dalla Commissione.

Gli Stati membri assicurano ai cittadini e beneficiari adeguate forme di informazione e pubblicità sulle azioni relative ai fondi, allo scopo di valorizzare il ruolo dell'Unione e di garantire la trasparenza nell'intervento dei fondi stessi. Le norme in materia di informazione e pubblicità sono state rafforzate, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza dei piani di comunicazione, l'informazione ai beneficiari (potenziali) e gli obblighi dei beneficiari di rendere noto al pubblico il contributo dei fondi ai diversi progetti.

Gli impegni di bilancio relativi ai programmi operativi sono effettuati per quote annuali, per ogni fondo e per ogni obiettivo. La Commissione impegna la prima quota annua prima dell'adozione del programma operativo. Le quote successive saranno impegnate entro il 30 aprile di ogni anno. La Commissione provvede al disimpegno automatico di una parte degli stanziamenti di bilancio se quest'ultima non è stata interamente utilizzata o se, al termine del secondo anno successivo a quello dell'impegno finanziario (regola «n+2»), non sono state inoltrate domande di pagamento. Per Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Slovacchia tale termine è fissato alla fine del terzo anno (regola «n+3»), nel periodo di programmazione 2007-2013.

Il contributo finanziario dei fondi è modulato in base ai criteri seguenti: la gravità dei problemi specifici; l'interesse di ogni asse prioritario per le priorità dell'Unione; la tutela e il miglioramento dell'ambiente; il tasso di mobilitazione del finanziamento privato. La quota per ciascun programma operativo viene calcolata in funzione del totale delle spese ammissibili (pubbliche e private). La partecipazione dei fondi comunitari

a ciascun asse prioritario non può essere inferiore al 20% della spesa pubblica. Per gli aiuti alle imprese, gli importi delle sovvenzioni pubbliche devono rispettare il massimale stabilito in materia di aiuti di Stato. Infine, una spesa cofinanziata dai Fondi non può ricevere aiuti da un altro strumento finanziario comunitario.

Per quanto concerne le condizioni di finanziamento, sono fissati alcuni massimali; Convergenza: fra il 75 e l'85% (per l'Italia: 75%), Competitività e occupazione: fra il 50 e l'85% (per l'Italia: 50%), Cooperazione europea territoriale: fra il 75 e il 85%, Fondo di coesione: 85%. Inoltre, in conformità con la «Strategia di Lisbona», la Commissione e gli Stati membri verificano che il 60% delle spese di tutti gli Stati membri sia destinato all'obiettivo «Convergenza», mentre il 75% sia destinato all'obiettivo «Competitività».

Sull'ammissibilità delle spese, l'Unione europea prevede che queste debbano essere effettivamente corrisposte nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non possono essere state ultimate anteriormente alla data di inizio del periodo di ammissibilità. Le regole sono definite a livello nazionale, fermo restando le eccezioni riportate nei regolamenti specifici di ciascun fondo, mentre nel periodo 2000-2006 tali norme erano definite a livello comunitario.

Le valutazioni delle attività e dei documenti correlati ai fondi sono volte a migliorare la qualità, l'efficacia e la coerenza dell'intervento di tali fondi. Dette valutazioni sono effettuate sotto la responsabilità dello Stato membro o della Commissione, in funzione del loro contributo, conformemente al principio di proporzionalità. Tali valutazioni sono realizzate da esperti o organismi indipendenti e i loro risultati sono pubblici. Il regolamento propone una maggiore flessibilità riducendo il numero delle valutazioni obbligatorie.

Nel periodo 2000-2006, la Commissione ha stanziato a metà percorso una dotazione destinata ai programmi ritenuti più efficienti ed efficaci: la cosiddetta riserva di efficacia ed efficienza. Nel 2007-2013, ciascuno Stato membro può prendere direttamente l'iniziativa di creare una riserva nazionale di questo tipo assegnandovi un importo pari al 3% della propria dotazione globale per ciascun degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività». Lo Stato membro può altresì creare una riserva destinata a far fronte a crisi impreviste (ad esempio, ristrutturazioni economiche e sociali). Inoltre, con il nuovo quadro per il 2007-2013, il principio della sussidiarietà viene rafforzato consentendo agli Stati membri di realizzare valutazioni adattate alle rispettive necessità. Peraltro, le nuove norme in materia di riserva garantiscono una maggiore flessibilità e una più rapida capacità di reazione della politica e dei relativi strumenti per far fronte a crisi settoriali o locali.

g) L'Italia

Il nostro Paese risulta a livello comunitario il terzo principale beneficiario della politica di coesione, dopo Polonia e Spagna, per cui fruirà di

una somma pari a 28,8 miliardi di euro durante il periodo di programmazione 2007-2013. A tale cifra – espressione del finanziamento da parte del bilancio europeo – c'è l'impegno per un cofinanziamento dal bilancio nazionale di circa 31,6 miliardi di euro, cui si aggiungono risorse aggiuntive (fondo per le aree sottoutilizzate) pari a 64,4 miliardi di euro: pertanto, le risorse disponibili a livello nazionale volte a ridurre le differenze nei livelli di sviluppo delle regioni italiane ammonta a 124,7 miliardi di euro per il periodo di programmazione 2007-2013.

Nel Quadro strategico nazionale (QSN) dell'Italia sono individuati gli orientamenti per la politica unitaria di sviluppo regionale. Le regioni dell'obiettivo Convergenza, ossia Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Basilicata (quest'ultima in regime di sostegno transitorio phasing-out), sono le principali beneficiarie delle allocazioni previste nel quadro della politica di coesione. L'obiettivo Competitività e occupazione interessa, per contro, regioni eterogenee, spaziando da alcune regioni settentrionali con un PIL pro capite nettamente superiore alla media comunitaria, a regioni meridionali che pur non rientrando più nell'obiettivo Convergenza presentano ancora un PIL pro capite sensibilmente inferiore alla media dell'UE (per esempio la Sardegna, che nel periodo 2007-13 sarà in regime di phasing-in nell'obiettivo Competitività; il Molise, regione in regime di phasing-out nell'obiettivo Convergenza per il periodo 2000-2006; l'Abruzzo, regione dell'ex Obiettivo 1 fino al 1996, ma che non è riuscita a recuperare completamente il ritardo rispetto alle regioni più sviluppate in Italia).

Gli obiettivi strategici dell'Italia includono il miglioramento della produttività, della competitività e dell'innovazione su tutto il territorio, mediante un quadro di riferimento per lo sviluppo sostenibile possono essere ricondotti a quattro macro-obiettivi: sviluppo dei circuiti della conoscenza; implementazione della qualità della vita, della sicurezza e dell'inclusione sociale; potenziamento delle filiere produttive, dei servizi e della concorrenza; internazionalizzazione e modernizzazione dell'economia. Questi macro-obiettivi sono articolati in 10 priorità di coesione: (1) miglioramento e valorizzazione delle risorse umane; (2) promozione della ricerca e dell'innovazione per la competitività; (3) uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo; (4) inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattiva territoriale; (5) promozione delle risorse naturali e culturali per migliorare l'attrattiva e lo sviluppo, con particolare riferimento alla diversificazione del turismo e all'ampliamento della stagione turistica; (6) collegamenti e reti di trasporto, con particolare attenzione ai corridoi transeuropei; (7) competitività dei sistemi produttivi e occupazione, segnatamente per fornire nuovi strumenti di ingegneria finanziaria destinati a favorire le piccole e medie imprese; (8) competitività e attrattiva delle città e delle aree urbane; (9) apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse; (10) governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci.

Nella misurazione dell'impatto previsto dalla politica di coesione, l'Italia ha definito una serie di risultati da conseguire per la fine del periodo di programmazione con l'obiettivo di raggiungere un tasso medio annuo di

crescita del PIL, nelle regioni dell'obiettivo Convergenza, compreso fra il 2,4 e il 3,1%. Fra i diversi risultati specifici, va rilevato che la percentuale del PIL investita nella ricerca e sviluppo sarà più che raddoppiata e che il livello della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, nelle regioni dell'obiettivo Convergenza, passerà dall'8% al 40%.

Una parte delle risorse allocate a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (8% per le regioni dell'obiettivo Convergenza e 12% per le regioni dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione) è destinata in particolare agli investimenti nel settore dell'energia, e segnatamente in materia di efficienza energetica e fonti di energia rinnovabile. Per promuovere il passaggio verso sistemi di trasporto sostenibile, sarà destinato almeno il 70% delle risorse del FESR agli investimenti nelle reti di trasporto e nelle modalità di trasporto sostenibili (ferrovia e vie d'acqua). In passato l'Italia ha tratto particolare giovamento dall'utilizzo dei fondi strutturali per alcuni progetti, considerati da Bruxelles importanti successi: il programma Urban 1, che ha sviluppato il risanamento della città vecchia di Bari; il tratto di Alta velocità-Alta capacità della Roma-Napoli e del suo prolungamento fino a Salerno; il porto di Gioia Tauro, il cui finanziamento è cominciato negli anni 1994-1999 e che continua ad essere finanziato in maniera sostanzialmente regolare; lo sviluppo del sistema metropolitano della Campania; i parchi scientifici di Pula in Sardegna e del Canavese in Piemonte, dove sono state realizzate una decina di piattaforme tecnologiche in ognuna delle localizzazioni; altri investimenti sulla Fortezza di Bard e sulla maestosa Reggia di Venaria Reale che in pochi mesi di apertura ha già raggiunto più di un milione di visitatori; il recupero dell'Arsenale di Venezia ed il conseguente insediamento di un centro tecnologico marino. Allo stesso modo è opportuno segnalare i casi di insuccesso, tra cui: progetti mai partiti, come, ad esempio il collegamento Bari-aeroporto nell'ambito ferroviario o i centri intermodali nel Sud; progetti respinti perché assolutamente irregolari, quali la tratta ferroviaria di Piscinola-Aversa o l'inceneritore di Gioia Tauro, che si voleva realizzare senza aver pubblicato un regolare bando di gara e senza avere effettuato una valutazione di impatto ambientale; progetti che si sono arenati, quali la metropolitana di Catania o la linea Paternò-Adrano, i cui lavori si sono fermati per la presenza di una casa abusiva e di un collettore fognario inesistente sulle carte e che quindi bisognerà deviare.

Sulla base delle esperienze passate e delle linee guida europee, l'Italia per l'attuale ciclo di programmazione ha allocato una notevole quantità di risorse per contribuire direttamente all'attuazione della rinnovata agenda di Lisbona per la crescita e l'occupazione: il 68% delle risorse complessivamente a disposizione per l'obiettivo Convergenza e l'80% di quelle destinate all'obiettivo Competitività regionale e occupazione.

Sulla base del Quadro strategico nazionale sono stati predisposti complessivamente 66 programmi operativi. Questi possono essere ripartiti, sulla base delle tematiche affrontate e ai soggetti istituzionali competenti, in: (1) programmi operativi nazionali (PON), gestiti da un'amministrazione centrale, per quei settori che presentano particolari esigenze di inte-

grazione a livello nazionale; (2) programmi operativi regionali (POR) di natura multisettoriale, riferiti a singole regioni e gestiti dalle stesse amministrazioni regionali (per ciascuna regione esiste un POR FESR e un POR FSE); (3) programmi operativi interregionali (POIN), gestiti dalle regioni con la partecipazione delle amministrazioni centrali, che riguardano tematiche in cui risulta particolarmente efficace un'azione fortemente coordinata fra le regioni, in grado di cogliere economie di scala e di scopo nell'attuazione degli interventi.

Dal punto di vista dei tre obiettivi della politica di coesione 2007-2013, i programmi operativi possono essere suddivisi come segue. Per l'obiettivo Convergenza: 10 POR (5 FESR e 5 FSE) delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; 7 PON (5 FESR e 2 FSE); e 2 POIN in tema di «Attrattori culturali e turismo» e di «Energie rinnovabili e risparmio energetico». Per l'obiettivo Competitività: 32 POR (16 FESR e 16 FSE) delle restanti regioni e province autonome; e il PON finanziato dal FSE relativo ad «Azioni di sistema». Nell'obiettivo Cooperazione territoriale sono ricompresi i 7 PO della cooperazione transfrontaliera, di cui 6 hanno come autorità di gestione una regione italiana, e i 7 PO della cooperazione transnazionale relativi allo Spazio alpino, l'Europa centrale, l'Europa sud-orientale, l'Adriatico, il Mediterraneo e la Tunisia. A ciò si aggiungono i 4 programmi operativi di cooperazione interregionale in cui è coinvolta l'Italia denominati Interreg IV, Espon, Urbact e Interact.



## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ATTI COMUNITARI NN. 39 E 40

La Commissione, esaminati gli atti comunitari in titolo,

rilevato che dalla Comunicazione n. 263 emerge come, se da un lato sono stati compiuti notevoli passi avanti nella realizzazione di molti ambiziosi obiettivi previsti nel Programma dell'Aja, dall'altro i risultati ottenuti in altri settori restino incerti o limitati, a causa di un *acquis* relativamente recente, della mancata ratifica del Trattato costituzionale, del ruolo insufficiente del Parlamento europeo in determinati settori di intervento, di una competenza limitata della Corte di giustizia o della Commissione ad avviare procedimenti di infrazione e della necessità del voto all'unanimità in molti campi. Per questi motivi, spesso le ambizioni iniziali sono state ridimensionate in alcuni settori, come quello dell'immigrazione, del diritto processuale e degli strumenti legislativi del terzo pilastro;

rilevato come dal bilancio che è stato tratto dalla Commissione europea risulti che occorre migliorare il coordinamento e lo scambio delle migliori pratiche operative non soltanto nella sfera tradizionale della giustizia e degli affari interni, ma anche nell'insieme delle politiche comunitarie – compreso il rafforzamento dei partenariati con i paesi terzi – ed infine che occorre impostare sistemi di controllo e di valutazione più solidi e sistematici;

valutata la bozza preliminare del prossimo programma quinquennale dell'Unione europea in materia di giustizia e affari interni, c.d. «Programma di Stoccolma», oggetto di negoziato tra gli Stati membri e la cui approvazione definitiva è prevista al Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009, con ambito di operatività per il periodo 2010-2014;

considerato che il «Programma di Stoccolma», valevole per il periodo 2010-2014, costituisce il terzo atto di programmazione nella materia della giustizia e degli affari interni, dopo il «Programma di Tampere» (1999-2004) e dopo il «Programma dell'Aja» (2005-2009), e che tale tipo di strumento è stato codificato nel nuovo art. 68 del Trattato sul funzionamento dell'Unione, secondo cui «*il Consiglio europeo definisce gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia*»;

accolto con viva soddisfazione il completamento del processo di ratifica del Trattato di Lisbona, che potrà pertanto entrare in vigore il 1° dicembre 2009, garantendo che larga parte della materia ora ricadente nel settore giustizia e affari interni, ivi compresa la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, venga disciplinata per il tramite del «metodo comunitario», ossia con votazioni a maggioranza qualificata in

Consiglio e con la procedura di codecisione tra Parlamento europeo e Consiglio;

considerato che con il Trattato di Lisbona i Parlamenti nazionali divengono a pieno titolo attori nel processo di formazione della legislazione europea, soprattutto in riferimento al dettato del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, che prevede un riesame dei progetti di atti legislativi ricadenti nei capi 4 e 5 del Titolo V del Trattato sul funzionamento dell'Unione (rispettivamente, cooperazione giudiziaria in materia penale e cooperazione di polizia) allorché i pareri motivati dei Parlamenti nazionali sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà rappresentino almeno un quarto dell'insieme dei voti attribuiti agli stessi (e quindi con un limite sensibilmente inferiore a quello invece fissato, per tutti gli altri progetti di atti legislativi, ad un terzo dei voti);

tenuto conto delle disposizioni del Trattato di Lisbona che, oltre all'attività inerente il processo di formazione della legislazione europea, conferiscono ai Parlamenti nazionali un ruolo attivo nel settore della giustizia e affari interni, e segnatamente:

del nuovo art. 70 del Trattato sul funzionamento dell'Unione, in base al quale il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare le misure atte a definire le modalità in base alle quali gli Stati membri procedono, in collaborazione con la Commissione, ad una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione delle politiche dell'Unione relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare al fine di favorire la piena applicazione del principio del reciproco riconoscimento. La disposizione prevede altresì che il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali siano informati dei contenuti e dei risultati di tale valutazione;

del nuovo art. 71 del Trattato sul funzionamento dell'Unione, che istituisce in seno al Consiglio un comitato permanente con il compito di assicurare all'interno dell'Unione la promozione e il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (tale organo avrà l'acronimo di «COSI»). La disposizione prevede che il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali siano informati dei lavori che si svolgono nel comitato permanente;

degli articoli 85 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione, che disciplinano EUROJUST ed EUROPOL e prevedono per entrambi che un regolamento, da adottare secondo la procedura legislativa ordinaria (codecisione tra Parlamento europeo e Consiglio), ne determini la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti. Il regolamento su EUROJUST dovrà prevedere le modalità per associare il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali alla valutazione delle sue attività, e il regolamento su EUROPOL dovrà fissare le modalità di controllo delle sue attività da parte del Parlamento europeo, controllo cui saranno associati i Parlamenti nazionali;

tenuto conto di quanto affermato dalla Commissione europea nella risposta, del 13 ottobre 2009, alla posizione espressa dal Senato in riferi-

mento alla proposta di modifica della direttiva 2003/9/CE, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;

considerato che la Corte europea dei diritti dell'uomo, organismo del Consiglio d'Europa, ha, con sentenza del 16 luglio 2009, condannato l'Italia per violazione dell'art. 3 della Convenzione a causa delle difficili condizioni di detenzione in molte strutture carcerarie dovute alla grave situazione di sovrappopolamento delle stesse;

tenuto conto del *non paper* nel quale viene riportata la posizione negoziale italiana sul nuovo documento di programmazione quinquennale per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

tenuto conto altresì degli esiti del dibattito svoltosi a livello di Consiglio giustizia e affari interni a partire da febbraio di quest'anno, e più in particolare delle conclusioni del Consiglio europeo del 29 e 30 ottobre in tema di politiche migratorie e di asilo;

udite le comunicazioni del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, dalle quali emergono alcune preoccupazioni sui contenuti del documento predisposto dalla Presidenza svedese, che sembrano disattendere o rendere comunque meno efficaci e prescrittive talune misure – specie in tema di lotta all'immigrazione in violazione delle leggi e di gestione solidale dei flussi migratori e delle politiche d'asilo – tanto rispetto alle comunicazioni della Commissione in esame, quanto rispetto alle conclusioni dei Consigli di settore e del Consiglio europeo del 29 e 30 ottobre;

udite altresì le comunicazioni del Presidente della Commissione libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento europeo;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1. Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona sarà possibile un dialogo permanente tra i Parlamenti nazionali sulle questioni europee. Tale dialogo potrà produrre effetti diretti nel processo di formazione della legislazione europea. Di conseguenza, il Senato si troverà ad essere inserito in un circuito decisionale in cui, allo stato, esistono paesi con una forte tradizione parlamentare nella trattazione delle questioni europee e paesi i cui Parlamenti, storicamente, hanno avuto una minore sensibilità in tal senso.

In vista dell'imminente entrata in vigore del Trattato, e in considerazione dei rilevanti effetti, soprattutto impeditivi, che pronunce parlamentari convergenti dei Parlamenti nazionali potrebbero avere nell'*iter* decisionale europeo, appare necessario permettere che gli organi del Senato che si dovranno pronunciare sulle questioni ricadenti in tale settore abbiano dal Governo un quadro informativo chiaro e tempestivo sulle problematiche connesse alle singole proposte all'esame. Naturalmente, la ristrettezza del termine temporale di otto settimane per l'espressione della posizione del Senato lascia preferire un modello informativo agile e semplificato, ma che comunque dia conto degli aspetti fondamentali dei progetti di atti legislativi sui quali è maggiormente importante esprimere una posizione nazionale.

2. Appare necessario che, avuta la certezza dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il Programma di Stoccolma includa un riferimento esplicito alle modalità di associazione dei Parlamenti nazionali alle attività dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tali modalità di coinvolgimento dei Parlamenti – che sono normativamente previste nella forma della «associazione» con il Parlamento europeo per quanto riguarda EUROJUST (art. 85) ed EUROPOL (art. 88), nella forma della «informazione» relativamente alla valutazione dell'attuazione delle politiche in tale settore (art. 70) e in riferimento alle attività del COSI (art. 71) – dovrebbero essere estese anche al controllo parlamentare delle attività di FRONTEX, dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali e degli altri organi o agenzie ricadenti nell'ambito applicativo del «Programma di Stoccolma».

Una soluzione che potrebbe trovare facile collocazione nella regolamentazione europea prevista dagli artt. 70, 71, 85 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione prevedrebbe l'istituzione di un meccanismo di cooperazione permanente tra Parlamenti nazionali e Parlamento europeo. In tale contesto, si potrebbe ipotizzare la previsione di incontri semestrali tra rappresentanti dei Parlamenti nazionali e rappresentanti del Parlamento europeo, su base paritaria, aventi quale oggetto specifico il controllo parlamentare congiunto delle attività del settore giustizia e affari interni. Dovrebbe, inoltre, essere consentita la disponibilità, anche in forme che tutelino la riservatezza, dei documenti rilevanti e di tutte le informazioni pertinenti.

3. Il considerevole aumento della legislazione europea nel settore del diritto penale sostanziale e processuale, che si è concretizzato soprattutto attraverso le decisioni quadro, impone una complessiva riconsiderazione delle modalità di attuazione di tali atti nel diritto interno, anche per le difficoltà di recepire strumenti normativi che, ancorché obbligatori, non producono effetti diretti nell'ordinamento nazionale. Va sottolineato, però, che, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le misure disposte in questo settore non solo saranno «comunitarizzate», e quindi adottate con la procedura di codecisione tra Consiglio e Parlamento europeo, ma saranno anche (e l'articolo 70 del Trattato sul funzionamento lo ricorda) soggette alle procedure di infrazione, con tutto quanto ne consegue, ivi compresa la possibilità di vedersi comminate sanzioni pecuniarie. Per quanto riguarda le misure già adottate, il periodo transitorio di cinque anni, previsto dal Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie per il loro assorbimento negli ordinamenti nazionali, dovrebbe servire ad affrontare il problema delle modalità di attuazione con sufficienti margini di riflessione.

4. Si auspica vivamente un maggiore impegno di tutte le istituzioni ed agenzie europee, in linea con quanto esplicitamente espresso nelle conclusioni del Consiglio europeo del 29 e 30 ottobre, nella ricerca di una risposta efficace, mediante il collaudato approccio globale, alla tematica della gestione dell'immigrazione, al fine di: a) combattere le violazioni

di legge in materia di immigrazione; b) aiutare i paesi terzi a gestire meglio i flussi migratori; c) collegare l'immigrazione legale allo sviluppo economico e alla competitività del sistema Europa; d) garantire il rispetto degli obblighi internazionali. In tale contesto, si auspica che vi sia una condivisione generale sulla necessità di rafforzare la solidarietà verso gli Stati membri che devono far fronte a pressioni migratorie particolarmente forti e si apprestino quanto prima misure concrete per garantire una più equa ripartizione degli oneri tra tutti i Paesi dell'Unione.

5. Si auspica che, come sottolineato nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo approvato dal Consiglio europeo dell'ottobre 2008 e in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 29 e 30 ottobre, che auspica la creazione di un Ufficio europeo dell'asilo entro la fine del 2009, la definizione in tempi rapidi di una politica comune in materia di asilo tenga conto nel contempo dell'interesse collettivo dell'Unione europea e delle specificità di ciascuno Stato membro, prevedendo, soprattutto per gli Stati membri il cui regime nazionale di asilo è soggetto a pressioni specifiche e sproporzionate, dovute in particolare alla loro situazione geografica o demografica, specifiche procedure di solidarietà (anche all'interno dei programmi di *resettlement*) e vigilando affinché i sistemi di asilo non siano soggetti ad abusi. Dovrebbero inoltre essere utilizzate al meglio le dotazioni finanziarie che mirano a rafforzare la solidarietà interna tra gli Stati membri. A tale riguardo, potrebbero essere previste dotazioni aggiuntive rispetto all'attuale quadro finanziario pluriennale e, in ogni caso, specifiche poste per quanto riguarda il prossimo quadro finanziario pluriennale (2014-2020).

6. Occorre rafforzare la collaborazione con i Paesi di origine e di transito, tra cui la Libia e altri Paesi mediterranei, attraverso la stipula di accordi, anche di riammissione, quale efficace strumento di gestione dell'immigrazione. Occorre, inoltre, che siano adeguatamente rafforzate le operazioni di controllo delle frontiere esterne, in particolare per quanto riguarda l'immigrazione via mare. A tale riguardo, dovrà esserci un rafforzamento della cooperazione operativa tra gli Stati membri, soprattutto attraverso il potenziamento dell'Agenzia FRONTEX, che dovrà essere munita di una maggiore provvista di personale, di una maggiore dotazione di strutture e, in ultima analisi, di maggiori finanziamenti per lo svolgimento della sua attività. Si auspica anche che siano istituite sedi secondarie o uffici speciali di FRONTEX, con sede nei territori che richiedono una specifica capacità operativa nella gestione dell'immigrazione illegale, in particolare nel Mar Mediterraneo. Allo stesso fine occorre ribadire l'esigenza di un'agenzia europea per l'immigrazione, che rappresenti lo sforzo congiunto di tutti i Paesi europei nell'affrontare ed equidistribuire le responsabilità, i costi, gli effetti politici e le decisioni relative all'immigrazione, attualmente gravanti principalmente sui Paesi collocati alle frontiere esterne dell'Europa.

7. In riferimento alla grave situazione di sovrappopolamento delle strutture detentive italiane, derivante in parte dalla presenza di numerosi

detenuti stranieri, ivi compresi quelli europei, è estremamente importante adoperarsi per consentire loro di scontare la pena in condizioni dignitose, come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Risulta, pertanto, opportuno mettere in evidenza almeno tre aspetti rilevanti.

In primo luogo, è necessario adoperarsi affinché i detenuti stranieri, ivi compresi quelli europei, scontino la pena nel proprio paese di origine, anche alla luce delle molte convenzioni internazionali sul trasferimento delle persone condannate. Molto importante, in quest'ultimo senso, sarà un rapido e completo recepimento della decisione-quadro 2008/909/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale.

In secondo luogo, dovrà essere riconosciuta l'importanza di avere «operatori culturali» professionalmente preparati ad aiutare e ad assistere, nelle strutture carcerarie, gli imputati o i reclusi stranieri.

In terzo luogo, infine, occorre prendere atto che la costruzione di un'Europa che fornisce ai cittadini nuovi diritti e determina la loro azionabilità in giudizio deve comportare anche un adeguato apporto finanziario per rendere tali diritti concretamente operanti per gli stessi cittadini. Una sufficiente dotazione finanziaria sembra indispensabile per assicurare alle persone detenute o sottoposte ad altra forma di limitazione della libertà personale delle condizioni di vita nelle strutture detentive che siano sempre improntate al senso di dignità della persona umana, nonché per prevedere dei programmi di attività che siano destinati al loro reinserimento sociale e lavorativo.

8. Appare opportuno che, nel prossimo quinquennio di operatività del «Programma di Stoccolma», possa essere fatto un passo in avanti in riferimento all'*acquis* comunitario in materia di diritto civile. A tal fine, si dovrebbe partire dalle conclusioni del Consiglio giustizia e affari interni del 4 e 5 giugno 2009, ove sono stati approvati alcuni punti relativi ad un prossimo «Quadro comune di riferimento» nel diritto contrattuale europeo. Tale quadro dovrebbe avere una struttura articolata in tre parti, dedicate rispettivamente alla definizione di concetti fondamentali in materia di diritto contrattuale, all'enunciazione dei principi fondamentali comuni di diritto contrattuale e all'enucleazione di norme tipo.

Sebbene la bozza in discussione del «Programma di Stoccolma» affermi doversi trattare di un *set* di principi fondamentali, definizioni e modelli di regole di carattere non vincolante, si dovrebbe valutare l'opportunità che tali principi, definizioni e modelli di regole vengano trasfusi nel maggior numero possibile di atti giuridicamente vincolanti, arricchendo così il già nutrito *corpus* di «regole europee» di diritto civile. In tal modo, si otterrebbe il duplice concorrente effetto di garantire una maggiore sicurezza dei traffici e dei rapporti contrattuali, basati su un maggior numero di regole comuni, e di incrementare la competitività del sistema Europa nei confronti degli altri attori del mondo globalizzato. In tale atti-

vità, gli Stati membri a forte tradizione giuridica romanistica potrebbero fornire un rilevante contributo.

9. In generale, il finanziamento delle politiche europee nelle materie dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dovrebbe essere particolarmente incrementato. Gli attuali stanziamenti previsti nell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, relativo al quadro finanziario per il periodo 2007-2013, dovranno costituire la base di partenza per ulteriori dotazioni. Ciò soprattutto nell'ambito della predisposizione del prossimo quadro finanziario pluriennale, valevole per il periodo 2014-2020, la cui definizione ricade nel periodo di operatività del «Programma di Stoccolma» e che vedrà il settore della giustizia e affari interni ricadere nelle materie decise con il «metodo comunitario».

10. Infine, da ultimo, occorre ribadire la necessità che nella predisposizione della normativa in materia di giustizia e affari interni, nonché nell'attuazione in sede operativa della stessa, siano sempre tenuti nella massima considerazione, oltre al diritto/dovere di informare e di essere informati, la tutela della *privacy* dei cittadini, anche attraverso una regolamentazione che, in maniera uniforme a livello europeo, stabilisca i principi generali sanzionatori applicabili ai *media*, in caso di violazione delle leggi in materia. In particolare, si ribadisce l'importanza di garantire che l'eventuale trattamento di dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'individuo interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 18 novembre 2009

**28ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAVOLI**

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

*Intervengono per la RAI il direttore di Isoradio, dottor Aldo Papa, accompagnato dal dottor Stefano Luppi e dal dottor Daniele Mattaccini.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del direttore di Isoradio**

(Audizione svolta)

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che dell'odierna audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Introduce brevemente l'audizione del dottor Papa.

Il dottor Papa svolge quindi una relazione sull'attività e sul piano editoriale riguardante il canale radiofonico di pubblica utilità, di cui è direttore dal mese di agosto con specifico riferimento alle possibili innovazioni apportabili al servizio offerto.

Formulano domande, accompagnate da brevi considerazioni, il presidente ZAVOLI, i senatori BUTTI (*PdL*) e MORRI (*PD*) e i deputati CARRA (*PD*), LAINATI (*PdL*), CAPARINI (*LNP*) e PELUFFO (*PD*).



Il dottor PAPA fornisce dettagliata risposta alle domande dei Commissari.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Papa, al quale rivolge gli auguri di buon lavoro, e dichiara conclusa l'audizione.

Dati i concomitanti impegni delle Assemblee, rinvia ad altra seduta l'audizione del direttore di RAI Sport.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA**  
**sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 18 novembre 2009

*Presidenza del Presidente*  
Maurizio LEO

*Interviene il Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle finanze, Daniele MOLGORA.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale**

**Audizione del Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle finanze, Daniele Molgora**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e dà quindi la parola a Daniele MOLGORA, Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle finanze.

Daniele MOLGORA, Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle finanze, svolge un'ampia e dettagliata relazione al termine della quale intervengono per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, il deputato Giampaolo FOGLIARDI (PD), i senatori Lucio D'UBALDO (PD), Giuliano BARBOLINI (PD), e il deputato Maurizio LEO, *presidente*.

Daniele MOLGORA, Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle finanze risponde alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario MOLGORA e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 18 novembre 2009

*Presidenza del Presidente*  
Giorgio JANNONE

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*AUDIZIONI*

**Audizione del Commissario straordinario e del Direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), avv. Paolo Crescimbeni e dott.ssa Giuseppina Santiapichi, sulla situazione gestionale dell'Istituto**

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

L'avvocato Paolo Crescimbeni, *Commissario straordinario dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP)*, svolge una relazione sui temi oggetto di audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i senatori Elio LANNUTTI (*IdV*), Adriano Musi (*PD*) e, a più riprese, i deputati Giuliano CAZZOLA, (*PdL*), Nedo Lorenzo POLI (*UdC*) e Pietro FRANZOSO (*PdL*).

L'avvocato Paolo Crescimbeni, *Commissario straordinario dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP)*, e la dottoressa Giuseppina Santiapichi, *Direttore*

*generale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), replicano ai quesiti posti e alle osservazioni formulate, fornendo ulteriori elementi di valutazione.*

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 18 novembre 2009

*Presidenza del Presidente*  
Gaetano PECORELLA

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 12 novembre 2009, ha espresso parere favorevole sulla richiesta della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, circa l'autorizzazione alla consultazione, ai fini della estrazione di copie, dei documenti che sono stati o che saranno formati o acquisiti nel corso di questa legislatura, inerenti a casi di navi affondate, impegnandosi a mantenere il regime di segretezza dei documenti acquisiti in copia già coperti dal medesimo regime.

*(Non essendovi obiezioni, l'autorizzazione si intende concessa).*

Propone inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 della legge istitutiva, che a sua volta la Commissione richieda al Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, l'autorizzazione alla consultazione, ai fini dell'estrazione di copie, da parte degli Uffici e dei consulenti preventivamente individuati, dei documenti che sono stati formati o acquisiti inerenti a casi di illeciti connessi al ciclo di rifiuti o che saranno formati o acquisiti nel corso di questa legislatura, impegnandosi a mantenere il regime di segretezza dei documenti acquisiti in copia già coperti dal medesimo regime.

*(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).*

Avverte infine che, così come deliberato dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 12 novembre, la Commissione effettuerà due missioni in Calabria dal 30 novembre al 3 dicembre 2009 e nei primi mesi del 2010.

**Seguito dell'audizione di rappresentanti di Legambiente e di WWF Italia**

(Seguito dello svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce il seguito dell'audizione di rappresentanti di Legambiente e di WWF Italia, che ringrazia per la loro presenza.

Stefano LENZI, *WWF Italia*, prosegue lo svolgimento della relazione, iniziata nella seduta del 20 ottobre 2009. Quindi, chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I rappresentanti di Legambiente lasciano l'aula e i lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica)*

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alessandro BRATTI (PD) e il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Stefano LENZI, *WWF Italia*, risponde ai quesiti posti.

Intervengono, per svolgere alcune precisazioni, Nuccio BARILLÀ, *Legambiente*, e Antonio PERGOLIZZI, *Legambiente*.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Legambiente e del WWF Italia per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione

Mercoledì 18 novembre 2009

**39ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Andrea PASTORE

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, Claudio Zucchelli.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che sarà redatto il resoconto stenografico della procedura che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione del Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri**

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana del 14 ottobre.

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione, con particolare riferimento all'attuazione del procedimento cosiddetto «taglia-enti», di cui all'articolo 26 del decreto legge n. 112 del 2008, come modificato e integrato dall'articolo 17 del decreto legge n. 78 del 2009; si sofferma sui problemi interpretativi derivanti da formulazioni non sempre perspicue delle norme che regolano tale procedimento e sollecita il consigliere Zucchelli a esprimersi circa l'opportunità di eventuali interventi normativi che pos-



sano meglio definire la disciplina di un processo di riordino e razionalizzazione avviato ormai da molti anni e ancora non definitivamente concluso.

Il consigliere ZUCCHELLI si sofferma sulla complessità delle norme che regolano il procedimento «taglia-enti», derivante non solo dal susseguirsi di disposizioni legislative, ma anche da carenze, sotto il profilo del coordinamento logico-formale, nella definizione degli ambiti di applicazione, peraltro efficacemente evidenziate dallo studio degli Uffici di documentazione del Senato. Deposita un documento che riporta l'elenco degli enti oggetto di riordino, per i quali è dunque impedito l'effetto «ghigliottina» di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 112.

Quanto ai problemi interpretativi, sottolinea, in primo luogo, come la mancata soppressione degli enti sia connessa alla mera approvazione preliminare dei regolamenti di riordino, restando indefinite le conseguenze giuridiche derivanti da un'eventuale mancata approvazione definitiva degli stessi.

Ulteriori profili di criticità derivano dal tenore dei primi due periodi del richiamato articolo 26, comma 1. Il primo periodo del comma 1, contiene, infatti, un'aprioristica valutazione a favore della soppressione di enti che si potrebbero definire «minimi», individuati con riferimento alla loro dotazione organica, inferiore alle 50 unità, dettata sostanzialmente da motivi economici, ferma restando la salvaguardia delle loro funzioni – destinate ad essere attribuite ad altre amministrazioni o enti. Ricorda, poi, le tipologie di enti esclusi dalla soppressione di cui al primo periodo, soffermandosi in particolare su quella che riguarda gli enti non inclusi nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico e consolidato. Un primo dubbio interpretativo deriva dalla formulazione del secondo periodo del medesimo comma 1, laddove si prevede che siano altresì soppressi «tutti» gli enti pubblici non economici per i quali non siano emanati regolamenti di riordino entro il 31 ottobre 2009: il riferimento alla totalità degli enti pubblici non economici potrebbe indurre a ritenere che possa essere richiesto il riordino anche per gli enti pubblici non economici salvati in attuazione del primo periodo: ad avviso del Dipartimento degli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri (DAGL), tale interpretazione non ha pregio, dovendosi intendere come sufficiente a escluderne la soppressione la loro inclusione nel decreto ministeriale – previsto dal primo periodo – che indica gli enti confermati o la loro riconducibilità a una delle tipologie espressamente escluse ai sensi del medesimo primo periodo. Un secondo profilo problematico riguarda gli enti non compresi nel citato elenco ISTAT: a suo giudizio, poiché il secondo periodo del comma 1 ha una più spiccata finalizzazione al perseguimento di risparmi di spesa, condizionare la sopravvivenza di enti pubblici non economici che non gravano sulla finanza pubblica al loro riordino non avrebbe ragion d'essere. A sostegno di tale tesi milita l'articolo 17 del decreto legge n. 78 del 2009, che connette al riordino e alle economie conseguite dagli enti la possibile indisponibilità di

quote di risorse destinate ai corrispondenti Ministeri vigilanti: una disposizione che sarebbe incongruo applicare per gli enti che non siano destinatari di risorse pubbliche.

Rispondendo a un quesito del PRESIDENTE, il consigliere ZUCHELLI precisa che l'approvazione dei regolamenti di riordino dell'Automobil Club Italiano (ACI), ente che non riceve finanziamenti pubblici, e degli enti parco, espressamente esclusi dall'articolo 26, comma 1, primo periodo, risponde a esigenze cautelari, derivanti dalla non convergente interpretazione delle disposizioni prima richiamate da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, del dipartimento per la semplificazione normativa e del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri (DAGL).

Rammenta come il conseguimento di risparmi di spesa sia la finalità precipua perseguita dal legislatore: sotto tale profilo il procedimento non è concluso, poiché il Ministero dell'economia e delle finanze non ha ancora quantificato gli obiettivi di risparmio di spesa ai sensi del richiamato articolo 17 del decreto legge n. 78.

Il PRESIDENTE ringrazia il consigliere Zucchelli e comunica che la documentazione depositata sarà disponibile per la pubblica consultazione. Concorda sulle criticità delle norme evidenziate, che egli auspica possano essere superate, anche al fine di non compromettere l'obiettivo del risparmio di spesa, che resta prioritario.

Si apre quindi il dibattito.

L'onorevole LOVELLI (*PD*) registra come l'intervento del consigliere Zucchelli imponga una riflessione sull'esigenza di migliorare la qualità della legislazione. Osserva come dalle norme che disciplinano il procedimento si dovrebbe intendere che gli enti non oggetto di riordino e che non siano stati esplicitamente salvati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, primo periodo, siano soppressi ovvero sussistano senza averne titolo; tuttavia, alla luce dell'intervento ora svolto dal consigliere Zucchelli, si dovrebbe dubitare di una simile ricostruzione. Concorda nel ritenere essenziale l'effetto di riduzione della spesa pubblica atteso dal riordino degli enti: ritiene peraltro paradossale che il Governo realizzi riduzioni anche molto drastiche delle risorse in un'ampia gamma di settori, quale ad esempio quello dell'istruzione pubblica, mentre non riesce a operare con altrettanta incisività su una materia, quale quella del riordino, soppressione o trasformazione di enti pubblici, sulla quale si registra una convergenza di posizioni che prescinde dagli schieramenti politici. Chiede infine una valutazione sull'approvazione di regolamenti che riordinano enti considerati esclusi dal meccanismo di soppressione generalizzata.

Il PRESIDENTE si dichiara convinto della necessità di un intervento normativo di interpretazione autentica che fughi ogni dubbio interpreta-

tivo; si unisce all'onorevole Lovelli nel chiedere di indicare conclusivamente le tipologie di enti oggetto del procedimento e di quelli esclusi.

Anche l'onorevole DEL TENNO (*PdL*) chiede chiarimenti circa le categorie di enti che rientrano nell'ambito di applicazione del procedimento «taglia-enti».

Il consigliere ZUCHELLI, rinviando ogni valutazione circa la qualità della legislazione ad altra sede, precisa che gli enti che non siano compresi nell'elenco contenente i regolamenti di riordino o sono soppressi, o sono esclusi formalmente ed espressamente dalla soppressione, o sono «dubbiosamente» esclusi dalla «ghigliottina» stessa ed auspica un intervento normativo interpretativo con riferimento a quest'ultima categoria. In ogni caso, per conoscere l'elenco esaustivo di tutti gli enti pubblici si deve far riferimento al già citato elenco ISTAT nonché ai dati in possesso del Ministero dell'economia e delle finanze. Quanto all'approvazione di regolamenti di riordino concernenti enti che – secondo l'interpretazione del DAGL – sono esclusi dall'effetto soppressivo del «taglia-enti», ribadisce le finalità cautelative sottese a tale scelta. Conclude sottolineando come il procedimento abbia avuto effetti positivi comportando sia la soppressione di un certo numero di enti «minimi», sia risparmi di spesa connessi a un drastico ridimensionamento nella composizione degli organi degli enti oggetto di riordino.

Il PRESIDENTE ritiene che si dovrà valutare l'opportunità di un intervento normativo che fissi un termine per l'adozione definitiva dei regolamenti di riordino degli enti da sottrarre alla «ghigliottina» di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo e che chiarisca che le esclusioni previste dal medesimo articolo 26, nel primo periodo del comma 1, individuano enti cui non si applica il suo secondo periodo. Ringrazia quindi il consigliere Zucchelli e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*SULL'ESAME DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RIORGANIZZAZIONE DEL CENTRODI FORMAZIONE STUDI (FORMEZ) (AG 117)*

Il PRESIDENTE riferisce che il Presidente del Senato – d'intesa con il Presidente della Camera – ha trasmesso il parere che la Conferenza unificata ha reso sullo schema di decreto legislativo di riorganizzazione del FORMEZ (AG 117); la Commissione potrà pertanto esprimere il parere sull'atto del Governo, essendo venuta meno la riserva con la quale lo schema era stato assegnato alla Commissione.

La Commissione prende atto.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PASTORE propone di integrare, con il consenso del Presidente del Senato e del Presidente della Camera, il programma dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa, già a suo tempo deliberato dalla Commissione e autorizzato, con le audizioni del Ragioniere generale dello Stato, del Ministro degli affari esteri, del Ministro per i beni e le attività culturali, del Ministro della gioventù e del Ministro del turismo, con particolare riferimento all'attività di riordino, trasformazione o soppressione degli enti e organismi pubblici statali, ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato e integrato dall'articolo 17 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Mercoledì 18 novembre 2009

**45ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

MARINO

**Seguito dell'inchiesta sull'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza delle cure prestate al signor Stefano Cucchi: esame testimoniale di una infermiera operante presso la UOC di medicina penitenziaria e patologie da dipendenza della Casa circondariale «Regina Coeli» di Roma.**

*La Commissione si è riunita in seduta segreta dalle ore 14 alle ore 14,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno degli infortuni sul lavoro**  
**con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»**

Mercoledì 18 novembre 2009

**38ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TOFANI**

*Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori dottoressa Francesca Costantini e maresciallo capo Giovanni Maceroni.*

*Interviene il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Gelmini, accompagnato dai dottori Nunziata, capo di gabinetto, Bono, direttore generale, Panzironi, capo dell'ufficio legislativo, Zennaro, direttore generale, Bocchieri, capo della segreteria tecnica, e Gregorini, segretaria particolare.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente TOFANI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta e propone altresì di attivare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, il circuito audiovisivo. Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

**Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

Il presidente TOFANI, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce l'audizione in titolo, che verte sulla tematica della diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro nella scuola. Si tratta di un punto centrale, la cui compiuta attuazione è espressamente prevista dalla legge n. 123 del 2007 e da una serie di impegni assunti dal Governo dinanzi al Parlamento a seguito di ordini del giorno e risoluzioni.

Il ministro GELMINI conferma l'attenzione del suo Dicastero per la tematica della promozione della cultura della sicurezza sul lavoro nella scuola. Illustra quindi i positivi risultati ottenuti negli anni recenti su tale fronte con una serie di progetti sperimentali avviati, in ottemperanza al dettato della legge n. 123 del 2007, in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale, rivolti sia ai docenti che agli studenti.

Si tratta ora di passare ad un approccio di tipo sistemico unificando i singoli interventi al fine di inserire il tema della sicurezza sul lavoro nei moduli didattici dei programmi scolastici, tenendo però conto delle limitate risorse disponibili. Particolare attenzione sarà rivolta alla scuola media superiore e soprattutto agli istituti tecnici professionali, ma l'obiettivo è di creare una sensibilità diffusa sui temi in questione, in tutti i livelli scolastici, incluso quello delle elementari. Tale operazione deve ovviamente tenere conto della competenza legislativa concorrente delle Regioni, oltre che dell'autonomia dei singoli istituti scolastici. Un primo passo in questa direzione è il protocollo d'intesa siglato il 29 marzo 2009 tra il Ministero dell'istruzione, il Ministero del lavoro e l'ANMIL (Associazione nazionale mutilati del lavoro), mirante a diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella scuola e ad ampliare lo spazio della formazione su tali aspetti all'interno dei corsi di laurea universitari.

Il presidente TOFANI, nel ringraziare il Ministro per il suo intervento, sottolinea l'importanza di veicolare insegnamenti sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sia pure in forma adeguata, fin dalla scuola elementare. Altro tema è poi quello della sensibilizzazione sugli infortuni domestici, al quale la Commissione ha dedicato uno specifico gruppo di lavoro coordinato dalla senatrice Colli.

Il senatore DE LUCA (PD) auspica un coinvolgimento sempre maggiore degli enti territoriali nella diffusione della cultura della sicurezza del lavoro all'interno delle scuole, la cui sede più idonea è la Conferenza Stato-Regioni. Concorda sull'importanza di tutte le iniziative che il Governo intenda adottare a tal fine, che saranno valutate con attenzione e senza pregiudizio, anche in sede legislativa.

La senatrice CARLONI (PD) evidenzia l'importanza di dare continuità ai vari progetti dedicati alla promozione della salute e sicurezza sul lavoro nel mondo scolastico, da inserire nelle materie di studio ed in tutti i cicli scolastici. Pur apprezzando la relazione del Ministro, osserva che i progetti sperimentali richiamati sembrano concentrati nelle Regioni settentrionali e non anche nel Centro-sud. Segnala infine il problema enorme della sicurezza degli edifici scolastici, particolarmente grave nel Mezzogiorno. Al fine di incrementare le risorse finanziarie disponibili, occorre cercare di intercettare i fondi della Comunità europea e studiare sinergie con l'INAIL.

Il senatore DE ANGELIS (*PDL*), dopo aver espresso il proprio apprezzamento per la relazione del Ministro, si sofferma sulla questione della sicurezza degli edifici scolastici, molti dei quali fatiscenti e non a norma. Occorrono corsi di formazione *ad hoc* per la prevenzione e la medicina del lavoro per il personale scolastico, in particolare per i dirigenti, spesso abbandonati a sé stessi, anche nel rapporto con gli enti locali, quando si deve provvedere alla messa a norma degli edifici. Propone infine di istituire il fascicolo del fabbricato con la «storia» degli edifici scolastici.

La senatrice COLLI (*PDL*), dopo aver ringraziato il Ministro per il suo intervento, osserva che la competenza sugli edifici scolastici appartiene specificamente alle Province, che dovrebbero farsi carico dei necessari interventi utilizzando le risorse appositamente stanziare. Concorda sull'opportunità di inserire insegnamenti della salute e sicurezza sul lavoro anche nelle scuole elementari.

Il ministro GELMINI conferma l'intensificazione dello sforzo per diffondere la cultura della sicurezza nella scuola, anche attraverso il confronto con le Regioni e gli enti locali. L'inserimento di tale materia avverrà senza aumentare il numero delle ore scolastiche, ma in modo trasversale e coerente con gli insegnamenti curricolari già esistenti. Peraltro, i progetti sperimentali già avviati hanno coinvolto sia Regioni del Nord che del Sud, utilizzando i fondi dei programmi operativi nazionali (PON).

Il Governo sta lavorando attivamente anche per quanto concerne la sicurezza degli edifici scolastici, che riguarda tutto il Paese e non solo le Regioni meridionali. Il Ministero dell'istruzione, insieme al Ministero degli interni (responsabile degli edifici della pubblica amministrazione), sta completando l'anagrafe degli elementi non strutturali degli edifici scolastici di tutta Italia e progetta già una sorta di fascicolo del fabbricato: le risorse stanziare ammontano a 1,2 miliardi di euro, di cui 250 milioni già destinati alle scuole distrutte dal terremoto dell'Aquila e circa 700 disponibili per gli interventi più urgenti. Con gli enti territoriali vi è un confronto costante nella Conferenza Stato-Regioni, ma la frammentazione delle competenze ha rallentato gli interventi e perfino l'utilizzo delle risorse disponibili: è quindi indispensabile una sintesi tra i soggetti istituzionali interessati, oltre ad un coinvolgimento diretto dei singoli istituti scolastici e dei loro dirigenti. In risposta ad un'osservazione del senatore DE ANGELIS (*PDL*), concorda sulla necessità di integrare le risorse statali con quelle degli enti territoriali e dichiara la propria disponibilità a riferire su tale tematica in altra occasione.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per il suo contributo e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,15.*



## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 18 novembre 2009

**78<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BATTAGLIA**

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**(1755-A) *Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue***

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 18 novembre 2009

**31<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MAZZATORTA**

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(1574-B) Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati : parere favorevole;

*alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite:*

**(1850) Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia**: parere favorevole sul testo e contrario sugli emendamenti.

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 18 novembre 2009

**19<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**CARRARA**

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(1500-B) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.**

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 18 novembre 2009

**66<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**(1810) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003, con Emendamento fatto a Torino il 28 settembre 2006**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore TANCREDI (*PdL*), in sostituzione del relatore Pichetto Fratin, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento reca un'esenzione di imposta e alcune agevolazioni per lo Staff College delle Nazioni Unite, con sede in Torino. Tale struttura è operativa dal 2002. Per verificare se il provvedimento è suscettibile di determinare minor gettito, seppure di minimo importo, occorre acquisire conferma che ad oggi esso è soggetto alle imposte dello Stato italiano. In caso contrario, il provvedimento non sembrerebbe produrre alcun effetto finanziario.

Il sottosegretario CASERO rileva che non vi sono effetti finanziari in termini di minor gettito.

Il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo che, posto ai voti, viene approvato dalla Sottocommissione.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (n. 132)**

(Osservazioni alla 7<sup>a</sup> Commissione. Seguito esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI ricorda che si era in attesa degli ulteriori elementi di chiarimento alla luce del dibattito svolto nel corso della precedente seduta.

Dopo che il senatore FLERES (*PdL*) ha chiarito che i rilievi e le richieste di chiarimento scaturiscono dagli elementi emersi nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, il sottosegretario CASERO si riserva di fornire gli elementi richiesti nel corso di una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 18 novembre 2009

**19<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MUSI**

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite:*

**(1850) Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia: parere favorevole.**

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Giovedì 19 novembre 2009, ore 14*

#### *IN SEDE DELIBERANTE*

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato Margherita BONIVER ed altri. – Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388 (1700) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

III. Discussione del disegno di legge:

- MONTI ed altri. – Distacco dei comuni di Busnago, Caponago, Cornate d'Adda, Lentate sul Seveso e Roncello dalla provincia di Milano e loro aggregazione alla provincia di Monza e della Brianza, ai sensi dell'ar-

articolo 133, primo comma, della Costituzione (889-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

#### IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).

#### IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- e delle petizioni nn. 329, 367, 417, 614 e 729 ad esso attinenti.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (83).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'intro-



- duzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell’iniziativa legislativa popolare e dell’iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta (1428).
  - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Donatella PORETTI. – Modifiche al quarto comma dell’articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (1625).
  - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche all’articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (1654).
  - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica dell’articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1706).
  - Donatella PORETTI. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1624).
  - e della petizione n. 817 ad essi attinente.

### III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D’ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).
- e della petizione n. 313 ad essi attinente.

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

## V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

## VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (1208).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o simile e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
- Marilena ADAMO ed altri. – Istituzione della Città metropolitana di Milano (1378).
- FLERES ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali (1413).
- FLERES e ALICATA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale (1497).

## VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO e SPEZIALI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (1766).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (33).
- ZANDA e SANNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» (328).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di costituzione di differenti circoscrizioni elettorali per le regioni Sicilia e Sardegna (506).
- BRUNO. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Calabria», «Sicilia» e «Sardegna» (699).
- Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (977).
- BIANCO e CECCANTI. – Modifica dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (1641).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).
- D'ALIA. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1570).

## X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).
- Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell’Agenzia nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

## XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ICHINO ed altri. – Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale (1290).
- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1521).

## XII. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all’articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all’articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).

- RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di decoro della bandiera (1350).
- RAMPONI. – Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, e alla legge 20 giugno 1956, n. 658, in materia di attribuzione della Croce al merito e al valore civile (1468).
- Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo (1558).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Modifiche all'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana (1597) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- FOLLINI ed altri. – Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari (1630).

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici» (n. 142).
- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile» (n. 149).

## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

Giovedì 19 novembre 2009, ore 9

#### IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:
- Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizza-

zione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (1850) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria (601).
  - CASSON ed altri. – Disciplina dell'ordinamento della professione forense (711).
  - BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare (1171).
  - MUGNAI. – Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (1198).
- 

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Giovedì 19 novembre 2009, ore 14,30*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata e delle cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni: audizione di rappresentanti del Gruppo Unicredit.

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario» (n. 146).
- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica

delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE» (n. 148).

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

Esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).

#### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 499 def.) (n. 42).
- Proposta di decisione del Consiglio che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 500 def.) (n. 43).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea (COM (2009) 501 def.) (n. 44).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (COM (2009) 502 def.) (n. 45).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (COM (2009) 503 def.) (n. 46).

#### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GERMONTANI ed altri. – Modifica all'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso

agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati (1719).

- BONFRISCO. – Modifica all'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati (1819).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BARBOLINI e PEGORER. – Destinazione della quota del cinque per mille dell'IRPEF a finalità scelte dai contribuenti (486).
- CHITI ed altri. – Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti (1366).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).
- GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
- BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (412).
- D'ALIA. – Disposizioni a favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1099).
- BARBOLINI. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1461).
- RAMPONI. – Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti nelle ex colonie di Etiopia ed Eritrea, Libia e Somalia, già soggette alla sovranità italiana (827).
- AMORUSO. – Riapertura dei termini per le domande di indennizzo da parte degli italiani esuli dall'Etiopia e rivalutazione del valore dell'indennizzo di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni (1168).



## V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).
  - BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).
  - COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).
  - LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
  - GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).
  - Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).
- 

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Giovedì 19 novembre 2009, ore 14,30*

**IN SEDE REFERENTE**

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ASCIUTTI. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura (518).
- PAPANIA. – Riordino delle norme in materia di formazione musicale e coreutica (539).
- BUGNANO ed altri. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (912).
- ASCIUTTI ed altri. – Norme per la valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (1451).

- ASCIUTTI ed altri. – Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (1693).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla qualità architettonica (1264).
- ZANDA. – Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (327).
- BUTTI. – Norme per la realizzazione di interventi di abbellimento artistico negli edifici pubblici (646).
- ASCIUTTI ed altri.- Legge quadro sulla qualità architettonica (1062).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- POLI BORTONE. – Disposizioni in materia di non sequestrabilità di beni culturali prestati all'Italia da Stati o da altri soggetti stranieri per l'esposizione al pubblico (747).
- MALAN ed altri. – Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico (996).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSCONI ed altri. – Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva (1813).
- BUTTI. – Interventi in favore dell'impiantistica sportiva (645).

*IN SEDE CONSULTIVA*

Esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).
-

## **LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Giovedì 19 novembre 2009, ore 15,15*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sul livello dei redditi di lavoro, nonché sulla redistribuzione della ricchezza in Italia nel periodo 1993-2008: audizione del professor Paolo Feltrin.

---

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

*Giovedì 19 novembre 2009, ore 8,30*

Audizione di rappresentanti del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti dei beni a base di polietilene.

---

